

Bruxelles, 15 maggio 2023
(OR. en)

9014/23

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0095(COD)**

**COMPET 409
MI 370
IND 225
ENER 227
ENV 463
CONSOM 163
CODEC 787**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8967/23
n. doc. Comm.:	7854/22 + ADD 1-8
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE - <i>Orientamento generale</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 30 marzo 2022 la Commissione ha adottato un proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili¹. La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La proposta aggiorna, modernizza e amplia il quadro per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, abrogando nel contempo il quadro legislativo in vigore (la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE²).

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (doc. ST 7854/22 + ADD 1-8).

² Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

2. La proposta intende rendere i prodotti sostenibili la norma nell'UE e prende in esame la progettazione dei prodotti, definendo nuovi requisiti per rendere i prodotti maggiormente durevoli, affidabili, riutilizzabili, migliorabili, riparabili, più facili da gestire in termini di manutenzione, ricondizionamento e riciclaggio, nonché efficienti sotto il profilo dell'energia e delle risorse. Più specificamente, tra le altre disposizioni, la proposta mira a stabilire:
 - un quadro per l'elaborazione di specifiche armonizzate per la progettazione ecocompatibile nell'UE per gruppi di prodotti specifici, al fine di migliorarne in modo significativo la circolarità, la prestazione energetica e altri aspetti della sostenibilità ambientale. Consentirà di definire le specifiche di prestazione e gli obblighi di informazione per quasi tutte le categorie di beni fisici immessi sul mercato dell'UE (ad eccezione di alimenti, mangimi e medicinali), e
 - un "passaporto digitale del prodotto" che fornirà informazioni sulla sostenibilità ambientale dei prodotti. Aiuterà i consumatori e le imprese a compiere scelte consapevoli al momento dell'acquisto dei prodotti, faciliterà la riparazione e il riciclaggio e migliorerà la trasparenza in merito agli impatti ambientali nel ciclo di vita dei prodotti. Il passaporto del prodotto dovrebbe inoltre aiutare le autorità pubbliche a svolgere meglio i loro compiti, e
 - un quadro per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
3. Il 16 maggio 2022 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha nominato Alessandra Moretti (S&D, IT) relatrice per la proposta.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere sulla proposta il 14 luglio 2022.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

5. La proposta è stata discussa in sede di Consiglio "Competitività" il 29 settembre 2022. La proposta è stata altresì discussa in occasione del Consiglio "Ambiente" del 28 giugno e del 24 ottobre 2022. Le discussioni in sede di gruppo "Competitività e crescita" (Mercato interno – Progettazione ecocompatibile) sono iniziate nel luglio 2022 sotto la presidenza ceca. Dopo undici riunioni a livello di gruppo, il 6 dicembre 2022 la presidenza ceca ha pubblicato un primo testo di compromesso³ e una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori⁴, che è stata presentata in occasione del Consiglio "Competitività" del 1° dicembre 2022.
6. Finora il gruppo si è riunito tredici volte durante la presidenza svedese, la quale ha pubblicato un secondo testo di compromesso⁵ il 10 febbraio 2023, un terzo testo di compromesso⁶ il 5 aprile 2023 e un quarto testo di compromesso⁷ il 26 aprile 2023.
7. Sebbene, in linea generale, abbiano accolto con favore la proposta e ne abbiano appoggiato gli obiettivi, le delegazioni hanno espresso opinioni divergenti sulle modalità per conseguire al meglio tali obiettivi.
8. Le discussioni in sede di gruppo si sono concentrate in particolare sulle modalità per conseguire l'ambizione ambientale, il grado di armonizzazione, il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti, il passaporto digitale del prodotto, il ruolo delle autorità doganali e delle autorità di vigilanza del mercato, gli oneri amministrativi per le PMI, gli appalti pubblici verdi e il conferimento alla Commissione del potere di adottare le specifiche di progettazione ecocompatibile, comprese le modalità per garantire un adeguato coinvolgimento degli Stati membri in tale processo. In merito a quest'ultimo punto la presidenza ha chiesto orientamenti politici al Comitato dei rappresentanti permanenti nella riunione del 22 marzo 2023⁸.

³ Doc. ST 15613/22.

⁴ Doc. 14540/22 + COR 1.

⁵ Doc. ST 6199/23.

⁶ Doc. ST 8080/23.

⁷ Doc. ST 8613/23.

⁸ Doc. ST 7289/23.

9. Pertanto, pur mantenendo l'obiettivo, i contenuti e la struttura di base della proposta di regolamento, la presidenza ha modificato varie disposizioni della proposta della Commissione nei suoi testi di compromesso per tenere conto delle richieste avanzate dalle delegazioni durante le discussioni a livello di gruppo, nonché degli orientamenti politici forniti dal Comitato dei rappresentanti permanenti nella riunione del 22 marzo 2023, al fine di migliorare la chiarezza e la fattibilità e garantire la certezza del diritto.
10. Nella riunione del 10 e 12 maggio 2023 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo di compromesso della presidenza⁹. Il 10 maggio 2023 varie delegazioni hanno ritenuto necessarie ulteriori modifiche al testo per poter raggiungere un accordo. Pertanto, il 12 maggio 2023 la presidenza ha presentato modifiche aggiuntive. Tenendo conto di tali modifiche aggiuntive, riportate nel testo di compromesso che figura nell'allegato del presente documento, il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha deciso di sottoporre il testo al Consiglio "Competitività" al fine di concordare un orientamento generale.

III. CONCLUSIONE

11. Si invita pertanto il Consiglio ad approvare un orientamento generale basato sul testo di compromesso che figura nell'allegato del presente documento in occasione della sessione del Consiglio "Competitività" del 22 maggio 2023 e a incaricare la presidenza di avviare i negoziati con il Parlamento europeo.

⁹ Doc. ST 8967/23.

2022/0095 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il Green Deal europeo¹¹ è la strategia di crescita sostenibile dell'Europa che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, competitiva, climaticamente neutra e circolare. Fissa l'obiettivo ambizioso di garantire che l'Unione diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Riconosce i vantaggi di investire nella sostenibilità competitiva dell'Unione costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. I prodotti hanno un ruolo centrale in questa transizione verde. Constatando che i processi di produzione e i modelli di consumo attuali sono ancora troppo lineari e dipendenti dal flusso di nuovi materiali estratti, scambiati, trasformati in merci **che sono** [...] infine smaltiti come rifiuti o emissioni, il Green Deal europeo rileva la necessità urgente di una transizione verso un modello di economia circolare e pone in evidenza i notevoli progressi ancora da compiere. Esso individua inoltre nell'efficienza energetica una priorità per la decarbonizzazione del settore energetico e per il conseguimento degli obiettivi climatici nel 2030 e nel 2050.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

(2) Per accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, la Commissione, nel suo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva¹², ha delineato un'agenda orientata al futuro con l'obiettivo di rendere il quadro normativo adatto a un futuro sostenibile. Come indicato [...] **in tale** piano attualmente non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri dell'economia circolare. In particolare, la progettazione dei prodotti non promuove a sufficienza la sostenibilità nell'intero ciclo di vita. Di conseguenza i prodotti sono sostituiti spesso, con un dispendio considerevole di energia e risorse per produrre e distribuire i prodotti nuovi e smaltire quelli vecchi. **Data la mancanza di informazioni utili e di opzioni a prezzi accessibili, è** [...] ancora troppo difficile per gli operatori economici e i cittadini compiere scelte sostenibili per quanto riguarda i prodotti [...]. Tale situazione si traduce in occasioni perse sul piano della sostenibilità e della conservazione del valore, in una domanda limitata di materiali secondari e in ostacoli all'adozione di modelli imprenditoriali circolari.

(2 bis) Un mercato interno pienamente funzionante per i prodotti sostenibili costituisce un prerequisito per l'istituzione di un'economia circolare nell'Unione. Specifiche comuni di progettazione ecocompatibile a livello dell'Unione consentirebbero lo sviluppo, la diffusione e l'espansione di nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare in tutto il mercato interno e promuoverebbero la competitività a lungo termine dell'Unione. Tali misure eliminerebbero inoltre un onere sproporzionato a carico delle imprese e fornirebbero all'industria e ai consumatori l'accesso a dati affidabili e chiari, consentendo in tal modo di operare scelte più sostenibili.

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

- (3) La strategia industriale per l'Europa¹³ definisce l'ambizione di fondo dell'Unione che consiste nella duplice transizione" verso la neutralità climatica e la leadership digitale. La strategia fa eco al Green Deal europeo nel sottolineare il ruolo guida che l'industria europea deve assumere **in tal senso**, riducendo le proprie impronte di carbonio e dei materiali e integrando la circolarità nell'insieme dell'economia, e rileva la necessità di abbandonare i modelli tradizionali e di rivoluzionare il nostro modo di progettare, fabbricare, usare e smaltire i prodotti. L'aggiornamento del 2021 della strategia industriale¹⁴ rafforza i messaggi principali della strategia del 2020 e si concentra sugli insegnamenti da trarre dalla crisi COVID-19, compresa la necessità di promuovere la resilienza.

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final).

- (4) In assenza di una legislazione a livello dell'Unione sono già emersi svariati approcci nazionali per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, che vanno dagli obblighi di informazione sulla durata della compatibilità del software dei dispositivi elettronici agli obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti durevoli inventati. Ciò indica che il moltiplicarsi delle iniziative a livello nazionale per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento determinerà verosimilmente una maggiore frammentazione del mercato interno. Pertanto, al fine di **contribuire al** [...] funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, è necessario un quadro normativo **armonizzato** che introduca progressivamente specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti.
- Il presente regolamento **fornirà tale quadro** rendendo applicabile alla gamma più ampia possibile di prodotti l'approccio alla progettazione ecocompatibile stabilito inizialmente dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ [...]. **In considerazione dell'importanza dei prodotti sostenibili per la transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e al fine di garantire la certezza del diritto a tutti gli operatori coinvolti ed evitare ostacoli nel mercato interno, è necessario creare un quadro normativo armonizzato per l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti immessi sul mercato.**

¹⁵ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

- (5) Il presente regolamento contribuirà a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e assicurare che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso dovrebbe disporre l'elaborazione di nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per migliorare la durabilità dei prodotti, **anche prevenendone l'obsolescenza prematura, nonché per favorire** la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità, **compresa la sostituzione non distruttiva dei componenti dei prodotti,** aumentare le possibilità di **progettazione leggera,** ricondizionamento e manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare la loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, **anche in ordine alle materie prime critiche e strategiche,** ridurre la generazione prevista di rifiuti [...] e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio. **Le specifiche di progettazione ecocompatibile potrebbero riguardare anche l'uso delle risorse, in particolare le specifiche relative all'uso di risorse rinnovabili o di materiali con contenuto a base biologica nel prodotto.**
- (6) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 25 novembre 2020 "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"¹⁶, ha accolto con favore la promozione di prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili. Nella relazione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, adottata il 16 febbraio 2021¹⁷, esso ha approvato l'agenda presentata dalla Commissione nel suddetto piano d'azione. Secondo il Parlamento europeo la transizione verso un'economia circolare può fornire soluzioni per affrontare le attuali sfide ambientali e la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Anche il Consiglio, nelle conclusioni dal titolo "Per una ripresa circolare e verde" adottate l'11 dicembre 2020¹⁸, ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nell'ambito di un quadro strategico globale e integrato in materia di prodotti sostenibili che promuova la neutralità climatica, l'efficienza energetica e delle risorse e un'economia circolare non tossica, **che** tuteli la salute pubblica e la biodiversità e responsabilizzi e protegga i consumatori e gli acquirenti pubblici.

¹⁶ P9_TA(2020)0318.

¹⁷ [P9_TA\(2021\)0040](#).

¹⁸ Doc. 13852/20.

(7) Il presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. In linea con gli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi, ratificato dall'Unione nel 2016¹⁹, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (la "Normativa europea sul clima")²⁰ stabilisce per l'Unione l'impegno vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e traduce in legge l'obiettivo della neutralità climatica per l'intera economia entro il 2050. Nel 2021 la Commissione ha adottato il pacchetto "Pronti per il 55 %"²¹ per rendere le politiche dell'Unione in materia di clima ed energia idonee al conseguimento di tali obiettivi. A tal fine, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto, sancito dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio²², entro il 2030 occorre aumentare notevolmente l'efficienza energetica, fino al 36 % circa in termini di consumo di energia finale²³. Le specifiche di prodotto stabilite a norma del presente regolamento dovrebbero svolgere un ruolo significativo nel conseguimento di tale obiettivo riducendo sensibilmente l'impronta energetica dei prodotti. [...] Le specifiche **che soddisfano i requisiti in materia di** efficienza energetica ridurranno anche la vulnerabilità dei consumatori agli aumenti del prezzo dell'energia. Come riconosciuto dall'accordo di Parigi, la lotta ai cambiamenti climatici passerà anche per una migliore sostenibilità dei consumi e della produzione.

¹⁹ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

²⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

²¹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_3541

²² Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

²³ Secondo la valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico ("Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini" (COM(2020) 562 final) e secondo la [proposta di direttiva sull'efficienza energetica].

- (8) Il presente regolamento dovrebbe anche contribuire al conseguimento dei grandi obiettivi ambientali dell'Unione. L'8° programma d'azione per l'ambiente²⁴ sancisce in un quadro giuridico l'obiettivo dell'Unione di rispettare i limiti del pianeta e individua le condizioni propizie al conseguimento degli obiettivi prioritari, tra cui la transizione verso un'economia circolare non tossica. Il Green Deal europeo invita l'Unione a essere più efficace nel monitorare, comunicare, prevenire e porre rimedio all'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e dei prodotti di consumo. Ciò significa che le sostanze chimiche, i materiali e i prodotti devono essere il più possibile sicuri e sostenibili sin dalla progettazione e per l'intero ciclo di vita, così da creare cicli di materiali non tossici²⁵. Sia il Green Deal europeo sia il piano d'azione per l'economia circolare riconoscono che il mercato interno dell'Unione costituisce una massa critica in grado di influenzare le norme mondiali in materia di sostenibilità e progettazione dei prodotti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto svolgere un ruolo significativo nel conseguimento, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, di diversi traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile "Consumo e produzione responsabili"²⁶ dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

²⁴ Decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 [aggiungere il riferimento una volta pubblicata nella GU - accordo di trilogò del 2 dicembre 2021].

²⁵ Come stabilito nel piano d'azione dell'UE dal titolo "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final) e nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM(2020) 667 final), che invita ad adottare l'obiettivo di inquinamento zero nella produzione e nel consumo.

²⁶ Compresi in particolare i traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12 ("Consumo e produzione responsabili").

- (9) La direttiva 2009/125/CE ha istituito il quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. **Unitamente al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio**²⁷, [...] ha ridotto in modo significativo nell'UE la domanda di energia primaria per i prodotti e si stima che tali risparmi continueranno ad aumentare. Le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE comprendono anche prescrizioni in materia di circolarità che riguardano aspetti quali la durabilità, la riparabilità e la riciclabilità. Esistono strumenti di portata più ampia, quali il marchio Ecolabel UE introdotto dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, o i criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE²⁹, che però hanno un impatto minore a causa dei limiti insiti nelle iniziative di carattere volontario.
- (10) In generale la direttiva 2009/125/CE è riuscita a promuovere l'efficienza energetica e alcuni aspetti della circolarità dei prodotti connessi all'energia e il suo approccio **alla progettazione ecocompatibile** può essere valido per affrontare progressivamente la sostenibilità di tutti i prodotti. Per adempiere agli impegni del Green Deal tale approccio dovrebbe essere esteso ad altri gruppi di prodotti e affrontare sistematicamente gli aspetti fondamentali per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti mediante specifiche vincolanti. Garantendo che solo i prodotti che soddisfano tali specifiche siano immessi sul mercato dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe non solo migliorarne la libera circolazione evitando disparità nazionali, ma anche ridurre l'impatto ambientale negativo che essi causano durante il loro ciclo di vita.

²⁷ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

²⁸ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

²⁹ Comunicazione "Appalti pubblici per un ambiente migliore" (COM(2008) 400), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0400&qid=1650872755614>

(11) Al fine di creare un quadro normativo **armonizzato che sia** efficace e adeguato alle esigenze future, è necessario disporre l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile per tutti i beni fisici immessi sul mercato o messi in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. **Anche il contenuto digitale che è parte integrante di un prodotto fisico dovrebbe essere incluso nell'ambito di applicazione.** In tal modo la Commissione, all'atto di definire le priorità per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, dovrebbe essere in grado di tenere conto della gamma più ampia possibile di prodotti, massimizzando così l'efficacia delle specifiche. Se necessario, dovrebbero essere previste determinate esenzioni in sede di elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, **in particolare laddove tali specifiche non siano necessarie per contribuire alla sostenibilità ambientale di specifici parametri di prodotti, o** ad esempio per i prodotti con scopi particolari che non potrebbero essere raggiunti se i prodotti fossero conformi alle specifiche. È inoltre opportuno prevedere [...] **esclusioni** al livello del quadro per i prodotti per i quali è già chiaro che le specifiche di progettazione ecocompatibile non sarebbero adeguate o se altri quadri prevedono l'elaborazione di specifiche di questo tipo. Ciò dovrebbe valere per gli alimenti e i mangimi quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, i medicinali per uso umano quali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, i medicinali veterinari quali definiti nel regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio³², le piante, gli animali e i microrganismi vivi, i prodotti di origine umana, [...] i prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione **e i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento (UE) n. 168/2013.**

³⁰ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

³¹ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

³² Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

- (12) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)³³ impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici nuovi o esistenti. Il fatto che, in talune circostanze e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti minimi di prestazione energetica possano limitare l'installazione di prodotti connessi all'energia conformi al presente regolamento e ai suoi atti delegati è coerente con gli obiettivi del presente regolamento.
- (13) Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurarne la libera circolazione nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti **delegati** conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo **le particolari** specifiche di progettazione ecocompatibile **applicabili**. Tali specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero in linea di principio applicarsi a gruppi di prodotti, quali lavatrici o lavasciuga. Per massimizzare l'efficacia delle specifiche di progettazione ecocompatibile e migliorare in modo efficiente la sostenibilità ambientale dei prodotti, dovrebbe anche essere possibile elaborare **nello stesso atto delegato** una o più specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali per una gamma più ampia di gruppi di prodotti, quali gli apparecchi elettronici o i prodotti tessili. È opportuno stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali se le analogie [...] dei gruppi di prodotti consentono di migliorarne la sostenibilità ambientale sulla base delle stesse specifiche.

³³ COM (2021) 802 final.

(13 bis) Nel definire il gruppo di prodotti, la Commissione dovrebbe valutare, tra l'altro, l'opportunità di esentare i prodotti su misura e le produzioni in piccola serie dall'applicazione della totalità delle specifiche di progettazione ecocompatibile o di parti di esse. La Commissione dovrebbe garantire che tali esenzioni non diano luogo a elusioni.

(14) Le specifiche di progettazione ecocompatibile sono specifiche di prestazione e obblighi di informazione. [...] Tali specifiche dovrebbero essere usate per migliorare gli aspetti del prodotto inerenti alla sostenibilità ambientale, quali l'efficienza energetica, la durabilità, la riparabilità e le impronte di carbonio e ambientale. Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere trasparenti, obiettive, proporzionate e conformi alle regole commerciali internazionali. In considerazione del fatto che i modelli imprenditoriali circolari e sostenibili, compresi quelli basati sulla vendita di beni di seconda mano, devono essere promossi, le specifiche di progettazione ecocompatibile non dovrebbero applicarsi ai prodotti già immessi sul mercato. I prodotti che sono modificati o rilavorati in modo così sostanziale da essere considerati prodotti nuovi da immettere sul mercato dovrebbero tuttavia essere soggetti a specifiche di progettazione ecocompatibile qualora rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso e, ove applicabile, in linea con la legislazione settoriale specifica del prodotto. Anche "La guida blu" all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 della Commissione può essere uno strumento utile per determinare quando un prodotto debba essere considerato nuovo nel caso in cui sia alterato in modo sostanziale. Il ricondizionamento o la riparazione di un prodotto che non soddisfa il criterio per essere considerato rifiuto non dovrebbe, in linea generale, essere visto come un'attività che dà luogo a un nuovo prodotto immesso sul mercato.

- (15) Per garantire il funzionamento del mercato interno, dopo che la Commissione avrà adottato un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per un determinato gruppo di prodotti, gli Stati membri non dovrebbero più avere la facoltà di fissare specifiche nazionali di prestazione in base ai parametri di prodotto contemplati dalle specifiche di prestazione di cui all'atto delegato, e non dovrebbero più avere la facoltà di fissare obblighi di informazione in base ai parametri di prodotto contemplati dagli obblighi di informazione di cui all'atto delegato. **Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e garantirne la libera circolazione nel mercato interno, il conferimento del potere di elaborare specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbe includere la possibilità, in casi debitamente giustificati, di disporre espressamente che per specifici parametri di prodotto non è necessario stabilire specifiche di prestazione, obblighi di informazione o nessuno di questi due elementi. [...] Qualora un atto delegato disponga espressamente, in tali casi debitamente giustificati, che per uno specifico parametro non è necessario stabilire specifiche di prestazione, obblighi di informazione o nessuno di questi due elementi, gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati a introdurre o mantenere requisiti nazionali basati sui parametri di prodotto a norma del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di requisiti minimi di prestazione energetica a norma della direttiva 2010/31/UE.**

(16) All'atto di [...] **elaborare** le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe tenere conto della natura e dello scopo del prodotto e delle caratteristiche dei mercati interessati. Ad esempio, il materiale militare di difesa deve essere in grado di funzionare in condizioni specifiche e talvolta rigide, un aspetto che deve essere considerato all'atto di elaborare le specifiche di progettazione ecocompatibile. Alcune informazioni sul materiale militare di difesa non dovrebbero essere divulgate e dovrebbero essere protette. **Non dovrebbero pertanto essere fissate specifiche di progettazione ecocompatibile per i prodotti destinati unicamente a scopi di difesa o sicurezza nazionale. Per i prodotti a duplice uso, le specifiche soddisfano il criterio secondo cui non si producono ripercussioni negative sui requisiti di sicurezza e sulle attività delle forze armate e tengono** conto [...] delle caratteristiche del mercato della difesa definite nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. Analogamente, l'industria spaziale è strategica per l'Europa e per la sua indipendenza tecnologica. Poiché le tecnologie spaziali sono utilizzate in condizioni estreme, le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti spaziali dovrebbero conciliare le considerazioni di sostenibilità, da un lato, e la resilienza e le prestazioni attese, dall'altro. Per i dispositivi medici, di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici³⁵, e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*³⁶, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di non incidere negativamente sulla salute e sulla sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori. **Nel valutare le caratteristiche del mercato e preparare le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe inoltre adoperarsi per tenere conto delle caratteristiche nazionali, quali le diverse condizioni climatiche negli Stati membri e le pertinenti pratiche e tecnologie nazionali in materia di efficienza energetica, nonché le pratiche e le tecnologie utilizzate negli Stati membri con comprovati effetti benefici sull'ambiente.**

³⁴ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

³⁵ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

³⁶ Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

(17) Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e degli oneri normativi, è opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e le prescrizioni stabilite da o a norma di altra legislazione dell'Unione, in particolare quella in materia di prodotti, sostanze chimiche e rifiuti³⁷. Il fatto tuttavia che altra legislazione dell'Unione conferisca il potere di stabilire prescrizioni con effetti identici o analoghi a quelle del presente regolamento non limita il conferimento di poteri ivi previsti da quest'ultimo, tranne se ivi specificato.

(17 bis) Nel valutare le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle legislazione vigente dell'Unione onde evitare conflitti o sovrapposizioni con le disposizioni legislative esistenti. Nelle prime fasi della preparazione degli atti delegati che stabiliscono le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe determinare e valutare se, e successivamente in che modo, affrontare uno specifico gruppo di prodotti già disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione per evitare duplicazioni delle specifiche e garantire un trattamento coerente e giuridicamente chiaro del gruppo di prodotti. La Commissione dovrebbe inoltre valutare le modalità con cui articolare al meglio le future misure di progettazione ecocompatibile, siano esse specifiche per prodotto o orizzontali, con altri quadri dell'Unione applicabili, al fine di garantire una complementarità ottimale ed evitare conflitti e sovrapposizioni di obblighi. Nel caso improbabile di un conflitto tra il presente regolamento e un altro atto legislativo dell'Unione avente lo stesso obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, dovrebbe applicarsi la disposizione specifica contenuta nell'atto legislativo, o da esso derivata, che disciplina la questione in maniera più specifica.

³⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018) 32 final).

(18) Come nel caso **delle misure di esecuzione a norma** della direttiva 2009/125/CE, gli atti delegati **a norma dell'articolo 4** [...] che **stabiliscono** specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere sottoposti a un'apposita valutazione d'impatto e a una consultazione dei portatori di interessi, essere elaborati in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e ricomprendere una valutazione della dimensione internazionale e dell'impatto sui paesi terzi. **Nell'elaborare tale valutazione d'impatto**, [...] la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione tutti gli aspetti del ciclo di vita del prodotto e basare la sua valutazione d'impatto sui migliori dati disponibili. All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile la Commissione dovrebbe applicare un approccio scientifico e tenere in considerazione le informazioni tecniche pertinenti, in particolare del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, dei criteri di vaglio tecnico adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ e dei criteri per gli appalti pubblici verdi⁴¹.

(18 bis) Nel contesto specifico della preparazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, è della massima importanza che tutte le competenze necessarie siano prese in considerazione, anche attraverso la consultazione di esperti degli Stati membri e le consultazioni pubbliche. È pertanto opportuno istituire un apposito gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile per la consultazione degli esperti designati dagli Stati membri prima dell'adozione di tutti gli atti delegati che stabiliscono specifiche di progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento.

³⁸ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

³⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁴⁰ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁴¹ Comunicazione "Appalti pubblici per un ambiente migliore" (COM(2008) 400).

(18 ter) Conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, spetterà agli Stati membri decidere quali esperti parteciperanno al gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile. I membri di tale gruppo dovrebbero essere consultati tempestivamente e ricevere i progetti di atti delegati, il progetto di ordine del giorno e qualsiasi altro documento pertinente in tempo sufficientemente utile per potersi preparare. Al termine di ogni riunione del gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile o durante le attività che danno seguito a tali riunioni, i servizi della Commissione dovrebbero indicare le conclusioni tratte dalle discussioni, incluso il modo in cui intendono tener conto dei pareri degli esperti e in cui intendono procedere. Tali conclusioni dovrebbero essere iscritte nel verbale della riunione. Qualora il contenuto sostanziale di un progetto di atto delegato sia modificato in qualsiasi modo, la Commissione dovrebbe dare ai membri del gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile la possibilità di reagire.

(19) Al fine di tenere conto della diversità dei prodotti, la Commissione dovrebbe scegliere i metodi per valutare l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile e, se del caso, svilupparli ulteriormente. **Tali metodi devono basarsi** sulla natura del prodotto, **sui** suoi aspetti più rilevanti e **sui** suoi impatti nel ciclo di vita. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita con la valutazione dell'elaborazione delle specifiche della direttiva 2009/125/CE e dei costanti sforzi volti a sviluppare e migliorare gli strumenti di valutazione basati su dati scientifici, **tra cui, ma non solo**, [...] l'aggiornamento della metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e il metodo dell'impronta ambientale di prodotto di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione⁴², anche in relazione allo stoccaggio temporaneo del carbonio, nonché delle norme definite dalle organizzazioni di normazione internazionali ed europee, anche per quanto riguarda l'efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia. Basandosi su questi strumenti e, ove necessario, avvalendosi di studi specifici, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente gli aspetti della circolarità (come la durabilità, la riparabilità, compreso un sistema di punteggio relativo alla riparabilità, l'individuazione delle sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo e il riciclaggio) nella valutazione dei prodotti e nella definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, così come dovrebbe sviluppare eventuali metodi o strumenti nuovi, **tenendo informati il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile e il forum sulla progettazione ecocompatibile**. [...]

La Commissione dovrebbe tenere conto della comparabilità dei dati e dell'aggregabilità e utilizzabilità dei dati nella catena di fornitura. La Commissione può basarsi su molteplici metodologie, a seconda dei casi, continuando nel contempo a garantire un approccio coerente nell'individuazione delle specifiche corrispondenti. Le informazioni relative agli indicatori ambientali del ciclo di vita, come l'impronta di carbonio, dovrebbero essere calcolate tenendo conto dei metodi esistenti e consolidati a livello internazionale nonché già attuati nelle normative europee e nei metodi scientifici raccomandati dalle organizzazioni internazionali ed europee di normazione. In particolare, per quanto riguarda la modellizzazione dell'energia utilizzata nei processi di fabbricazione, si dovrebbe prestare particolare attenzione a una modellizzazione del mix energetico che tenga conto anche di aspetti quali gli accordi di compravendita di energia elettrica, le garanzie di origine e la produzione propria di energia elettrica.

⁴² Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni "(GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

(20) Le specifiche di prestazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto per il quale è stato individuato un potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale. Le specifiche possono includere livelli minimi o massimi di prestazione rispetto al parametro di prodotto, specifiche non quantitative volte a migliorare le prestazioni rispetto al parametro di prodotto o specifiche relative alle prestazioni funzionali del prodotto per assicurare che le specifiche di prestazione scelte non incidano negativamente sulla capacità del prodotto di svolgere la funzione per la quale è stato progettato e commercializzato. Per quanto riguarda i livelli minimi o massimi, essi possono assumere ad esempio la forma di un limite al consumo energetico nella fase d'uso o al quantitativo di un determinato materiale incorporato nel prodotto, di un quantitativo minimo obbligatorio di contenuto riciclato, di un limite per una determinata categoria di impatto ambientale o per il cumulo di tutti gli impatti ambientali pertinenti. Un esempio di specifica non quantitativa è il divieto di ricorrere a una particolare soluzione tecnica che pregiudica la riparabilità del prodotto. Le specifiche di prestazione saranno utilizzate per eliminare dal mercato i prodotti con le prestazioni peggiori se necessario per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale del regolamento. **Una specifica di prestazione dovrebbe mirare a garantire che gli impatti positivi totali sull'insieme degli aspetti e dei parametri derivanti dalla specifica siano superiori agli impatti negativi totali sull'insieme degli aspetti e dei parametri, e che la specifica sia fissata a un livello che offra i massimi benefici di sostenibilità ambientale, mentre i costi soddisfano i criteri secondo cui non si dovrebbero produrre ripercussioni negative significative sui consumatori in termini di accessibilità economica dei prodotti pertinenti, nessuna ripercussione negativa sproporzionata sulla competitività degli operatori economici, almeno delle PMI, e alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri operatori economici. Quando prevede una combinazione di specifiche, la Commissione dovrebbe valutarle nel loro complesso e individuare la combinazione di specifiche che offre i maggiori benefici di sostenibilità ambientale, mentre i costi soddisfano gli stessi criteri.**

(21) Al fine di garantire la coerenza, le specifiche di prestazione dovrebbero essere complementari all'attuazione della normativa dell'Unione sui rifiuti. [...] **I** requisiti per l'immissione sul mercato degli imballaggi in quanto prodotti finali **saranno** stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³. **Il** [...] presente regolamento può **soltanto, in casi eccezionali e ove debitamente motivato**, integrare tale direttiva stabilendo requisiti basati sui prodotti incentrati sull'imballaggio di prodotti specifici [...] **se tale requisito non duplica in alcun modo i requisiti a norma della direttiva 94/62/CE e risulta importante per** [...] ridurre al minimo la quantità di imballaggi utilizzati [...], **o se la progettazione o riprogettazione dei prodotti darà luogo a imballaggi con un minore impatto ambientale e concorrerà effettivamente** a prevenire la produzione di rifiuti nell'Unione.

⁴³ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(22) La sicurezza chimica è un aspetto riconosciuto della sostenibilità dei prodotti. Essa si basa sui pericoli intrinseci che le sostanze chimiche rappresentano per la salute o per l'ambiente in combinazione con un'esposizione specifica o generica ed è disciplinata dalla normativa in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, il regolamento (CE) n. **1272/2008**⁴⁶, **il regolamento (CE) n. 1223/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷, il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸, **il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio**⁴⁹ e la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰. Il presente regolamento non dovrebbe permettere la restrizione delle sostanze sulla base della sicurezza chimica, già disposta da altra normativa dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe neppure permettere la restrizione delle sostanze per motivi di sicurezza alimentare. Il diritto dell'Unione in materia di sostanze chimiche e di prodotti alimentari tuttavia non consente di affrontare, mediante la restrizione di talune sostanze, gli effetti sulla sostenibilità che non sono collegati alla sicurezza chimica o alimentare.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁴⁶ **Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.**

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

⁴⁸ Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

⁴⁹ **Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).**

⁵⁰ **Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).**

Onde superare tale limitazione, il presente regolamento dovrebbe permettere, a determinate condizioni, la restrizione, principalmente per motivi diversi dalla sicurezza chimica o alimentare, delle sostanze presenti nei prodotti o utilizzate nei relativi processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità dei prodotti.

(22 bis) All'atto di elaborare le specifiche di prestazione, la Commissione dovrebbe essere in grado di impedire che le sostanze che ostacolano la circolarità siano incluse in un prodotto. L'individuazione di tali sostanze dovrebbe far parte della valutazione effettuata dalla Commissione prima dell'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile di un determinato gruppo di prodotti e, in tale valutazione, la Commissione dovrebbe ad esempio considerare se una sostanza rende il riutilizzo o il riciclaggio di un prodotto più complicato o se si ripercuote negativamente sulle proprietà del materiale riciclato, ad esempio attraverso il suo colore o odore. Qualora sia già stato stabilito che una sostanza ostacola la circolarità per un gruppo di prodotti, ciò può indicare che essa ostacoli anche la circolarità per altri gruppi di prodotti. L'individuazione e l'eventuale restrizione di una sostanza che ostacola la circolarità dovrebbero altresì far scattare un obbligo di informazione. La Commissione dovrebbe, se del caso, consultare i portatori di interessi e il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile in merito alla determinazione delle sostanze che destano preoccupazione nell'ambito della consultazione relativa alla preparazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile. Il presente regolamento non dovrebbe [...] comportare la duplicazione o la sostituzione delle restrizioni delle sostanze di cui alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹, che ha come obiettivo la protezione della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

⁵¹ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

- (23) Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, gli obblighi di informazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto, come l'impronta ambientale del prodotto o la sua durabilità. Tali obblighi possono imporre **ai fabbricanti** di rendere disponibili le informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a un parametro prescelto, oppure altre informazioni che possano influire sul modo in cui il prodotto è trattato da soggetti diversi dal fabbricante al fine di migliorare le prestazioni rispetto al parametro. A seconda dei casi, gli obblighi di informazione dovrebbero essere stabiliti in aggiunta alle o in sostituzione delle specifiche di prestazione relative allo stesso parametro di prodotto. **Per i gruppi di prodotti pertinenti è opportuno prendere in considerazione specifiche orizzontali nell'ottica di accelerare la transizione verso un'economia circolare.** Se un atto delegato contiene obblighi di informazione, esso dovrebbe indicare il metodo per rendere disponibili le informazioni richieste, prevedendone ad esempio l'inserimento in un sito web ad accesso libero, nel passaporto del prodotto o nell'etichetta del prodotto. Gli obblighi di informazione servono per indurre il cambio di comportamento necessario ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. Fornendo agli acquirenti e alle autorità pubbliche elementi solidi per confrontare i prodotti in base alla loro sostenibilità ambientale, gli obblighi di informazione dovrebbero orientare i consumatori e le autorità pubbliche verso scelte più sostenibili.
- (24) Gli atti delegati che contengono obblighi di informazione possono anche determinare le classi di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto, in modo da facilitare il confronto tra prodotti sulla base del parametro. Le classi di prestazione dovrebbero permettere di differenziare i prodotti in base alla loro sostenibilità relativa e potrebbero essere utilizzate sia dai consumatori che dalle autorità pubbliche. Esse sono pertanto intese a orientare il mercato verso prodotti più sostenibili.

(25) Le informazioni sulla presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione sono un elemento fondamentale per individuare e promuovere i prodotti sostenibili. La composizione chimica dei prodotti ne determina in larga misura le funzionalità e l'impatto, come pure le possibilità di riutilizzo o di recupero una volta divenuti rifiuti. La strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili⁵² invita a ridurre al minimo la presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione e ad assicurare la disponibilità di informazioni sul contenuto chimico e sull'uso sicuro, introducendo obblighi di informazione e tracciando, nel ciclo di vita dei materiali e dei prodotti, la presenza delle sostanze che destano preoccupazione.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³ e altra normativa vigente in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1223/2009, garantiscono già la comunicazione dei pericoli per la salute o per l'ambiente presentati da alcune sostanze che destano preoccupazione, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela. Gli utilizzatori di sostanze e miscele dovrebbero poter fruire delle informazioni sulla sostenibilità che non riguardano principalmente i pericoli per la salute o per l'ambiente. Anche gli utilizzatori di prodotti diversi dalle sostanze o dalle miscele, come pure i gestori dei rifiuti di tali prodotti, dovrebbero ricevere informazioni sulla sostenibilità, comprese quelle che riguardano principalmente i pericoli posti dalle sostanze chimiche per la salute o per l'ambiente. Il presente regolamento dovrebbe quindi consentire l'introduzione di obblighi di tracciamento e di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, compresa la presenza di sostanze che destano preoccupazione nei prodotti durante tutto il ciclo di vita, anche ai fini della loro decontaminazione e del loro recupero una volta divenuti rifiuti. Tale quadro dovrebbe mirare a disciplinare progressivamente [...] le sostanze che destano preoccupazione presenti in tutti i prodotti inclusi nei piani di lavoro che definiscono [...] **l'elenco dei gruppi di prodotti da considerare prioritari ai fini delle specifiche di progettazione ecocompatibile. Tali obblighi di tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione dovrebbero essere inclusi per impostazione predefinita nei casi in cui debba essere stabilito un obbligo di informazione a norma del presente regolamento, dopo aver proceduto a una pertinente valutazione d'impatto e a una pertinente consultazione dei**

⁵² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "*Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche*" (COM(2020) 667 final).

⁵³ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

portatori di interessi e degli esperti sulle specifiche di progettazione ecocompatibile. Allo stesso tempo, gli obblighi di tracciamento delle sostanze potrebbero, in alcune circostanze, comportare oneri amministrativi elevati. L'obbligo relativo alle sostanze che destano preoccupazione dovrà sempre essere specificato in maniera tale da garantire il rispetto dei criteri applicabili alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Affinché la Commissione possa garantire che gli obblighi di informazione sulle sostanze che destano preoccupazione conseguano tale obiettivo, e che gli obblighi non comportino un impatto negativo sproporzionato dal punto di vista amministrativo sugli operatori economici, la Commissione dovrebbe poter operare una distinzione tra le sostanze che destano preoccupazione e, ad esempio, stabilire termini più lunghi per la messa in applicazione degli obblighi di informazione su talune sostanze che destano preoccupazione e, in casi debitamente giustificati, prevedere deroghe agli obblighi. Una deroga basata sulla fattibilità tecnica può applicarsi nei casi in cui la presenza di una sostanza in un prodotto non possa essere verificata mediante le tecnologie attualmente disponibili. Per tali motivi potrebbe essere pertinente anche la fissazione di soglie.

(25 bis) Nel fissare le soglie per gli obblighi di informazione sulle sostanze che destano preoccupazione e i limiti di concentrazione per le restrizioni delle sostanze nei prodotti interessati, la Commissione dovrebbe tenere conto delle soglie e dei limiti di concentrazione esistenti a norma del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) n. 1272/2008 e del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché di altre normative settoriali relative ai prodotti. Se del caso, la Commissione dovrebbe allineare le soglie o i limiti di concentrazione per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

(25 ter) Nello stabilire la data di applicazione dei primi atti delegati che stabiliscono specifiche per la progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che gli Stati membri devono adeguare le misure nazionali, non da ultimo quelle relative alla vigilanza del mercato.

(26) Tra gli obblighi di informazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbe figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto del prodotto. Il passaporto del prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti nell'intera catena del valore, e la sua disponibilità dovrebbe migliorare sensibilmente la tracciabilità da un punto all'altro della catena del valore di un prodotto. Il passaporto del prodotto dovrebbe tra l'altro aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso alle informazioni sui prodotti di loro interesse, consentire **agli** operatori economici **e ad altri attori** della catena del valore, quali riparatori o riciclatori, di accedere alle informazioni utili e permettere alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni. A tal fine il passaporto del prodotto non dovrebbe sostituire ma affiancare le forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o nell'etichetta. Il passaporto del prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per trasmettere informazioni su altri aspetti della sostenibilità applicabili al gruppo di prodotti in causa a norma di altra legislazione dell'Unione.

(26 bis) Nel determinare, negli atti delegati che stabiliscono specifiche di progettazione ecocompatibile, il periodo per il quale il passaporto del prodotto deve rimanere disponibile, è opportuno prendere in considerazione la durata del ciclo di vita dello specifico gruppo di prodotti per garantire che le informazioni sul prodotto rimangano disponibili anche per le operazioni di fine vita, se del caso tenendo conto degli oneri amministrativi per gli operatori economici.

(26 ter) A soggetti quali fabbricanti, riparatori, ricondizionatori e altri operatori economici, ma anche le autorità nazionali competenti, può essere concesso il diritto di aggiornare il passaporto del prodotto. Gli operatori economici che riparano, migliorano o ricondizionano un prodotto dopo la sua immissione sul mercato dovrebbero ad esempio, se del caso, avere il diritto di aggiornare il passaporto del prodotto al fine di fornire informazioni più precise. L'operatore economico dovrebbe garantire che ogni versione precedente del passaporto del prodotto sia conservata separatamente e rimanga accessibile. Le autorità nazionali competenti potrebbero avere il diritto di aggiornare il passaporto del prodotto, ad esempio in situazioni in cui un prodotto non è più conforme.

(27) Per tener conto della natura e del mercato del prodotto, le informazioni da includere nel passaporto dovrebbero essere attentamente esaminate caso per caso in sede di definizione delle regole per ciascun prodotto. Per ottimizzare l'accesso alle informazioni che vi sono contenute tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale, il passaporto del prodotto deve essere concepito e attuato in modo da consentire un accesso differenziato alle informazioni in funzione del tipo di informazione e della tipologia di portatore di interessi. Analogamente, per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto del prodotto dovrebbe essere specifico per l'articolo, il lotto o il modello di prodotto, in funzione, ad esempio, della complessità della catena del valore, delle dimensioni, della natura o dell'impatto dei prodotti in questione. **La valutazione d'impatto effettuata in sede di preparazione dell'atto delegato che stabilisce specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbe analizzare i costi e i benefici della definizione di obblighi di informazione attraverso passaporti di prodotti a livello di modello, lotto o articolo. Per "modello" si intende generalmente una versione di un prodotto in cui tutte le unità condividono le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per le specifiche di progettazione ecocompatibile e lo stesso identificativo del modello; per "lotto" si intende solitamente un sottoinsieme di un modello specifico composto di tutti i prodotti fabbricati in uno specifico stabilimento di fabbricazione in un determinato momento; e per "elemento" si intende solitamente una singola unità di un modello. Nella misura in cui il passaporto del prodotto si basa su norme non gratuite, la valutazione d'impatto dovrebbe inoltre valutare se ciò sia adeguato e come evitare costi sproporzionati per le PMI.**

(27 bis) Il diritto dell'Unione stabilisce già vari obblighi di informazione per i prodotti e istituisce sistemi per mettere tali informazioni a disposizione degli operatori economici e dei consumatori. Ove possibile, la Commissione dovrebbe mirare a garantire la coerenza e a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici a causa della potenziale duplicazione degli obblighi di comunicazione previsti da altre normative dell'Unione nonché degli obblighi di informazione previsti dal presente regolamento. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di collegare gli obblighi di informazione ai sensi del presente regolamento ad altri obblighi di informazione esistenti ai sensi del diritto dell'UE, come l'obbligo di fornire schede di dati di sicurezza per le sostanze e le miscele a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. Ove possibile, la Commissione dovrebbe anche collegare il passaporto del prodotto alle banche dati e agli strumenti dell'Unione esistenti, quali EPREL o SCIP.

(28) Al fine di garantire l'interoperabilità, è opportuno specificare i tipi di supporti dati consentiti. Per lo stesso motivo, il supporto dati e l'identificativo univoco del prodotto dovrebbero essere rilasciati conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento, alla luce dei progressi tecnici o scientifici, mediante la sostituzione o l'aggiunta di norme in conformità delle quali è possibile rilasciare il supporto dati e gli identificativi univoci. In questo modo si dovrebbero assicurare la possibilità per tutti gli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e la compatibilità dell'identificativo univoco con componenti esterni quali i dispositivi di scansione.

- (29) Per non ritardare inutilmente l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile diverse dal passaporto del prodotto o per assicurare l'attuazione efficace del passaporto, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali non sono disponibili specifiche tecniche relative ai requisiti essenziali per la progettazione tecnica e per il funzionamento del passaporto del prodotto. Analogamente, onde evitare oneri amministrativi superflui per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali altra legislazione dell'Unione prevede già un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni sul prodotto che consente ai soggetti nella catena del valore di accedere alle informazioni pertinenti e facilita la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti. Le deroghe dovrebbero essere riesaminate periodicamente tenendo conto dell'ulteriore disponibilità di specifiche tecniche.
- (30) L'identificazione univoca dei prodotti è un elemento fondamentale per consentire la tracciabilità nella catena di fornitura. Il passaporto del prodotto pertanto dovrebbe essere associato a un identificativo unico del prodotto. Inoltre, se del caso, il passaporto dovrebbe consentire di rintracciare i soggetti e gli impianti di fabbricazione relativi al prodotto. Al fine di garantire l'interoperabilità, **il supporto dati**, gli identificativi univoci dell'operatore e **gli identificativi univoci** del sito che consentono la tracciabilità dovrebbero essere rilasciati conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento, alla luce dei progressi tecnici o scientifici, mediante la sostituzione o l'aggiunta di norme per il rilascio **del supporto dati**, degli identificativi univoci dell'operatore **e degli identificativi univoci** del sito. **In questo modo si dovrebbero assicurare la possibilità per tutti gli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e la compatibilità dell'identificativo univoco con componenti esterni quali i dispositivi di scansione.**

- (31) Le informazioni digitalizzate sul prodotto e sul suo ciclo di vita o, se del caso, il passaporto del prodotto dovrebbero essere facilmente accessibili mediante la scansione di un supporto dati, come una filigrana digitale o un codice di risposta rapida (Quick Response, QR). Ove possibile, il supporto dati dovrebbe trovarsi sul prodotto stesso affinché le informazioni rimangano accessibili durante tutto il suo ciclo di vita. Sono tuttavia possibili [...] **deroghe** in funzione della natura, delle dimensioni o dell'uso del prodotto.
- (32) Affinché il passaporto del prodotto sia flessibile, agile e orientato al mercato e si evolva in linea con i modelli imprenditoriali, i mercati e l'innovazione, esso dovrebbe basarsi su un sistema di dati decentrato istituito e mantenuto dagli operatori economici. Ai fini dell'applicazione delle norme e del monitoraggio, può tuttavia essere necessario che le autorità nazionali competenti e la Commissione abbiano accesso diretto a un registro di tutti i supporti dati e gli identificativi univoci associati ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio.
- (33) Per assicurare l'introduzione efficace del passaporto del prodotto, la progettazione tecnica, le prescrizioni in materia di dati e il funzionamento del passaporto del prodotto dovrebbero rispettare una serie di requisiti tecnici essenziali. Le specifiche dovrebbero costituire la base per un'adozione coerente del passaporto del prodotto in tutti i settori. Perché i requisiti essenziali siano attuati efficacemente è opportuno stabilire specifiche tecniche sotto forma di norma armonizzata i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale o, in alternativa, sotto forma di una specifica comune adottata dalla Commissione **mediante atti di esecuzione**. La progettazione tecnica dovrebbe assicurare che il passaporto del prodotto dia accesso ai dati in modo sicuro, nel rispetto delle norme in materia dei dati personali. Il passaporto digitale del prodotto sarà sviluppato nell'ambito di un dialogo aperto con i partner internazionali, in modo tale che le loro opinioni siano prese in considerazione all'atto di elaborare le specifiche tecniche e affinché le specifiche aiutino a eliminare gli ostacoli al commercio dei prodotti più ecologici e a ridurre i costi degli investimenti sostenibili, della commercializzazione e della conformità. Al fine di garantirne l'efficace attuazione, le specifiche e i requisiti tecnici relativi alla tracciabilità in tutta la catena del valore dovrebbero essere elaborati, per quanto possibile, sulla base di un approccio consensuale e del coinvolgimento, dell'adesione e della collaborazione effettiva di svariati soggetti, tra cui organismi di normazione, associazioni di categoria, organizzazioni di consumatori, esperti, ONG e partner internazionali, comprese le economie in via di sviluppo.

(34) Per meglio garantire l'applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, è necessario che le autorità nazionali e la Commissione abbiano accesso diretto a un registro di tutti i supporti dati e gli identificativi univoci associati ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e mantenere un registro di passaporti dei prodotti per conservare tali dati. Se necessario per facilitare ulteriormente la garanzia dell'applicazione, la Commissione dovrebbe, se del caso, specificare le altre informazioni contenute nel passaporto del prodotto che devono essere conservate nel registro.

(34 bis) È opportuno che la Commissione istituisca e mantenga un portale web di facile utilizzo in cui i portatori di interessi, quali i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti interessati, possano avere accesso alle informazioni contenute nei passaporti dei prodotti conformemente ai diritti di accesso differenziato specificati negli atti delegati che stabiliscono specifiche per la progettazione ecocompatibile. Il portale web dovrebbe stabilire un collegamento con le informazioni già conservate dall'operatore economico nel suo passaporto decentrato del prodotto.

(35) Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵.

⁵⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁵⁵ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(36) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è fondamentale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano i prodotti immessi sul mercato dell'Unione, siano essi fabbricati internamente oppure importati. Pertanto, se la Commissione ha istituito un registro, **dovrebbe fare in modo che** le autorità doganali [...] **vi possano** accedere direttamente attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE).../... **A tal fine è opportuno istituire un'interconnessione elettronica.** [...] In questo modo le autorità doganali potrebbero verificare **in modo automatico ed elettronico** l'esistenza di un passaporto per i prodotti importati. **La Commissione dovrebbe garantire che tale sistema non comporti di fatto divieti di importazione per le spedizioni per le quali l'identificativo unico del prodotto del passaporto del prodotto non sia noto agli operatori logistici e non possa essere ottenuto, in particolare mediante consegne postali, espresse e con corriere.**

(37) [...]

(38) Le informazioni contenute nel passaporto del prodotto possono consentire alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio e di effettuare controlli più mirati alle frontiere. Le autorità doganali dovrebbero pertanto essere in grado di recuperare e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e nel relativo registro per adempiere i loro compiti conformemente alla legislazione dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.

⁵⁶ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(39) Per orientare i consumatori verso scelte più sostenibili, le etichette dovrebbero fornire, se imposto dagli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, informazioni che consentano un efficace confronto dei prodotti, ad esempio indicando le classi di prestazione. Per quanto riguarda nello specifico i consumatori, le etichette fisiche possono costituire una fonte supplementare di informazioni presso il luogo di vendita. Esse possono fornire ai consumatori un rapido orientamento visivo per distinguere i prodotti in base alle loro prestazioni rispetto a un parametro di prodotto specifico o a un insieme di parametri di prodotto. Ove opportuno, le etichette fisiche dovrebbero inoltre consentire l'accesso a informazioni supplementari recando riferimenti specifici quali indirizzi di siti web, codici QR dinamici, collegamenti a etichette online o altri mezzi opportuni orientati al consumatore. Nel relativo atto delegato la Commissione dovrebbe stabilire il modo più efficace per esporre le etichette, anche nel caso delle vendite a distanza online, tenendo conto delle implicazioni per i clienti e gli operatori economici e delle caratteristiche dei prodotti. La Commissione può anche disporre che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto.

- (40) Il regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica si applica, parallelamente al presente regolamento, ai prodotti connessi all'energia. [...] **Le** etichette energetiche costituiscono [...] un **valido** strumento [...] per fornire ai consumatori informazioni adeguate sui prodotti connessi all'energia e che le classi di prestazione determinate a norma del presente regolamento dovrebbero, se del caso, essere integrate nell'etichetta come informazioni supplementari di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1369. Se per il prodotto connesso all'energia le informazioni sulle prestazioni rispetto a un parametro non possono essere inserite come informazioni supplementari nell'etichetta energetica creata a norma del regolamento (UE) 2017/1369, la Commissione **dovrebbe, se del caso, poter esigere la creazione di un'etichetta in conformità del presente regolamento anziché dell'etichetta energetica, qualora le informazioni pertinenti sull'etichetta energetica possano essere incluse in tal senso.**[...]
- (41) I consumatori dovrebbero essere protetti dalle informazioni ingannevoli che potrebbero ostacolare la scelta di prodotti più sostenibili. Per questo motivo dovrebbe essere vietata l'immissione sul mercato dei prodotti muniti di un'etichetta che imita le etichette previste dal presente regolamento. **Solo le etichette che riproducono o sono molto simili alla configurazione o alla grafica delle etichette di cui al presente regolamento dovrebbero essere considerate un'imitazione delle etichette.**

(42) Per conseguire nel modo più efficiente possibile gli obiettivi del Green Deal europeo e trattare in primo luogo i prodotti con l'impatto maggiore, la Commissione dovrebbe stabilire un ordine di priorità per i prodotti da disciplinare a norma del presente regolamento e le relative specifiche. La Commissione, sulla base del processo seguito per stabilire le priorità a norma della direttiva 2009/125/CE, dovrebbe adottare un piano di lavoro, di durata non inferiore a tre anni, contenente un elenco dei gruppi di prodotti [...] **considerati prioritari ai fini degli atti delegati che stabiliscono specifiche di progettazione ecocompatibile** e gli aspetti del prodotto per i quali intende adottare atti delegati [...] **che stabiliscano prescrizioni orizzontali**. [...] **Tale elenco dovrebbe essere stabilito in un atto di esecuzione. La Commissione non dovrebbe limitarsi a regolamentare solo i prodotti identificati nell'elenco e la procedura di adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il piano di lavoro non dovrebbe impedire alla Commissione di avviare i lavori sulle specifiche di progettazione ecocompatibile di uno o più gruppi di prodotti. Tale elenco dovrebbe tuttavia fornire ai vari portatori di interessi un grado più elevato di prevedibilità del lavoro previsto dalla Commissione.** La Commissione dovrebbe stabilire le proprie priorità sulla base di una serie di criteri riguardanti in particolare il potenziale contributo degli atti delegati agli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e il loro potenziale di miglioramento degli aspetti del prodotto prescelti, senza che ciò comporti costi sproporzionati per il pubblico e per gli operatori economici, **contribuendo alla resilienza e alla competitività economiche dell'Unione. Inoltre, prima di proporre requisiti per i prodotti intermedi, la Commissione dovrebbe valutare se esista un rischio di concorrenza sleale tra i prodotti finali fabbricati nell'Unione e quelli fabbricati al di fuori dell'Unione.** Alla luce della loro importanza per il conseguimento degli obiettivi energetici dell'Unione, i piani di lavoro dovrebbero prevedere una quantità sufficiente di azioni relative ai prodotti connessi all'energia. **Gli esperti designati dagli Stati membri dovrebbero essere consultati anche attraverso il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile, nonché attraverso il forum sulla progettazione ecocompatibile, che riunisce anche i portatori di interessi, compresi gli attori dei modelli imprenditoriali circolari.** [...] Data la complementarità tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2017/1369 sui prodotti connessi all'energia, [...] **la Commissione dovrebbe adoperarsi per allineare i calendari del piano di lavoro di cui al presente regolamento e di quello previsto a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369[...]. I gruppi di prodotti che, ai sensi del diritto dell'Unione, sono già soggetti a disposizioni esaustive che comprendono anche prescrizioni ambientali specifiche non dovrebbero essere considerati prioritari ai fini dell'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile.**

(43) [...] **Laddove altri regolamenti più specifici per prodotto consentano alla Commissione di adottare atti delegati che disciplinano la sostenibilità ambientale e tali atti delegati siano stati adottati, il presente regolamento dovrebbe intervenire solo in casi eccezionali in modo complementare. A titolo esemplificativo, il presente regolamento non dovrebbe stabilire le specifiche per i prodotti finali da costruzione [...] quando [...] i requisiti di sostenibilità ambientale di tali prodotti sono già stati elaborati a norma del regolamento [...] sui prodotti da costruzione⁵⁷ [...]. Solo in casi eccezionali in cui i requisiti di cui al regolamento sui prodotti da costruzione sono insufficienti o inefficaci e non possono essere modificati o integrati a norma del regolamento sui prodotti da costruzione entro un periodo di tempo ragionevole, il presente regolamento dovrebbe poter intervenire in modo complementare sui prodotti da costruzione, a condizione che i costi amministrativi connessi, anche in conseguenza del fatto che gli operatori economici potrebbero essere soggetti a due procedure di valutazione della conformità, siano ragionevoli. Per evitare che gli operatori economici siano soggetti a una duplicazione o a un potenziale conflitto tra requisiti o atti delegati, la Commissione, prima di elaborare tali requisiti complementari a norma del regolamento sui prodotti da costruzione, dovrebbe valutare se l'atto delegato già adottato a norma del presente regolamento possa essere abrogato o modificato in modo che i requisiti siano invece inclusi in una misura adottata a norma del regolamento sui prodotti da costruzione.** Nel formulare i piani di lavoro **ai sensi del presente regolamento**, la Commissione dovrebbe **comunque** tenere conto del fatto che, in linea con la prassi attuale, per i prodotti connessi all'energia che sono anche prodotti da costruzione [il regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] farà prevalere i requisiti di sostenibilità stabiliti dal presente regolamento. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per gli apparecchi per il riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, gli apparecchi per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici (esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici). In relazione a questi prodotti, il [regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] può intervenire [...] **solo** in modo complementare, [...] per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, tenendo conto anche di altra legislazione dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, i prodotti a bassa tensione e i macchinari.

⁵⁷ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

(44) Al fine di incentivare l'autoregolamentazione quale valida alternativa agli approcci normativi, il presente regolamento dovrebbe, [...] **sulla base dell'esperienza acquisita** con la direttiva 2009/125/CE, prevedere la possibilità per l'industria di presentare misure di autoregolamentazione, **a condizione che il livello di ambizione di tali misure sia in linea con gli obiettivi del presente regolamento.** La Commissione dovrebbe valutare le misure di autoregolamentazione proposte dall'industria, unitamente alle informazioni e alle prove presentate dai firmatari, anche alla luce degli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale e della necessità di garantire la coerenza con il diritto dell'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare e aggiornare un atto che elenchi le misure di autoregolamentazione considerate valide alternative [...] **prima dell'adozione di** un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile. È opportuno, per esempio in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti, che la Commissione possa esigere una versione riveduta della misura di autoregolamentazione ogniqualvolta lo ritenga necessario. Dopo che una misura di autoregolamentazione è elencata in un atto di esecuzione, gli operatori economici hanno la legittima aspettativa che la Commissione **consideri anzitutto il contenuto di tale misura prima di proporre** [...] un atto delegato che definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il gruppo di prodotti. Non è tuttavia escluso che la Commissione possa adottare specifiche di progettazione ecocompatibile [...], applicabili anche **ad alcuni o a tutti i** prodotti oggetto di una misura di autoregolamentazione riconosciuta, per gli aspetti del prodotto non contemplati dalla misura. Se ritiene che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri stabiliti nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe eliminarla dall'atto di esecuzione che elenca le misure di autoregolamentazione riconosciute. Successivamente è possibile stabilire, in conformità del presente regolamento, le specifiche di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti precedentemente contemplati dalla misura di autoregolamentazione.

(45) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) potrebbero trarre grandi benefici da un aumento della domanda di prodotti sostenibili, ma potrebbero anche incorrere in costi e difficoltà a causa di alcune prescrizioni. **Nell'elaborare le specifiche di progettazione ecocompatibile ai sensi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'impatto delle specifiche sulle PMI attive nel pertinente settore di prodotti.** Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nei rispettivi settori di competenza, fornire informazioni adeguate, **compresi orientamenti**, assicurare una formazione mirata e specializzata ed erogare assistenza e sostegno specifici, anche sotto il profilo finanziario, alle PMI attive nella fabbricazione di prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Tale intervento è **particolarmente importante per i gruppi di prodotti in cui la presenza di PMI è pertinente e** dovrebbe consistere, ad esempio, nel calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti e nell'attuazione tecnica del passaporto del prodotto. **La Commissione dovrebbe inoltre fornire alle PMI informazioni facilmente accessibili sul sostegno finanziario e sui programmi disponibili.** L'intervento degli Stati membri dovrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

(46) La distruzione dei prodotti di consumo invenduti, quali prodotti tessili [...], da parte degli operatori economici sta diventando un problema ambientale diffuso in tutta l'Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online. Si tratta di una perdita di risorse economiche preziose, in quanto i beni sono prodotti, trasportati e successivamente distrutti senza mai essere utilizzati per lo scopo previsto. È dunque necessario, nell'interesse della tutela dell'ambiente, che il presente regolamento istituisca un quadro per prevenire la distruzione dei prodotti **di consumo** invenduti destinati in primo luogo ai consumatori conformemente alla direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸, compresi i prodotti che sono stati restituiti dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹[...] **o di qualsiasi diritto commerciale di recesso offerto dall'operatore economico, cercando in tal modo di limitare il numero di prodotti inutilizzati e idonei all'uso che vengono distrutti. I prodotti che sono stati restituiti e che non possono essere rivenduti a causa dello stato del prodotto e che non sono adatti alla rifabbricazione, al ricondizionamento, alla preparazione per il riutilizzo o alla donazione, non dovrebbero costituire un prodotto di consumo invenduto ai sensi del presente regolamento. Il concetto di distruzione di cui al presente regolamento dovrebbe comprendere le ultime tre attività relative alla gerarchia dei rifiuti definite nella direttiva 2008/98/CE: riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. Inoltre, la rifabbricazione e la preparazione per il riutilizzo non dovrebbero essere considerate distruzione. Sebbene il riciclaggio sia un'importante attività di trattamento dei rifiuti per un'economia circolare, è irragionevole che i prodotti siano fabbricati solo per essere immediatamente riciclati, il che spiega l'inclusione del riciclaggio nel concetto di distruzione.** [...] **La prevenzione della distruzione** ridurrà l'impatto ambientale di tali prodotti limitando la produzione di rifiuti e disincentivando la sovrapproduzione. Dato che diversi Stati membri hanno introdotto una legislazione nazionale sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti, creando in tal modo distorsioni del mercato, sono necessarie regole armonizzate su questa pratica affinché i

⁵⁸ Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

⁵⁹ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

distributori, i dettaglianti e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse regole e agli stessi incentivi in tutti gli Stati membri.

(46 bis) Gli operatori economici dovrebbero adottare le misure necessarie per evitare di doversi disfare di prodotti di consumo invenduti idonei all'uso. Ciò dovrebbe includere solo misure tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti stabilisce norme per vietare l'esportazione di prodotti verso paesi terzi con il falso pretesto di venderli o donarli per l'uso, quando tali prodotti sono invece destinati alla distruzione.

(46 ter) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come in contraddizione con l'ordine della gerarchia dei rifiuti definito nella direttiva 2008/98/CE.

(46 quater) agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di introdurre o mantenere misure nazionali per quanto riguarda la distruzione dei prodotti di consumo invenduti per prodotti che non sono soggetti a divieto diretto o non sono ancora contemplati da un atto di esecuzione che stabilisce un divieto, a condizione che tali misure siano in linea con il diritto dell'UE.

(47) Per disincentivare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti e generare ulteriori dati sull'entità di tale pratica, il presente regolamento dovrebbe introdurre un obbligo di trasparenza per gli operatori economici che detengono prodotti di consumo nell'Unione, **ad eccezione delle piccole e medie imprese**, imponendo loro di divulgare informazioni sul numero di prodotti di consumo invenduti di cui si disfano ogni anno. **L'obbligo dovrebbe iniziare ad applicarsi alle medie imprese quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Nel determinare l'ambito di applicazione dell'obbligo di trasparenza, si dovrebbero trovare orientamenti nel riferimento al termine "disfarsi" nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.**

L'operatore economico dovrebbe indicare il tipo o la categoria del prodotto, i motivi per cui se ne disfa e lo consegna perché sia sottoposto a successive operazioni di trattamento dei rifiuti. Se da un lato gli operatori economici dovrebbero essere liberi di determinare le modalità di divulgazione di tali informazioni in modo adeguato al loro contesto imprenditoriale, dall'altro si dovrebbe considerare buona prassi, ove applicabile, includere le informazioni necessarie [...] **nella rendicontazione di sostenibilità** conformemente all'articolo 19 bis **o 29 bis** della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰. **Nel preparare l'atto di esecuzione sulle modalità e sul formato della divulgazione delle informazioni, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di evitare un onere amministrativo sproporzionato per gli operatori economici, considerando in particolare la possibilità di avvalersi degli obblighi di comunicazione esistenti nel diritto dell'Unione. Gli operatori economici dovrebbero inoltre comunicare le misure adottate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.**

⁶⁰ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(47 bis) Oltre a disincentivare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti, il presente regolamento dovrebbe introdurre la logica del divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti nell'Unione, tenuto conto del fatto che, a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, il diritto di proprietà e la libertà d'impresa non sono prerogative assolute e, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la tutela dell'ambiente è un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione dell'esercizio di tali diritti, purché la restrizione non costituisca un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa di tali diritti. Nello specifico, i volumi di produzione inutilmente elevati e la breve fase d'uso dei prodotti tessili, dei quali l'abbigliamento rappresenta la quota maggiore di consumo nell'UE, determinano un impatto ambientale significativo, come descritto nella comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari"⁶¹. In base alle informazioni disponibili, tra i prodotti distrutti figurano prodotti tessili, in particolare capi di abbigliamento, di nuova produzione ma invenduti. Sarebbe opportuno attribuire un valore più elevato ai capi di abbigliamento, indossarli più a lungo e dedicarvi una cura maggiore di quanto non comporti l'attuale cultura della moda veloce. Dal punto di vista dell'economia circolare, questo spreco di preziose risorse è palesemente in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento riguardanti il miglioramento della sostenibilità ambientale. È pertanto giustificato vietare la distruzione degli articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento di consumo invenduti, prevedendo al contempo alcune esenzioni specifiche, in virtù delle quali la distruzione degli articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento di consumo invenduti potrebbe ancora essere consentita, segnatamente per motivi di salute e sicurezza o di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di rispettare il requisito di proporzionalità. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di precisare tali esenzioni. Tale divieto non dovrebbe applicarsi alle PMI. Tuttavia, dovrebbe applicarsi alle medie imprese a partire da quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(47 ter) La produzione di prodotti elettronici richiede un uso specifico delle risorse, anche tenuto conto delle materie prime critiche e strategiche utilizzate durante la fabbricazione. Pertanto, è opportuno che i prodotti elettronici siano considerati tra i prodotti prioritari ai fini di una valutazione d'impatto sul divieto di distruzione.

⁶¹ **COM (2022) 141 final.**

(48) Al fine di [...] **garantire condizioni uniformi di esecuzione del divieto di** distruzione **nell'Unione** dei prodotti di consumo invenduti **che non siano articoli di abbigliamento o accessori di abbigliamento,** [...] **è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per precisare il gruppo di prodotti soggetto a tale divieto** [...] da determinare sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, della portata reale di questa pratica, tenendo conto, se del caso, delle informazioni **presentate** [...] dagli operatori economici, **ove disponibili, e degli effetti sull'ambiente causati da tale distruzione** [...]. Affinché tale **divieto** [...] sia proporzionato, la Commissione dovrebbe prevedere deroghe specifiche in base alle quali la distruzione dei prodotti di consumo invenduti possa continuare a essere autorizzata, ad esempio per motivi di salute e sicurezza **o di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.** **Al momento di stabilire le esenzioni relative a situazioni quali il rifiuto di donazioni, la Commissione dovrebbe stabilire una soglia minima di sforzo che le imprese devono rispettare prima che sia consentita la distruzione, per esempio esigendo che siano stati contattati diversi destinatari.** Per monitorare l'efficacia del divieto e disincentivare l'elusione, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a rendere noto il numero di prodotti di consumo invenduti distrutti e i motivi della loro distruzione a norma delle deroghe applicabili. Onde evitare indebiti oneri amministrativi per le **piccole imprese e le microimprese** [...], esse dovrebbero essere dispensate [...] **dall'obbligo di rendere noti i prodotti di consumo invenduti di cui si disfano** e dal divieto di **distruggere** [...] gruppi di prodotti specifici stabiliti negli atti [...] **di esecuzione.** **Inoltre, tali disposizioni dovrebbero applicarsi alle medie imprese a partire da quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.** [...]

(48 bis) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto prima di elaborare qualsiasi atto di esecuzione che introduca un divieto di distruggere prodotti di consumo invenduti, che tenga conto dell'impatto sull'ambiente, sui consumatori, sui fabbricanti e su altri operatori economici, comprese le PMI.

(48 ter) È importante che la Commissione, al momento di stabilire l'ordine di priorità dei prodotti che devono essere oggetto del divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti, consulti il forum sulla progettazione ecocompatibile e il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile.

(49) Gli operatori economici, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento, in modo da garantire la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e migliorarne la sostenibilità. Gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie affinché siano messi a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione del medesimo.

(50) Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, [...] **ha la responsabilità di eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile o di farla eseguire per proprio conto.**

(51) Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è necessario assicurare che i prodotti provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione del medesimo, siano essi importati come prodotti, componenti o prodotti intermedi. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È opportuno pertanto prevedere che gli importatori si assicurino che i prodotti da essi immessi sul mercato sono conformi a tali prescrizioni e che la marcatura CE e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori assicurino, se del caso, la disponibilità di un passaporto per tali prodotti.

- (52) Al momento dell'immissione di un prodotto sul mercato, l'importatore dovrebbe indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, il proprio indirizzo postale e [...] i mezzi elettronici di comunicazione mediante i quali può essere contattato. Dovrebbero essere previste eccezioni se le dimensioni del prodotto non consentono di indicare tali informazioni. Tra le eccezioni è compreso il caso in cui l'importatore sarebbe costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il nome e l'indirizzo sul prodotto o il caso in cui il prodotto è troppo piccolo per potervi apporre tali informazioni.
- (53) Poiché mette il prodotto a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore l'ha immesso sul mercato, il distributore dovrebbe agire con la dovuta attenzione in relazione alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili. Il distributore dovrebbe assicurare che la sua manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla conformità del prodotto alle prescrizioni del presente regolamento o degli atti delegati adottati in applicazione del medesimo.
- (54) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato e al ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità dei prodotti, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto.
- (55) Poiché il rivenditore offre il prodotto in vendita, noleggio o locazione-vendita, oppure espone il prodotto a clienti o installatori, è necessario che garantisca ai suoi clienti, **compresi i potenziali clienti**, di poter accedere in modo efficace alle informazioni richieste a norma del presente regolamento, anche in caso di vendita a distanza. In particolare, il presente regolamento dovrebbe imporre ai rivenditori di rendere accessibile il passaporto del prodotto ai loro clienti, **compresi i potenziali clienti**, ed esporre le etichette in modo chiaro, in linea con le prescrizioni applicabili. Il rivenditore dovrebbe rispettare tale obbligo ogniqualvolta il prodotto è offerto a noleggio.

(56) Per facilitare la scelta di prodotti più sostenibili, l'etichetta, ove necessaria, dovrebbe essere esposta in modo chiaramente visibile e identificabile. Dovrebbe essere identificabile come etichetta relativa al prodotto, senza che il cliente debba leggere il nome della marca e il numero del modello sull'etichetta. L'etichetta dovrebbe attirare l'attenzione del cliente che osserva i prodotti esposti. Affinché l'etichetta sia accessibile ai clienti che stanno valutando se effettuare un acquisto, sia il distributore che l'operatore economico responsabile dovrebbero esporla ogniqualvolta pubblicizzano il prodotto, anche in caso di vendita a distanza, compresa la vendita online. **Essi dovrebbero prestare particolare attenzione ad evitare di confondere o indurre in errore i clienti esponendo, su un prodotto per il quale è richiesta un'etichetta a norma del presente regolamento, altre etichette che facciano riferimento alle stesse informazioni. Le altre etichette non sarebbero ritenute fonte di confusione o ingannevoli qualora esse siano imposte da altre normative, e potrebbero continuare a essere esposte così come imposto da tali normative. Né il marchio Ecolabel UE né altri marchi ambientali EN ISO 14024 di tipo I riconosciuti ufficialmente a livello nazionale o regionale dovrebbero essere ritenuti ingannevoli.**

- (57) L'importatore o il distributore che immette sul mercato un prodotto contemplato da un atto delegato adottato a norma del presente regolamento con il nome o il marchio dell'importatore o del distributore, o che modifica il prodotto, **prima che sia stato messo in servizio**, in un modo che potrebbe incidere sulla conformità al presente regolamento o all'atto delegato pertinente, dovrebbe essere considerato il fabbricante e assumersi gli obblighi in capo al fabbricante.
- (58) I mercati online svolgono un ruolo fondamentale nella catena di fornitura, in quanto permettono agli operatori economici di raggiungere un gran numero di clienti. Dato il loro importante ruolo di intermediazione nella vendita di prodotti tra operatori economici e clienti, i mercati online dovrebbero assumersi la responsabilità di contrastare la vendita di prodotti non conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile e dovrebbero cooperare con le autorità di vigilanza del mercato. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶² definisce il quadro generale del commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il regolamento [...] **(UE) 2022/2065** [...] ⁶³ disciplina le competenze e responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti che non sono conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Sulla base di tale quadro generale è opportuno adottare prescrizioni specifiche per contrastare in modo efficace la vendita online di prodotti non conformi.

⁶² Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁶³ [...] **Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).**

- (59) È essenziale che i mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato. Ai prestatori di servizi della società dell'informazione è imposto un obbligo di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁴ in relazione ai prodotti disciplinati da tale regolamento, compresi i prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Per migliorare ulteriormente la cooperazione volta a contrastare i contenuti illegali connessi ai prodotti non conformi, il presente regolamento dovrebbe prevedere obblighi concreti per mettere in pratica tale cooperazione nei mercati online. Ad esempio, le autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la vigilanza dei mercati online, al fine di individuare i prodotti non conformi venduti online. Affinché tali strumenti siano operativi, i mercati online dovrebbero concedere l'accesso alle proprie interfacce. Le autorità di vigilanza del mercato potrebbero anche dover recuperare dati dai mercati online.
- (60) L'articolo 14[...] del regolamento (UE) 2019/1020 conferisce alle autorità di vigilanza del mercato il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, di imporre la rimozione da un'interfaccia online dei contenuti relativi ai prodotti non conformi [...]. I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato dall'articolo 14[...] del regolamento (UE) 2019/1020 si applicano anche al presente regolamento. Per garantire un'efficace vigilanza del mercato a norma del presente regolamento ed evitare la presenza di prodotti pericolosi sul mercato dell'Unione, tale potere dovrebbe tuttavia applicarsi in tutti i casi necessari e proporzionati e anche per i prodotti che presentano un rischio non grave. Tale potere dovrebbe essere esercitato conformemente all'[articolo [...]9] del [...] **regolamento (UE) 2022/2065**.

⁶⁴ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

- (61) Assicurare la tracciabilità di un prodotto nell'intera catena di fornitura facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato, che consiste nel rintracciare gli operatori economici che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate.
- (62) Al fine di accelerare e agevolare la verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici responsabili, se necessario, di mettere a disposizione delle autorità **nazionali** competenti e della Commissione parti specifiche della documentazione tecnica in formato digitale. In questo modo le autorità nazionali competenti dovrebbero poter accedere a tali informazioni senza alcuna richiesta previa, continuando nel contempo a garantire la protezione dei segreti commerciali **e dei diritti di proprietà intellettuale**. In linea di principio, tra i possibili mezzi per rendere disponibili tali informazioni in formato digitale dovrebbe figurare il passaporto del prodotto o il loro inserimento nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2017/1369 o su un sito web dell'operatore economico. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare il diritto delle autorità nazionali competenti di accedere, su richiesta, ad altre parti della documentazione tecnica.

(63) [...]

(64) Al fine di migliorare le specifiche di progettazione ecocompatibile in futuro e aumentare la fiducia degli utilizzatori finali, individuando e correggendo gli scostamenti tra l'energia consumata durante l'uso e altri parametri di prestazione misurati in condizioni di prova e durante il funzionamento effettivo, la Commissione dovrebbe avere accesso **a informazioni rese anonime relative** al consumo effettivo di energia dei prodotti durante l'uso e, se del caso, ad altri parametri di prestazione. A tal fine è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti **delegati** [...] al fine di integrare il presente regolamento imponendo ai singoli prodotti, analogamente a quanto avviene per i veicoli stradali, di determinare il proprio consumo energetico durante l'uso e altri parametri di prestazione pertinenti e di visualizzarli all'utilizzatore finale. Per i prodotti connessi a Internet è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti **delegati** [...] al fine di integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici di raccogliere a distanza **e rendere anonimi** i dati generati durante l'uso e di comunicarli alla Commissione, in quanto è indispensabile rilevare le prestazioni dei prodotti e informarne il pubblico. Per i prodotti le cui prestazioni durante l'uso dipendono fortemente anche dalle condizioni climatiche o geografiche, dovrebbero essere raccolte, rese anonime e comunicate anche informazioni climatiche o geografiche.

(64 bis) Al fine di contribuire ad agevolare la verifica della conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, anche per agevolare la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato, la Commissione dovrebbe avere il potere di imporre ai soggetti operanti nella catena di fornitura, ove debitamente giustificato, di fornire informazioni sulle loro forniture, quali la quantità e il tipo o la composizione chimica dei materiali utilizzati o il processo di produzione impiegato, o informazioni sulle condizioni di fornitura dei loro servizi. Dovrebbe inoltre essere possibile consentire ai fabbricanti di avere accesso ai documenti relativi a tali informazioni o agli impianti stessi dei soggetti operanti nella catena di fornitura per poter accedere direttamente e autonomamente alle informazioni necessarie qualora tali soggetti non forniscano le informazioni richieste entro un termine ragionevole. La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di consentire agli organismi notificati e alle autorità nazionali di verificare la correttezza delle informazioni relative alle attività dei soggetti operanti nella catena di fornitura.

(65) Al fine di assicurare l'applicazione efficace e armonizzata delle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento, anche per quanto riguarda aspetti quali il consumo di energia o l'efficienza energetica, la durabilità, l'affidabilità e il contenuto riciclato, la conformità a tali specifiche dovrebbe essere misurata utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Negli atti delegati che stabiliscono le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti dovrebbero figurare, in linea di principio, le specifiche relative alle prove, alle misurazioni o ai calcoli necessari per stabilire o verificare la conformità. È inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti **delegati** [...] imponendo l'uso di strumenti [...] **digitali** che tengano conto dei requisiti di calcolo applicabili in modo da assicurare l'applicazione armonizzata di tali requisiti. **La Commissione dovrebbe mettere a disposizione tali strumenti dopo un periodo di prove interne e dovrebbe stabilire le condizioni atte a garantire il corretto funzionamento e le misure correttive in caso di malfunzionamento.**

- (66) Affinché le specifiche di progettazione ecocompatibile producano gli effetti desiderati, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni generali e ad ampio raggio, applicabili a tutti i prodotti oggetto di specifiche di progettazione ecocompatibile, che vietino l'elusione delle specifiche. È pertanto opportuno vietare qualsiasi pratica che comporti un'alterazione ingiustificata delle prestazioni del prodotto durante le prove di conformità o entro un breve periodo di tempo dopo la messa in servizio del prodotto, risultando in una prestazione dichiarata che travisa le prestazioni effettive del prodotto durante l'uso.
- (67) Se del caso, gli atti delegati che stabiliscono le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti [...] **dovrebbero** rimandare a norme tecniche per **valutare la loro conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile** [...]. Al fine di assicurare che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Dopo che il riferimento a una tale norma è stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵ e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, i prodotti ad essa conformi, per i quali sono state adottate specifiche di progettazione ecocompatibile in applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere considerati conformi alle specifiche nella misura in cui sono disciplinati dalla norma armonizzata. Analogamente, i metodi di prova, misurazione o calcolo che sono conformi alle norme armonizzate dovrebbero essere considerati conformi ai requisiti in materia di prova, misurazione e calcolo stabiliti nei pertinenti atti delegati che stabiliscono le specifiche di progettazione ecocompatibile, nella misura in cui sono disciplinati dalle pertinenti norme armonizzate.

⁶⁵ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(68) **Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento e in assenza di norme armonizzate, il ricorso a specifiche comuni adottate come atti di esecuzione a norma del presente regolamento, a condizione che nel farlo si rispettino debitamente il ruolo e le funzioni delle organizzazioni di normazione,** dovrebbe fungere da soluzione di ripiego **eccezionale** per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile, ad esempio quando il processo di normazione è bloccato **o quando vi sono ritardi nella definizione di norme armonizzate adeguate** [...]. **Se tale ritardo è dovuto alla complessità tecnica della norma in questione, la Commissione dovrebbe tenerne conto prima di prendere in considerazione la definizione di specifiche comuni.** [...] Il ricorso a tale soluzione dovrebbe anche essere possibile se la Commissione ha limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. **È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.** Anche il rispetto delle specifiche comuni dovrebbe conferire la presunzione di conformità.

(68 bis) Al fine di stabilire, nel modo più efficiente possibile, specifiche comuni che contemplino le specifiche di progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe coinvolgere nel processo le parti interessate.

(69) Per consentire agli operatori economici di dimostrare, e alle autorità competenti di verificare, che i prodotti messi a disposizione sul mercato sono conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile adottate a norma del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento stabilendo procedure di valutazione della conformità adeguate e proporzionate alla natura del prodotto e dei parametri di prodotto disciplinati. Per garantire la coerenza con altra legislazione dell'Unione le procedure di valutazione della conformità dovrebbero essere scelte tra i diversi moduli di controllo interno della produzione, ossia quello di cui al presente regolamento e quelli di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶, che vanno dal meno al più severo. Affinché il modulo applicabile sia adeguato e proporzionato alla natura del prodotto e dei parametri del prodotto

⁶⁶ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

disciplinati, la Commissione dovrebbe, ove necessario, adeguare il modulo scelto in funzione di tale natura.

- (70) I fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione UE di conformità per fornire informazioni sulla conformità dei prodotti al presente regolamento. I fabbricanti potrebbero essere tenuti a redigere una dichiarazione UE di conformità anche a norma di altri atti legislativi dell'Unione. Al fine di assicurare un accesso efficace alle informazioni per fini di vigilanza del mercato, dovrebbe essere redatta un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti gli atti dell'Unione. Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori economici, la dichiarazione unica UE di conformità dovrebbe poter consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni di conformità.

- (71) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷ stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità [...] e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai prodotti oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Se per un prodotto sono state adottate specifiche di progettazione ecocompatibile, la marcatura CE dovrebbe indicare la conformità del prodotto al presente regolamento e alle specifiche di progettazione ecocompatibile adottate a norma dello stesso, nella misura in cui si riferiscono al prodotto. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e la relazione con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Considerando che il presente regolamento prevede l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile per un'ampia gamma di prodotti, è opportuno [...] **conferire** alla Commissione il potere di adottare atti **delegati** [...] al fine di [...] **stabilire** disposizioni in materia di [...] marchi di conformità [...] rispetto alle specifiche di progettazione ecocompatibile, allo scopo di garantire la coerenza con le prescrizioni fissate dal diritto dell'Unione applicabili ai prodotti interessati, evitare confusione con altri marchi [...] e ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori economici.
- (72) Alcuni moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE richiedono l'intervento degli organismi di valutazione della conformità. Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, tali organismi dovrebbero essere notificati alla Commissione dalle autorità degli Stati membri.

⁶⁷ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

- (73) Per garantire un livello uniforme di qualità nell'esecuzione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale per quanto riguarda la sua attività. Alle autorità di notifica dovrebbe essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità. Allo scopo di stabilire e monitorare in modo efficace le competenze e l'indipendenza degli organismi richiedenti, ai fini della notifica le autorità di notifica dovrebbero basarsi esclusivamente sullo specifico soggetto giuridico che presenta domanda, senza tener conto delle credenziali delle società controllanti o affiliate. Per lo stesso motivo, esse dovrebbero valutare gli organismi richiedenti alla luce di tutti i requisiti e i compiti di valutazione della conformità pertinenti, basandosi su norme armonizzate per i requisiti e i compiti disciplinati da tali norme.
- (74) Data la centralità del loro ruolo nel garantire l'affidabilità delle valutazioni della conformità per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile, è fondamentale che le autorità di notifica dispongano di personale competente in numero sufficiente e di finanziamenti adeguati per il corretto svolgimento dei loro compiti. [...]

- (75) È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e a pari condizioni di concorrenza e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano ottenere lo status di organismi notificati allo scopo di fornire attività di valutazione della conformità. Le prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi affinché l'organismo notificato mantenga il livello di competenza. Per assicurare l'autonomia dell'organismo notificato, l'organismo e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti alla costante indipendenza dagli operatori economici della catena del valore dei prodotti in relazione ai quali l'organismo è stato notificato e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società controllanti e le affiliate.
- (76) Se l'organismo di valutazione della conformità dimostra di ottemperare ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che è conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
- (77) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione o fanno ricorso a un'affiliata. Affinché i prodotti immessi sul mercato dell'Unione siano conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile, è opportuno che i subappaltatori e le affiliate che assumono la valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento dei compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento.
- (78) Affinché le autorità di notifica stabiliscano e monitorino in modo efficace le competenze e l'indipendenza degli organismi richiedenti, questi ultimi dovrebbero essere e rimanere autonomi. Pertanto alcuni incarichi e processi decisionali, relativi sia alla valutazione della conformità dei prodotti sia ad altre attività interne all'organismo notificato, dovrebbero essere svolti esclusivamente dall'organismo notificato stesso.

- (79) Per facilitare il processo di definizione e monitoraggio delle competenze e dell'indipendenza degli organismi richiedenti, essi dovrebbero **fornire una descrizione di come i pertinenti membri del personale, il loro status e i loro compiti corrispondono ai compiti di valutazione della conformità in relazione ai quali l'organismo intende essere notificato, per esempio sotto forma di** [...] una matrice delle qualifiche, [...] consentendo all'autorità di notifica di valutare più efficacemente l'adeguatezza del personale e la costante autonomia dell'organismo notificato.
- (80) Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare prodotti messi a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per esigere che lo Stato membro notificante adotti misure correttive nel caso in cui un organismo notificato non rispetti o non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento.
- (81) Allo scopo di agevolare e accelerare la procedura di valutazione della conformità e di garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità in modo coerente e senza creare oneri superflui per gli operatori economici.
- (82) Prima della decisione definitiva sul rilascio del certificato di conformità per un prodotto, l'operatore economico che desidera immettere sul mercato il prodotto dovrebbe essere autorizzato a completare la relativa documentazione una sola volta. Tale limitazione è necessaria per evitare che gli organismi notificati possano aiutare i fabbricanti ad apportare modifiche finché il prodotto raggiunge la conformità, il che assimilerebbe il servizio fornito a una consulenza e potrebbe indebolire nella pratica la natura di interesse pubblico insita nei compiti degli organismi notificati. Se del caso, gli organismi notificati dovrebbero anche poter limitare, sospendere o ritirare i certificati [...].

- (83) Per facilitare l'individuazione e la risoluzione dei casi di non conformità degli organismi notificati, dei fabbricanti o dei prodotti, gli organismi notificati dovrebbero trasmettere proattivamente alle autorità di notifica o alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni pertinenti a loro disposizione.
- (84) È indispensabile assicurare un efficace scambio di informazioni tra gli organismi notificati e le autorità di vigilanza del mercato, anche di altri Stati membri. A tal fine è necessario che le autorità di notifica e gli organismi notificati assicurino che venga dato seguito alle richieste di informazioni delle autorità di vigilanza del mercato.
- (85) La Commissione dovrebbe consentire un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati. Per assicurare un'applicazione armonizzata delle specifiche di progettazione ecocompatibile, gli organismi notificati dovrebbero discutere i temi di possibile divergenza e coordinarsi al riguardo. [...].
- (86) Al fine di incentivare i consumatori a compiere scelte sostenibili, in particolare quando i prodotti più sostenibili non sono sufficientemente accessibili dal punto di vista economico, è opportuno introdurre meccanismi quali eco-buoni e tassazione verde. Se gli Stati membri decidono di ricorrere a incentivi per premiare i prodotti con le prestazioni migliori tra quelli per i quali sono state stabilite classi di prestazione mediante atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, salvo diversa indicazione nel pertinente atto delegato tali incentivi dovrebbero riguardare le due classi di prestazione popolate più alte. Gli Stati membri tuttavia non dovrebbero poter vietare l'immissione sul mercato di un prodotto sulla base della sua classe di prestazione. Per lo stesso motivo, è opportuno [...] **conferire** alla Commissione il potere di adottare atti **di esecuzione** [...] al fine di **precisare** [...] a quali parametri di prodotto o relativi livelli di prestazione si riferiscono gli incentivi degli Stati membri, nel caso in cui nell'atto delegato applicabile non sia determinata alcuna classe di prestazione o in cui le classi di prestazione siano stabilite in relazione a una pluralità di parametri di prodotto [...], **nei quali casi la Commissione dovrebbe precisare i parametri interessati dall'incentivo degli Stati membri.** L'introduzione di incentivi da parte degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

(87) Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Per contribuire all'obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un'economia circolare che tutela la salute pubblica e la biodiversità, è opportuno [...] **conferire** alla Commissione il potere di adottare atti **di esecuzione** [...] per imporre, se del caso, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE⁶⁸ e 2014/25/UE⁶⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio di allineare i loro appalti a criteri od obiettivi **minimi** specifici in materia di appalti pubblici verdi che dovranno essere stabiliti negli atti **di esecuzione** [...] adottati in applicazione del presente regolamento. **La Commissione può esigere che gli obiettivi siano raggiunti stabilendo, per esempio, che una percentuale di tutte le procedure di gara concernenti uno specifico gruppo di prodotti rispetti le prescrizioni in materia di appalti pubblici. La percentuale può essere espressa come numero o valore aggregato dei contratti per l'acquisto dei pertinenti prodotti sostenibili rispetto al numero e al valore complessivo dei pertinenti contratti per il settore o i prodotti in questione.** I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti [...] per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non solo quando i prodotti sono acquistati direttamente nell'ambito di appalti pubblici di forniture, ma anche nell'ambito di appalti pubblici di lavori o di servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di criteri od obiettivi obbligatori farà sì che sia sfruttato al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori. **Nell'elaborare atti di esecuzione relativi agli appalti pubblici verdi, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle diverse circostanze geografiche, sociali ed economiche degli Stati membri. Nel valutare gli effetti sulla situazione del mercato, la Commissione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, degli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza e dei migliori prodotti e soluzioni ambientali disponibili sul mercato. Nel valutare la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che le diverse amministrazioni aggiudicatrici nei diversi Stati membri potrebbero avere capacità di bilancio diverse. In casi debitamente giustificati, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter derogare alle prescrizioni, per esempio nei casi in cui, in presenza di un'emergenza, l'applicazione delle prescrizioni determinerebbe un grave impatto negativo sulla salute pubblica.**

⁶⁸ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁶⁹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(87 bis) Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di introdurre o mantenere misure nazionali in materia di appalti pubblici verdi riguardanti gruppi di prodotti per i quali non sono ancora state stabilite prescrizioni in materia di appalti pubblici a norma del presente regolamento e di introdurre prescrizioni nazionali più rigorose riguardanti prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione che stabiliscono prescrizioni in materia di appalti pubblici verdi, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione.

- (88) Far rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile è fondamentale per garantire la parità di concorrenza nel mercato dell'Unione e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. [...] **Il** regolamento (UE) 2019/1020, che definisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, [...] **si applica** ai prodotti per i quali sono elaborate specifiche di progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento, **dal momento che la direttiva 2009/125/CE è inserita nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020** [...]. Al fine di ridurre i livelli problematici di non conformità dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, di prevenire meglio la non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile future e tenendo conto dell'ambito di applicazione più ampio e della maggiore ambizione del presente regolamento rispetto alla direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe **prevedere un ulteriore sostegno che miri** [...] a rafforzare ulteriormente la pianificazione, il coordinamento e il sostegno delle iniziative degli Stati membri e dovrebbe[...] fornire ulteriori strumenti di cui la Commissione possa avvalersi per **contribuire ad** assicurare che le autorità di vigilanza del mercato adottino misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile.
- (89) Al di là delle autorità di vigilanza del mercato, anche le autorità doganali hanno un ruolo importante da svolgere nell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i beni importati e possono servirsi a tal fine del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio⁷⁰.

⁷⁰ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

- (90) Affinché le specifiche di progettazione ecocompatibile siano oggetto di opportuni controlli su scala adeguata, gli Stati membri dovrebbero, **nell'ambito della strategia nazionale globale di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, delineare le attività previste.** [...]
- (91) Le priorità della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento dovrebbero essere individuate sulla base di criteri obiettivi, quali i livelli di non conformità osservati o gli impatti ambientali derivanti dalla non conformità. **Le informazioni sugli impatti ambientali della non conformità possono essere ricavate dalle valutazioni d'impatto che sono alla base delle pertinenti specifiche di progettazione ecocompatibile.** Le attività previste per affrontare le priorità dovrebbero a loro volta essere proporzionate ai fatti che hanno portato le priorità a essere individuate come tali. [...]

- (92) Se si osservano livelli problematici di non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile nonostante il miglioramento della pianificazione, del coordinamento e del sostegno stabilito dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter intervenire **conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020** per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato effettuino controlli su scala adeguata. [...]
- (93) La Commissione, sulla base dei dati inseriti nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, dovrebbe stilare una relazione contenente informazioni sulla natura e sul numero dei controlli effettuati e sui livelli di non conformità rilevati [...] in relazione alle specifiche di progettazione ecocompatibile nei due anni civili precedenti. Le relazioni dovrebbero contenere un confronto tra le attività degli Stati membri e le attività previste, e i parametri di riferimento indicativi per le autorità di vigilanza del mercato.

(94) [...] Considerando che la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti istituita dal regolamento (UE) 2019/1020 è intesa ad affrontare "questioni generali, orizzontali di vigilanza del mercato", il gruppo di cooperazione amministrativa ("ADCO") istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1020 per l'applicazione uniforme del presente regolamento dovrebbe, nell'ambito dei compiti definiti nel regolamento (UE) 2019/1020 o in aggiunta ad essi, al fine di determinare i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari per la vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre la non conformità al presente regolamento, riunirsi a intervalli regolari e individuare le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui occorre tenere conto nelle attività degli Stati membri previste in relazione al presente regolamento nelle loro strategie di vigilanza del mercato, le priorità per l'erogazione del sostegno dell'Unione e le specifiche di progettazione ecocompatibile che sono interpretate in modo disomogeneo e danno luogo a distorsioni del mercato.

(95) [...]

- (96) I prodotti dovrebbero essere immessi sul mercato solo se non presentano rischi. Per rispecchiare meglio la natura delle specifiche di progettazione ecocompatibile e assicurare che le attività di vigilanza del mercato si concentrino sulla non conformità a tali specifiche, ai fini del presente regolamento il prodotto che presenta un rischio dovrebbe essere definito come prodotto che, non rispettando una specifica di progettazione ecocompatibile o a fronte del mancato rispetto di una specifica di progettazione ecocompatibile da parte di un operatore economico responsabile, può incidere negativamente sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati dalle specifiche del caso. Questa definizione più specifica dovrebbe essere utilizzata quando si applicano gli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2019/1020.
- (97) È opportuno prevedere una procedura in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione ai prodotti che presentano un rischio. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato nello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda i suddetti prodotti. A tal fine la clausola di salvaguardia attualmente prevista dalla direttiva 2009/125/CE dovrebbe essere aggiornata e allineata alle procedure di salvaguardia di cui ad altra legislazione di armonizzazione dell'Unione e alla decisione n. 768/2008/CE. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare se le misure nazionali relative ai prodotti non conformi siano giustificate o meno.
- (98) È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di imporre agli operatori economici di adottare misure correttive sulla base dei riscontri della non conformità dei prodotti alle specifiche di progettazione ecocompatibile o della violazione, da parte dell'operatore economico, delle disposizioni relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti o di altre disposizioni destinate all'operatore.

(99) Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁷¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(100) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per: a) specificare le modalità di attuazione dell'interconnessione del registro [...] con il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE; b) stabilire prescrizioni comuni per la configurazione delle etichette; **c) stabilire il piano di lavoro della Commissione; d[...]**) stilare l'elenco delle misure di autoregolamentazione [...]; **e[...]**) stabilire il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui l'operatore economico si è disfatto; **e bis) stabilire eccezioni al divieto diretto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti che sono articoli di abbigliamento o accessori di abbigliamento; e ter) stabilire ulteriori divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti; f[...]**) stabilire, modificare o abrogare le specifiche comuni per le specifiche di progettazione ecocompatibile, per i requisiti essenziali relativi ai passaporti dei prodotti o per i metodi di prova, misurazione o calcolo; [...] g) esigere che uno Stato membro adotti misure correttive, compreso il ritiro della notifica, per gli organismi notificati non conformi; **y) stabilire norme per gli incentivi degli Stati membri; vy) stabilire prescrizioni minime obbligatorie per gli appalti pubblici verdi;** h) stilare l'elenco minimo dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono considerare prioritari per la vigilanza del mercato; e i) decidere, secondo la procedura di salvaguardia dell'Unione, se una misura nazionale sia giustificata o meno. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷².

⁷² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ([GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13](#)).

- (101) Per rafforzare la fiducia nei prodotti immessi sul mercato, in particolare per quanto riguarda la loro conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, il pubblico deve avere la certezza che gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti non conformi sono soggetti a sanzioni. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.
- (102) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sul suo impatto sulla sostenibilità ambientale dei prodotti e sul funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
- (103) È necessario che le specifiche di progettazione ecocompatibile si applichino alla più ampia gamma possibile di prodotti, e non solo ai prodotti connessi all'energia, e che la definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile sia estesa a tutti gli aspetti della circolarità. **I gruppi di prodotti che, ai sensi del diritto dell'Unione, sono già soggetti a disposizioni esaustive che comprendono anche prescrizioni ambientali specifiche non dovrebbero essere considerati prioritari ai fini dell'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile.** È inoltre necessario allineare il presente regolamento al nuovo quadro legislativo di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 e alla decisione n. 768/2008/CE e migliorare le disposizioni relative alla vigilanza del mercato. La direttiva 2009/125/CE dovrebbe quindi essere sostituita. Al fine di garantire la certezza del diritto per tutti gli operatori economici sin dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e di assicurare condizioni di parità per le imprese che operano sul mercato interno, è opportuno che le disposizioni che stabiliscono obblighi di trasparenza relativi ai prodotti di consumo invenduti di cui l'operatore si disfa, all'elusione e alla vigilanza del mercato si applichino in modo uniforme a tutti gli operatori in tutta l'Unione. È pertanto auspicabile sostituire la direttiva 2009/125/CE con un regolamento.

(104) Al fine di garantire la certezza del diritto e la continuità per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, nella sua versione applicabile alla data di applicazione del presente regolamento, tali misure dovrebbero rimanere in vigore oltre tale data e fino a quando non siano abrogate da un atto delegato adottato a norma del presente regolamento. Per gli stessi motivi è opportuno che talune disposizioni della direttiva 2009/125/CE continuino ad avere pieno effetto nel contesto dell'applicazione di tali misure di esecuzione. Si tratta in particolare delle disposizioni della direttiva 2009/125/CE che escludono dal suo ambito di applicazione i mezzi di trasporto di passeggeri o merci, stabiliscono le definizioni pertinenti per le misure di esecuzione, definiscono le responsabilità degli operatori economici in relazione ai prodotti immessi sul mercato, specificano i dettagli delle procedure di valutazione della conformità e della dichiarazione CE di conformità, sanciscono una presunzione di conformità per i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE e consentono di adottare le misure necessarie in relazione alle norme armonizzate. Tenendo conto dell'importanza di garantire la libera circolazione delle merci, di vietare le pratiche che alterano illegalmente le prestazioni dei prodotti per ottenere un risultato più favorevole e di assicurare la corretta applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere applicabili ai prodotti connessi all'energia immessi sul mercato a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE.

(105) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e garantire la libera circolazione nel mercato interno dei prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro per [...] stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono soddisfare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, **al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurare la loro libera circolazione nel mercato interno.** [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Il presente regolamento istituisce altresì un passaporto digitale del prodotto ("passaporto del prodotto"), dispone la definizione di [...] **requisiti** obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

2. Il presente regolamento si applica **ai prodotti diversi da** [...]:
- a) gli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
 - b) i mangimi quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;
 - c) i medicinali per uso umano quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE;
 - d) i medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;
 - e) le piante, agli animali e ai microrganismi vivi;
 - f) i prodotti di origine umana;
 - g) i prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione.
 - h) i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento (UE) n. 168/2013.**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "prodotto": il bene fisico che è immesso sul mercato o messo in servizio;
- 2) "componente": il prodotto destinato a essere incorporato in un altro prodotto;
- 3) "prodotto intermedio": il prodotto che richiede un'ulteriore fase di fabbricazione o trasformazione, come la miscelazione, il rivestimento o l'assemblaggio, per renderlo adatto [...] **ai clienti**;
- 4) "prodotto connesso all'energia": il prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso;

- 5) "gruppo di prodotti": l'insieme di prodotti che sono destinati a scopi analoghi e sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e sono simili in termini di percezione da parte del consumatore;
- 6) "progettazione ecocompatibile": l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono nell'intera catena del valore del prodotto;
- 7) "specifiche di progettazione ecocompatibile": la prescrizione relativa alle prestazioni o alle informazioni volta a rendere il prodotto **o i processi che si svolgono nell'intera catena del valore del prodotto** più sostenibili sul piano ambientale;
- 8) "specifiche di prestazione": la specifica quantitativa o non quantitativa per il prodotto o in relazione ad esso volta a raggiungere un determinato livello di prestazione rispetto a un parametro di prodotto di cui all'allegato I;
- 9) "obbligo di informazione": l'obbligo di corredare il prodotto delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- 10) "catena di fornitura": tutte le attività e i processi a monte della catena del valore del prodotto, fino al punto in cui il prodotto raggiunge [...] **il cliente**;
- 11) "catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita del prodotto, così come la sua eventuale rifabbricazione;
- 12) "ciclo di vita": l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto, che consistono nell'acquisizione delle materie prime o nella loro produzione a partire da risorse naturali, nel pretrattamento, nella fabbricazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nel miglioramento, nel ricondizionamento e nel riutilizzo, e il fine vita;
- 13) "fine vita": la fase del ciclo di vita che inizia quando ci si disfa del prodotto e termina quando il prodotto è restituito alla natura come rifiuto o entra nel ciclo di vita di un altro prodotto;

- 14) "impatto ambientale": la modifica dell'ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dal prodotto durante il suo ciclo di vita;
- 15) "classe di prestazione": l'intervallo di livelli di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto di cui all'allegato I, ordinati in sequenza per consentire la differenziazione dei prodotti;
- 16) "rifabbricazione": [...] **l'operazione** in cui [...] **un nuovo** prodotto è [...] **fabbricato** da oggetti che sono rifiuti, prodotti o componenti e in cui è apportata al prodotto almeno una modifica che incide sulla **sua** sicurezza, sulle **sue** prestazioni, sul **suo** scopo o sul tipo di prodotto [...];
- 17) "miglioramento": **le azioni effettuate per migliorare la** [...] funzionalità, **le** [...] prestazioni, **la** [...] capacità, **la sicurezza** o [...] l'estetica del prodotto;
- 18) "ricondizionamento": **le azioni effettuate per preparare, pulire, testare e, se del caso, riparare** [...] un oggetto che è un rifiuto o un prodotto per ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato [...] **e della** gamma di prestazioni [...] previsti originariamente in sede di progettazione **applicabili al momento della sua immissione sul mercato;**[...];
- 19) "manutenzione": **le azioni** effettuate per mantenere il prodotto in una condizione in cui è in grado di **soddisfare l'uso cui è destinato;**
- 20) "riparazione": **le azioni effettuate che ripristinano il** [...] prodotto difettoso o [...] **il** rifiuto a una condizione in cui soddisfa l'uso cui è destinato;
- 21) "durabilità": la capacità del prodotto di funzionare come previsto, in determinate condizioni d'uso, di manutenzione e di riparazione, fino al momento in cui **si raggiunge una condizione a seguito di uno o più** eventi limitanti [...];

22) "affidabilità": la probabilità che il prodotto funzioni come previsto in determinate condizioni, **inclusa la manutenzione**, per una determinata durata senza un evento limitante;

22 bis) "evento limitante": un evento il cui risultato è che una funzione che soddisfa l'uso cui il prodotto è destinato non è più assicurata;

23) "impronta ambientale": la quantificazione dell'impatto ambientale del prodotto, rispetto a un'unica categoria di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto, **che può essere, se del caso, completata o integrata da strumenti e metodi scientificamente solidi con un livello di dettaglio che garantisca la comparabilità tra gruppi di prodotti;**

24) "metodo dell'impronta ambientale di prodotto": il metodo di valutazione del ciclo di vita per quantificare l'impatto ambientale del prodotto come da raccomandazione (UE) 2021/2279;

25) "impronta di carbonio": la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in CO₂ equivalente e basata su una valutazione del ciclo di vita effettuata utilizzando unicamente la categoria di impatto dei cambiamenti climatici;

26) [...]

27) "sostanza": la sostanza ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

27 bis) "miscela": la miscela ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

- 28) "sostanza che desta preoccupazione": la sostanza che:
- a) risponde ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento; o
 - b) figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti classi di pericolo o categorie di pericolo:
 - cancerogenicità, categorie 1 e 2;
 - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2;
 - tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2 [da aggiungere durante l'iter legislativo una volta che il regolamento (CE) n. 1272/2008 conterrà le seguenti classi di pericolo: persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); persistente, mobile e tossica (PMT), molto persistente e molto mobile (vPvM); alterazione del sistema endocrino];
 - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1;
 - sensibilizzazione della pelle, categoria 1;
 - pericolo cronico per l'ambiente acquatico, categorie da 1 a 4;
 - pericoloso per lo strato di ozono;
 - tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie 1 e 2;
 - tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2; o
 - c) incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali del prodotto in cui è presente; "passaporto del prodotto":

- 29) l'insieme di dati specifici sul prodotto che include le informazioni indicate nell'atto delegato pertinente adottato in applicazione dell'articolo 4 ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati in conformità del capo III;
- 30) "supporto dati": il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;
- 31) "identificativo univoco del prodotto": la stringa univoca di caratteri che identifica il prodotto e consente il collegamento via web al passaporto del prodotto;
- 32) "identificativo univoco dell'operatore": la stringa univoca di caratteri che identifica i soggetti che intervengono nella catena del valore del prodotto;
- 33) "identificativo univoco del sito": la stringa univoca di caratteri che identifica i luoghi o gli edifici interessati dalla catena del valore del prodotto o usati da soggetti che intervengono nella catena del valore del prodotto;
- 34) "trattamento": il trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1807;
- 35) "distruzione": il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto a fini di preparazione per il riutilizzo o operazioni di rifabbricazione;

35 bis) "cliente": la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

35 ter) "consumatore": il consumatore quale definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2019/771:

- 36) "prodotto di consumo": il prodotto, esclusi componenti e prodotti intermedi, destinato principalmente al consumatore [...];
- 37) "prodotto di consumo invenduto": il prodotto di consumo che non è stato venduto o è stato restituito dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE **o, se del caso, della garanzia commerciale di recesso fornita dal dettagliante in relazione al prodotto in questione;**
- 38) "misura di autoregolamentazione": l'accordo volontario o codice di condotta sottoscritto spontaneamente **da operatori economici** o da comparti dell'industria, cui spetta la sua attuazione;
- 39) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 40) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- 41) "messa in servizio": il primo uso nell'Unione di un prodotto ai fini previsti;
- 42) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio [...];
- 43) "mandatario": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;

- 44) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
- 45) "distributore": la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
- 46) "operatore economico": il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il rivenditore e il fornitore di servizi di logistica;
- 47) "specificazione tecnica": il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio deve soddisfare;
- 48) "norma armonizzata": la norma ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 49) "marcatura CE": la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa dell'Unione in materia di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
- 50) "accreditamento": l'accreditamento ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 51) "organismo nazionale di accreditamento": l'organismo nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 52) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto delle **specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite nei** [...] pertinenti atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;
- 53) "organismo di valutazione della conformità": l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

- 54) "organismo notificato": l'organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo IX del presente regolamento;
- 55) "mercato online": il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un software, compreso un sito web, una parte di sito web o un'applicazione, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;
- 56) "rivenditore": il **distributore** [...] che offre prodotti in vendita, noleggio o locazione-vendita o li espone ai clienti **o agli installatori** nel corso di un'attività commerciale, **anche mediante la vendita a distanza**, a titolo oneroso o meno;
- 57) "vendita a distanza": l'offerta di prodotti per vendita, noleggio o locazione-vendita, online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, in cui il potenziale cliente non ha fisicamente accesso al prodotto offerto;
- 58) "prodotto che presenta un rischio": il prodotto che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa da quelle dell'articolo 65, paragrafo 1, può avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;

59) "prodotto che presenta un rischio grave": il prodotto che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati.

Si applicano le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso", "riutilizzo", "recupero", "preparazione per il riutilizzo" e "riciclaggio" di cui all'articolo 3, punti 1, 2, 13, 15, 16 e 17, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³.

Si applicano ugualmente le definizioni di "vigilanza del mercato", "autorità di vigilanza del mercato", "fornitore di servizi di logistica", "interfaccia online", "misura correttiva", [...] "richiamo", "ritiro", "autorità doganali" e "immissione in libera pratica" di cui all'articolo 3, punti 3, 4, 11, 15, 16, [...] 22, 23, 24 e 25, del regolamento (UE) 2019/1020.

Si applicano altresì le definizioni di "PMI", "piccola impresa" e "microimpresa" di cui all'allegato, articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE⁷⁴.

⁷³ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁷⁴ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Articolo 3
Libera circolazione

1. I prodotti sono immessi sul mercato o messi in servizio solo se conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 applicabili a tali prodotti.
2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 per motivi di non conformità alle specifiche di prestazione nazionali riguardo ai parametri di prodotto di cui all'allegato I contemplati da specifiche di progettazione di prestazione incluse negli atti delegati.

Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi agli obblighi di informazione stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 per motivi di non conformità agli obblighi nazionali di informazione riguardo ai parametri di prodotto di cui all'allegato I contemplati da obblighi di informazione inclusi negli atti delegati.

3. **In deroga al** [...] paragrafo 2, **nulla impedisce agli** [...] Stati membri **di stabilire** [...] requisiti minimi di prestazione energetica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, e requisiti di impianto conformemente all'articolo 8 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁵.

⁷⁵ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

4. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti [...] per i quali un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, **secondo comma**, dispone **esplicitamente** che non è necessario stabilire specifiche di prestazione, obblighi di informazione o né specifiche di prestazione né obblighi di informazione **per uno o più parametri specifici di cui all'allegato I, a motivo della non conformità alle prescrizioni nazionali relative a tali parametri**.
5. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di prodotti non conformi agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che tali prodotti non sono conformi e che non sono in vendita finché non saranno stati resi conformi.

Capo II - Specifiche di progettazione ecocompatibile

Articolo 4

Conferimento di poteri per l'adozione di atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66, **previa consultazione del gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17 bis e del forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17**, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti [...] allo scopo di migliorarne la sostenibilità ambientale. [...] **Tali atti delegati comprendono gli elementi e le rispettive modalità per identificarli elencati all'articolo 7 bis. Le specifiche di progettazione ecocompatibile sono stabilite conformemente agli articoli 5, 6 e 7 e al capo III.** Il potere di adottare **atti delegati al fine di stabilire** specifiche di progettazione ecocompatibile include [...] **la possibilità** di disporre **esplicitamente** che non è necessario stabilire specifiche di prestazione, obblighi di informazione o né specifiche di prestazione né obblighi di informazione per determinati parametri di prodotto di cui all'allegato I **solo nei casi in cui l'istituzione di una specifica o un obbligo relativo a tale parametro di prodotto specifico di cui all'allegato I avrebbe un impatto negativo sulle specifiche di progettazione ecocompatibile considerate per il gruppo di prodotti, impedendo in tal modo all'atto delegato di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.**

Il potere di adottare atti delegati per stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile non prevede la possibilità di adottare un atto delegato che stabilisca che per un gruppo di prodotti non è necessaria nessuna specifica di progettazione ecocompatibile.

All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile negli atti delegati di cui al primo comma **del presente articolo**, la Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all'articolo 36 **del presente regolamento**, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra **il modulo A** di cui all'allegato IV del presente regolamento [...] **o uno dei moduli da B ad H di cui** all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche di prodotto o di progettazione ecocompatibile in causa.

Gli atti delegati di cui al primo comma possono inoltre [...], **se del caso in considerazione delle specificità del gruppo di prodotti, includere uno dei seguenti requisiti:**

a) **ove necessario per un'efficace vigilanza del mercato:**

- i) l'obbligo per i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori di conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo superiore o inferiore a dieci anni dalla data in cui il prodotto in questione è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tenendo conto della natura del prodotto o dei requisiti in questione;**
- ii) l'obbligo per gli operatori economici di fornire, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, per un periodo superiore o inferiore a dieci anni dalla fornitura del prodotto;**
- iii) l'obbligo per i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, di mettere a disposizione della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato in formato digitale e senza alcuna richiesta previa parti della documentazione tecnica relativa al prodotto;**
- iv) l'obbligo per i soggetti operanti nella catena di fornitura di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 31 bis, lettere da a) a c);**

[...]

b) ove ciò sia necessario per garantire un uso efficiente sotto il profilo energetico dei prodotti o per elaborare future specifiche di progettazione ecocompatibile:

[...]i) **l'obbligo**, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, che i prodotti immessi sul mercato siano in grado di misurare l'energia che consumano o le proprie prestazioni rispetto ad altri parametri di prodotto di cui all'allegato I durante l'uso;

[...]ii) **l'obbligo per** i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori [...] di raccogliere[...] **e rendere anonimi i dati generati durante l'uso di cui alla lettera c) e di darne comunicazione alla Commissione conformemente all'articolo 31, paragrafo 3:**

[...]iii) **l'obbligo**, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, [...] **di utilizzare** strumenti [...] **digitali** per calcolare le prestazioni di un prodotto rispetto a un parametro di prodotto di cui all'allegato I;

c) al fine di garantire la trasparenza in merito alla conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile:

i[...] **per i prodotti non soggetti all'obbligo di (apposizione della marcatura CE prima di essere immessi sul mercato o messi in servizio a norma del diritto dell'Unione, il fatto di specificare**, conformemente all'articolo 40, disposizioni [...] sui marchi che indicano la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile [...];

[...]

[...]

Articolo 5

Specifiche di progettazione ecocompatibile

1. La Commissione, [...] **per affrontare gli impatti negativi sull'ambiente che si verificano in una qualsiasi delle** fasi del [...] ciclo di vita **dei prodotti o per migliorare ulteriormente gli impatti ambientali benefici già esistenti**, stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile **sulla base dei parametri di prodotto di cui all'allegato I** al fine di migliorare gli aspetti del prodotto seguenti, **se pertinenti per il gruppo di prodotti interessato**:
 - a) durabilità;
 - b) affidabilità;
 - c) riutilizzabilità;
 - d) possibilità di miglioramento;
 - e) riparabilità;
 - f) possibilità di manutenzione e ricondizionamento;
 - g) presenza di sostanze che destano preoccupazione;
 - h) consumo di energia [...] **ed** efficienza energetica;
 - ha) uso dell'acqua ed efficienza idrica;**
 - (i) uso di risorse [...] **ed** efficienza delle risorse;
 - i bis) uso di materiali ed efficienza dei materiali;**
 - j) contenuto riciclato;
 - k) possibilità di rifabbricazione [...]
 - k bis) possibilità di riciclaggio;**
 - l) possibilità di recupero dei materiali;
 - m) impronta di carbonio e impronta ambientale;**
 - m) [...] contributo ai cambiamenti climatici, all'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, all'uso del suolo;**

n) generazione prevista di rifiuti.

1 bis. La Commissione seleziona o sviluppa gli strumenti o le metodologie necessari per stabilire le specifiche di progettazione ecocompatibile. Quando seleziona o sviluppa una metodologia o uno strumento da utilizzare per stabilire le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione informa periodicamente, e se del caso consulta, il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17 e il gruppo di esperti di cui all'articolo 17 bis.

2. Le specifiche di progettazione ecocompatibile sono stabilite per un gruppo preciso di prodotti. **Un atto delegato può escludere dall'ambito di applicazione un sottoinsieme di prodotti appartenenti al gruppo di prodotti regolamentati o esentarli da alcune specifiche, tenendo conto dei seguenti elementi:**

a) i modelli di utilizzo o uso tipico in condizioni reali;

b) le caratteristiche del prodotto, tra cui la composizione dei materiali, le dimensioni o la capacità di resistere a condizioni d'uso specifiche o ad ambienti specifici;

c) le norme, i metodi, la legislazione e le politiche applicabili, o la loro assenza;

d) i requisiti a fini di protezione, militari, di sicurezza o medici;

e) le caratteristiche specifiche del mercato del prodotto, compreso il volume delle vendite e le modalità di commercializzazione dei prodotti; e

f) prodotti su misura o prodotti fabbricati in quantità molto ridotte.

I prodotti il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale sono esclusi dal gruppo di prodotti.

2 bis. Se [...] due o più gruppi di prodotti hanno **una o più** analogie [...] che consentono di migliorare un aspetto del prodotto di cui al paragrafo 1 sulla base di [...] **specifiche di progettazione ecocompatibile comuni**, per tali gruppi di prodotti [...] le specifiche di progettazione ecocompatibile [...] **possono essere stabilite in maniera orizzontale ("specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali")**.

Nello stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali, la Commissione tiene conto anche dell'efficacia di tale approccio, in particolare della sua capacità di coprire un'ampia gamma di gruppi di prodotti nello stesso atto, compresi i gruppi di

prodotti che non sono stati considerati individualmente prioritari nel piano di lavoro di cui all'articolo 16.

Una specifica di progettazione ecocompatibile orizzontale potrebbe essere ulteriormente adattata alle specificità dei gruppi di prodotti interessati.

3 bis. La specifica di progettazione ecocompatibile [...] può riguardare prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di una misura di autoregolamentazione [...] **elencata** a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, [...] **nel caso in cui** la misura di autoregolamentazione non affronti l'aspetto del prodotto disciplinato dalla specifica di progettazione ecocompatibile.

3. **Al fine di migliorare gli aspetti specifici del prodotto, le** specifiche di progettazione ecocompatibile comprendono, secondo i casi:

- a) le specifiche di prestazione di cui all'articolo 6; **o**
- b) gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7[...];
- c) o entrambi.**

4. Nell'elaborare le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione:

- a) tiene conto degli elementi seguenti:
 - i) le priorità dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica e altre priorità correlate dell'Unione;
 - ii) [...] **il diritto** pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti di cui al paragrafo 1;
 - iii) misure di autoregolamentazione [...];
 - iv) la legislazione nazionale pertinente in materia di ambiente;
 - v) le norme europee e internazionali pertinenti;

- b) effettua una valutazione d'impatto basata sui migliori dati e analisi disponibili e, se del caso, su studi e risultati di ricerca supplementari prodotti nell'ambito dei programmi di finanziamento [...] **dell'Unione**. Nell'eseguire la valutazione d'impatto la Commissione assicura che la profondità dell'analisi degli aspetti del prodotto di cui al paragrafo 1 sia proporzionata alla loro importanza **per il prodotto in questione e in considerazione del loro potenziale contributo al miglioramento generale della sostenibilità ambientale del prodotto in questione. Inoltre, la Commissione prende in considerazione le interdipendenze dei parametri ed evita duplicazioni o conflitti tra requisiti**. L'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile relative agli aspetti più significativi tra quelli elencati al paragrafo 1 non deve essere indebitamente ritardata da incertezze circa la possibilità di stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile per migliorare altri aspetti del prodotto. **La valutazione d'impatto indica la metodologia utilizzata;**
- c) prende in considerazione le informazioni tecniche pertinenti utilizzate come base per [...] **il diritto** o gli strumenti dell'Unione, o da essi derivati, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE, i criteri di vaglio tecnico adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 e i criteri per gli appalti pubblici verdi;
- d) tiene conto dei pareri espressi dal forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17 **e dal gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17 bis e dei risultati della consultazione pubblica.**

5. Le specifiche di progettazione ecocompatibile soddisfano i criteri seguenti:

- a) non si producono ripercussioni negative significative sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;
- b) non si produce alcun effetto nocivo per la salute e la sicurezza delle persone;

- c) non si producono ripercussioni negative significative sui consumatori in termini di accessibilità economica dei prodotti, tenendo conto [...] dell'accesso ai prodotti di seconda mano, della durabilità e del costo, **compreso il costo** del ciclo di vita dei prodotti;
- d) non si producono ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici **e di altri soggetti della catena del valore**, [...] **e in particolare** delle PMI;
- e) non è imposta alcuna tecnologia proprietaria ai fabbricanti o ad altri [...] **soggetti della catena del valore**;
- f) non si genera alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri [...] **soggetti della catena del valore, in particolare le PMI**.

6. [...]

[...]

[...]

[...]

7. **Le specifiche di progettazione ecocompatibile sono verificabili.** La Commissione individua [...] gli strumenti di verifica adatti a determinate specifiche di progettazione ecocompatibile, anche direttamente sul prodotto o sulla base della documentazione tecnica. **La Commissione specifica, come minimo, il contenuto, il formato, le modalità e l'ordine in cui devono essere messe a disposizione le informazioni necessarie per la verifica della conformità.**
8. La Commissione pubblica gli studi e le analisi pertinenti utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento.
9. **Per ciascun gruppo di prodotti interessato dalle specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione determina, se del caso, quali sostanze rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 28, lettera c), valutando almeno se:**
- a) **sulla base delle tecnologie più avanzate, le sostanze rendono il riutilizzo o il processo di riciclaggio notevolmente più complicati, costosi, forieri di impatto ambientale o dispendioso in termini di energia o di risorse;**
 - b) **le sostanze compromettono le proprietà tecniche o le funzionalità, l'utilità o il valore del materiale riciclato o dei prodotti fabbricati a partire da tale materiale riciclato;**
 - c) **le sostanze hanno un impatto negativo sulle proprietà cosmetiche, estetiche o olfattive del materiale riciclato.**

L'identificazione di tali sostanze non è basata su motivi attinenti principalmente alla sicurezza chimica.

Articolo 6
Specifiche di prestazione

1. [...] **Le specifiche di prestazione sono definite per migliorare** [...] gli **specifici** aspetti del prodotto elencati all'articolo 5, paragrafo 1 [...]. **Le specifiche di prestazione sono adattate alle caratteristiche particolari del gruppo di prodotti interessato. Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale del gruppo di prodotti, le specifiche di prestazione affrontano in modo efficace gli impatti ambientali negativi dei prodotti durante il loro ciclo di vita o migliorano ulteriormente gli impatti ambientali positivi già esistenti in relazione alla sostenibilità ambientale.**

2. Le specifiche di prestazione [...] [...] includono:

- a) livelli minimi o massimi rispetto a un determinato parametro di prodotto [...] o a una combinazione di parametri di prodotto **oppure**;
- b) specifiche non quantitative che mirano a migliorare le prestazioni rispetto a uno o più parametri di prodotto; [...] **o entrambi.**

[...]

3. **Le specifiche di prestazione basate sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), limitano, se del caso, la presenza di sostanze nei prodotti per motivi legati principalmente al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti.** Le specifiche di prestazione basate sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non limitano la presenza di sostanze nei prodotti per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica.

4. La Commissione stabilisce le specifiche di prestazione secondo la procedura di cui all'allegato II.

5. In base all'esito della sua analisi in conformità dell'allegato II, la Commissione sceglie una o più specifiche di prestazione da imporre al pertinente gruppo di prodotti. La Commissione prende in considerazione tutti gli effetti negativi rilevanti e significativi dei pertinenti prodotti sull'ambiente e sulla sostenibilità ambientale dei prodotti e individua la o le specifiche di prestazione più efficaci per ridurre tali effetti negativi.

Nello stabilire ciascuna specifica di prestazione relativa a un aspetto specifico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione valuta i possibili effetti positivi e negativi di tale specifica su altri aspetti o parametri elencati nell'allegato I.

Articolo 7

Obblighi di informazione

1. [...] **Gli** obblighi di informazione **impongono di fornire informazioni sugli** [...] aspetti del prodotto elencati all'articolo 5, paragrafo 1 [...].
2. Gli obblighi di informazione [...]:
 - a) includono almeno i requisiti relativi al passaporto del prodotto di cui al capo III e i requisiti relativi alle sostanze che destano preoccupazione di cui al paragrafo 5[...]
 - b) secondo i casi, esigono **inoltre** che i prodotti siano accompagnati da:
 - i) informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a **uno o più** parametri del prodotto di cui all'allegato I;
 - ii) informazioni **ai clienti e ad altri soggetti** [...] sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, **compresa la sua riparabilità**, al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, nonché sulle modalità di restituzione o di [...] **gestione del prodotto a fine vita, se del caso**;

- iii) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, **al riutilizzo**, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita, **a seconda dei casi**;
- iv) altre informazioni che potrebbero influenzare le modalità di trattamento del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante per migliorare le prestazioni rispetto ai parametri di prodotto di cui all'allegato **I**;
- v) **l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale nell'allegato I.**

Se un atto delegato[...] contiene specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali per due o più gruppi di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, la lettera a) del presente paragrafo non si applica.

2 bis. Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), sono adattati alle caratteristiche particolari dei gruppi di prodotti interessati e dei destinatari previsti delle informazioni, quali clienti, utilizzatori o soggetti coinvolti nelle operazioni di conservazione del valore.

Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), incoraggiano la scelta di prodotti sostenibili per i clienti e gli operatori economici a valle, garantiscono un uso appropriato, facilitano le operazioni di conservazione del valore quali riparazione, ricondizionamento, rifabbricazione, miglioramento, riciclaggio e manutenzione e garantiscono un trattamento corretto a fine vita.

Quando è stabilita una specifica di prestazione relativa a un parametro specifico, può essere inoltre stabilito un corrispondente obbligo di informazione, a seconda dei casi. Un obbligo di informazione può essere stabilito anche senza una corrispondente specifica di prestazione in relazione a tale parametro.

2 ter. In base alla sua analisi, la Commissione sceglie uno o più obblighi di informazione da imporre al pertinente gruppo di prodotti. La Commissione sceglie l'obbligo o gli obblighi che hanno la maggiore probabilità di spingere i clienti, gli utilizzatori o altri operatori economici ad adottare comportamenti più ecosostenibili, mentre i costi associati agli obblighi soddisfano i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere c), d) e f).

3. Gli obblighi di informazione basati sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non prevedono obblighi di etichettatura di sostanze o miscele per motivi legati principalmente ai pericoli per la salute o per l'ambiente ad esse associati.
4. Nello stabilire gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), la Commissione determina, se del caso **tenuto conto della specificità del gruppo di prodotti**, le classi di prestazione. **Tali obblighi possono basarsi su classi di prestazione o su punteggi aggregati, essere espressi in termini assoluti o in qualsiasi forma che consenta ai potenziali clienti di scegliere i prodotti con le prestazioni migliori.**

Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi [...] dei livelli di prestazione.

5. **Salvo disposizione contraria a norma del presente paragrafo, secondo comma, lettera c)**, gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 consentono di tracciare tutte le sostanze che destano preoccupazione nell'intero ciclo di vita dei prodotti, a meno che tale tracciamento non sia già previsto da un altro atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue:

- a) il nome delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto;
- b) il punto in cui le sostanze che destano preoccupazione si trovano all'interno del prodotto;
- c) la concentrazione, la concentrazione massima o l'intervallo di concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione, a livello del prodotto, dei suoi **pertinenti** componenti o delle parti di ricambio;
- d) istruzioni per l'uso sicuro del prodotto;
- e) informazioni per lo smontaggio, **il riciclaggio, il riutilizzo e la gestione del fine vita.**

La Commissione può, se del caso per il gruppo di prodotti interessato, fissare soglie per l'applicazione dell'obbligo di informazione relativo alle sostanze che destano preoccupazione.

Qualora stabilisca obblighi di informazione in un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, la Commissione **valuta e se del caso:**

- a) [...]
- b) stabilisce i termini per la messa in applicazione degli obblighi di informazione di cui al primo comma, con un'eventuale differenziazione tra le sostanze **e prestando particolare attenzione alle sostanze elencate all'articolo 2, paragrafo 28, lettera b;** e
- c) prevede deroghe **debitamente giustificate** agli obblighi di informazione di cui al primo comma per le sostanze che destano preoccupazione o per gli elementi informativi[...] **in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati. Le sostanze che destano preoccupazione rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, punto 28), lettera a), non sono dispensate se sono presenti nei prodotti, nei loro pertinenti componenti o nelle parti di ricambio in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso.**
- d) **fa riferimento agli obblighi di informazione esistenti previsti dal diritto dell'Unione o, qualora non sia possibile, assicura la coerenza con tali obblighi.**

[...]

[...]

Nello specificare l'obbligo di informazione sulle sostanze che destano preoccupazione, in particolare sulle sostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 28, lettera b), la Commissione mira principalmente a promuovere il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e altre operazioni di conservazione del valore.

6. Gli obblighi di informazione indicano il modo in cui le informazioni prescritte sono rese disponibili. Le informazioni prescritte sono [...] fornite nel **passaporto del prodotto, se disponibile, e ove necessario in** [...] uno **o più** dei seguenti modi:

a) sul prodotto stesso;

b) sull'imballaggio del prodotto;

[...];

[...]c) su un'etichetta di cui all'articolo 14;

[...]d) nel manuale utente;

e) su un sito web o un'applicazione ad accesso gratuito.

Le informazioni [...] **che consentono** il [...] **tracciamento** delle sostanze **che destano preoccupazione** ai sensi del paragrafo 5 sono riportate sul prodotto o sono accessibili tramite un supporto dati incluso nel prodotto.

7. Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dai **clienti** [...], stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato o messo in servizio.

Articolo 7 bis

Contenuto dell'atto delegato

[Ex allegato VI con adeguamenti]

Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 specificano almeno i seguenti elementi:

a) la definizione del gruppo o dei gruppi di prodotti contemplati;

b) le specifiche di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti contemplati;

c bis) se del caso, i parametri per i quali la Commissione dichiara esplicitamente che non sono necessarie specifiche di progettazione ecocompatibile, a norma dell'articolo 4, terzo comma;

c) le norme o i metodi di prova, misurazione o calcolo da utilizzare in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1; se del caso, le specifiche relative all'uso di strumenti online a norma dell'articolo 32, paragrafo 2;

d) se pertinenti, i metodi transitori, le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o le specifiche comuni da utilizzare;

e) il modulo di valutazione della conformità da utilizzare a norma dell'articolo 4, terzo comma, del presente regolamento che figura nel modulo[...] A dell'allegato IV del presente regolamento o in uno dei moduli B-H nell'allegato II della decisione 768/2008/CE. Nel caso in cui il modulo da utilizzare sia diverso dal modulo di cui all'allegato IV, i fattori che determinano la scelta di questa procedura specifica.

Se a norma di altra legislazione dell'Unione si devono usare per lo stesso prodotto moduli di valutazione della conformità diversi [tra i moduli B-H] di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, il modulo definito nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento prevale per quanto riguarda la specifica di progettazione ecocompatibile in causa.

Quando, in casi eccezionali, il presente regolamento interviene in modo complementare al regolamento sui prodotti da costruzione, l'atto delegato specifica che deve essere utilizzato il sistema o modulo che consente la valutazione pertinente al costo più basso per l'operatore economico, compresa, se del caso qualsiasi valutazione della conformità prevista a norma di una misura ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione;

f) date di applicazione che assicurino un termine di attuazione adeguato, almeno 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato, qualsiasi misura o periodo, scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto dell'eventuale impatto sulle autorità di vigilanza del mercato, sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI.

Il tempo concesso agli operatori economici per conformarsi alle specifiche stabilite nell'atto delegato tiene conto in particolare della complessità delle specifiche di progettazione ecocompatibile, compresa l'introduzione del passaporto del prodotto, delle modifiche necessarie nel processo di produzione della progettazione del prodotto, dell'organizzazione delle catene di fornitura e del ciclo innovativo, compresa la durata contrattuale nel settore interessato. Si tiene conto in particolare del tempo che le PMI potrebbero aver bisogno per conformarsi;

g) la durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi alle misure nazionali in vigore nel proprio territorio alla data di [applicazione] [...] dell'atto delegato;

h) la data per la valutazione e la revisione dell'atto delegato.

Nel fissare la data per la valutazione, la Commissione tiene conto della necessità di adeguare le specifiche al progresso tecnico, ai cambiamenti sociali, alla disponibilità di norme e metodi, agli obiettivi programmatici, alle questioni ambientali e ad altri elementi pertinenti. Il termine entro il quale deve essere effettuato il riesame è fissato in funzione della necessità di garantire la certezza del diritto e la stabilità, la maturità del mercato, le caratteristiche del gruppo di prodotti e altri elementi pertinenti.

Capo III - Passaporto digitale del prodotto

Articolo 8

Passaporto del prodotto

1. [...]
2. I requisiti relativi al passaporto del prodotto stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 [...] **si basano sulle caratteristiche dei gruppi di prodotti contemplati e** specificano[...]:
 - a) le informazioni da inserire nel passaporto del prodotto in applicazione dell'allegato III;
 - b) **uno o più** [...] supporti dati **che possono** [...] essere utilizzati;

- c) la configurazione del supporto dati e la sua posizione;
- d) se il passaporto del prodotto debba corrispondere al modello, al lotto o all'articolo **e una definizione di tali livelli**;
- e) le modalità in cui il passaporto del prodotto [...] **deve essere** reso accessibile ai clienti prima che essi siano vincolati da **un contratto di vendita, noleggio o locazione-vendita** [...], anche in caso di vendita a distanza;
- f) i soggetti che [...] **devono avere** accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e le informazioni a cui **devono avere** accesso, [...] **quali** clienti, [...] fabbricanti, importatori e distributori, rivenditori, riparatori, **ricondizionatori**, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti, organizzazioni di interesse pubblico e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;
- g) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni del passaporto del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto del prodotto, e quali informazioni possono inserire o aggiornare, [...] **quali** fabbricanti, riparatori, professionisti della manutenzione, **ricondizionatori**, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti [...] o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;
- h) il periodo in cui il passaporto del prodotto **deve** restare disponibile.

3. I requisiti di cui al paragrafo 2:

- a) assicurano che i soggetti nella catena del valore, in particolare i consumatori, gli operatori economici e le autorità nazionali competenti, possano accedere alle informazioni sui prodotti **comprensibili e** di loro interesse;

- b) facilitano la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti; [...]
- c) migliorano la tracciabilità dei prodotti nella catena del valore e
- d) rispettano i segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.**

4. All'atto di stabilire i requisiti relativi al passaporto del prodotto, la Commissione può dispensare i gruppi di prodotti dall'obbligo **di avere un passaporto digitale del prodotto se** [...]:

- a) non sono disponibili specifiche tecniche **del passaporto del prodotto** in relazione ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10; o
- b) altra legislazione dell'Unione prevede un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni relative a un gruppo di prodotti che secondo la Commissione consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

Articolo 9

Requisiti generali relativi al passaporto del prodotto

1. Il passaporto del prodotto soddisfa le condizioni seguenti:
 - a) è collegato tramite un supporto dati a un identificativo univoco del prodotto;
 - b) il supporto dati è fisicamente presente sul **o nel** prodotto, sul suo imballaggio o sulla documentazione che accompagna il prodotto, come specificato nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;
 - c) il supporto dati e l'identificativo univoco del prodotto sono conformi alle [...] **norme di cui all'allegato III, lettera I)**;
 - d) [...] le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme[...] aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, **se del caso e** conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10. **Le informazioni sono trasferibili tramite una rete di scambio dei dati interoperabile aperta senza blocco da fornitore;**

- e) le informazioni contenute nel passaporto del prodotto si riferiscono al modello di prodotto, al lotto o all'articolo di cui all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;
- f) l'accesso alle informazioni contenute nel passaporto del prodotto è disciplinato conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10 e i diritti di accesso specifici a livello di gruppo di prodotti sono indicati nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.

[...]

- 2. Se altra legislazione dell'Unione esige o consente l'inserimento di informazioni specifiche nel passaporto del prodotto, tali informazioni possono essere [...] incluse nel passaporto del prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.
- 3. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce ai rivenditori una copia digitale del supporto dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale, **o il link alla sua pagina web, ove disponibile**, gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del rivenditore.

Articolo 10

Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto del prodotto

La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto del prodotto sono conformi ai requisiti essenziali seguenti:

- a) i passaporti dei prodotti sono pienamente interoperabili con altri passaporti dei prodotti prescritti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;
- b) i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti interessati hanno libero accesso al passaporto del prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;
- c) i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto;
- d) se i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati o altrimenti trattati da operatori autorizzati ad agire per suo conto, tali operatori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti;
- e) il passaporto del prodotto resta disponibile per il periodo specificato negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 anche in caso di insolvenza dell'operatore economico che lo ha creato o in caso di liquidazione o cessazione della sua attività nell'Unione;

- f) i diritti di accedere alle informazioni nel passaporto del prodotto, di inserirle, modificarle o aggiornarle sono limitati in virtù dei diritti di accesso specificati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

f bis) è assicurata la protezione delle informazioni che costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 o dei diritti di proprietà intellettuale;

- g) sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati;
- h) i passaporti dei prodotti sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi.

Articolo 11

Identificativo univoco dell'operatore e identificativo univoco del sito

1. Gli identificativi univoci degli operatori di cui all'allegato III, lettere g) e h), e gli identificativi univoci dei siti di cui all'allegato III, lettera i), sono conformi alle [...] **norme di cui all'allegato III, lettera l).**
2. Se l'identificativo univoco dell'operatore di cui all'allegato III, lettera h), non è ancora disponibile, l'operatore economico responsabile della creazione **o dell'aggiornamento** del passaporto del prodotto lo richiede per conto del soggetto interessato.

Prima di presentare la richiesta di cui al primo comma, l'operatore economico responsabile della creazione **o dell'aggiornamento** del passaporto del prodotto chiede conferma al soggetto interessato dell'inesistenza di un identificativo univoco e fornisce al soggetto operante nella catena di fornitura interessato tutti i dettagli dell'identificativo univoco rilasciato.

3. Se l'identificativo univoco del sito di cui all'allegato III, lettera i), non è ancora disponibile, l'operatore economico responsabile della creazione **o dell'aggiornamento** del passaporto del prodotto lo richiede per conto del soggetto responsabile del luogo o dell'edificio.

Prima di presentare la richiesta di cui al primo comma, l'operatore economico responsabile della creazione **o dell'aggiornamento** del passaporto del prodotto chiede conferma al soggetto responsabile dell'inesistenza di un identificativo univoco del sito e gli fornisce tutti i dettagli riguardanti l'identificativo univoco del sito rilasciato.

4. [...]

- 5. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la procedura per creare o ottenere l'identificativo univoco del prodotto, l'identificativo univoco dell'operatore e l'identificativo univoco del sito. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.**

Articolo 11 bis

Aggiornamento delle norme applicabili al passaporto digitale del prodotto

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 per modificare la lettera l) dell'allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sostituendo le norme indicate o aggiungendo norme europee o internazionali alle quali i supporti dati, gli identificativi univoci degli operatori di cui all'allegato III, lettere g) e h), e gli identificativi univoci dei siti di cui all'allegato III, lettera i), devono conformarsi ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente capo.

Articolo 12

Registro dei passaporti dei prodotti

1. **Entro [2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l[...]** la Commissione istituisce e **gestisce** [...] un registro **digitale ("registro") che conservi in modo sicuro almeno gli identificativi univoci dei prodotti, gli identificativi univoci degli operatori e gli identificativi univoci dei siti.** [...]

[...]

[...]

2. Negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 la Commissione specifica le informazioni che, oltre a essere incluse nel passaporto del prodotto, sono conservate nel registro [...], tenendo conto almeno dei criteri seguenti:
 - a) la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto del prodotto;
 - b) la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;
 - c) la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici.

3. In relazione alla responsabilità di istituire e gestire il registro [...] e al trattamento dei dati personali che potrebbe derivare da tale attività, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
4. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio carica, nel registro [...] **gli identificativi di cui al paragrafo 1 e** le informazioni di cui al paragrafo 2.
5. La Commissione, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali hanno accesso al registro [...] ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione [...] **del diritto** dell'Unione.

Articolo 12 bis

[Portale web per le informazioni nel passaporto digitale del prodotto]

La Commissione istituisce e gestisce un portale web che consente ai portatori di interessi di cercare le informazioni contenute nei passaporti dei prodotti. Il portale web è concepito in modo da garantire che i portatori di interessi possano cercare le informazioni in linea con i rispettivi diritti di accesso a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 4.

Articolo 13

Controlli doganali relativi al passaporto del prodotto

1. La Commissione interconnette il registro [...] con il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX), consentendo così lo scambio automatico di informazioni con i sistemi doganali nazionali attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) **2022/2399**⁷⁶[...].

⁷⁶ **Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013**

La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica in dettaglio le modalità di attuazione dell'interconnessione di cui al primo comma.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

L'interconnessione di cui al primo comma è [...] **operativa** entro quattro anni dalla data di [...] **entrata in vigore** dell'atto di esecuzione di cui al secondo comma.

I paragrafi da 3 a [...] **5** si applicano a partire dal momento in cui l'interconnessione è [...] **operativa**.

2. I dichiaranti di cui all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) 952/2013 includono l'identificativo univoco del prodotto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di qualsiasi prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.

Il presente paragrafo si applica dal momento in cui il registro [...] è posto in essere.

3. Prima di consentire l'immissione in libera pratica, le autorità doganali **controllano** [...] se l'identificativo univoco del prodotto indicato dal dichiarante a norma del paragrafo 2 corrisponde all'identificativo univoco del prodotto incluso nel registro [...].

L'immissione in libera pratica non è considerata prova della conformità al diritto dell'Unione.

4. [...]

5. Il **controllo** [...] di cui al paragrafo [...] 3 [...] è effettuato elettronicamente e automaticamente tramite l'**interconnessione elettronica di cui al paragrafo 1** [...].
6. Le autorità doganali possono reperire e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e nel registro [...] per svolgere le loro funzioni a norma della legislazione dell'Unione, compresa la gestione del rischio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.

6 bis. Il presente articolo non pregiudica altra legislazione dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 952/2013 e i suoi articoli 46, 47 e 134 e il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

Capo IV - Etichette

Articolo 14

Etichette

1. Se gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, prevedono che siano incluse informazioni in un'etichetta a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera [...]**c**), gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 specificano:
 - a) il contenuto dell'etichetta;
 - b) la configurazione dell'etichetta, tenendo conto della visibilità e della leggibilità;
 - c) il modo in cui l'etichetta è presentata ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 26 e delle implicazioni per gli operatori economici interessati;
 - d) [...] **ove necessario**, i mezzi elettronici per la creazione delle etichette.

2. Se, in virtù di un obbligo di informazione, risulta necessario includere nell'etichetta la classe di prestazione di un prodotto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, la configurazione dell'etichetta di cui al paragrafo 1, lettera b), consente ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni del prodotto rispetto al pertinente parametro di prodotto e di scegliere i prodotti con prestazioni migliori.

3. Per quanto riguarda i prodotti connessi all'energia **soggetti alle etichette energetiche create a norma del regolamento (UE) 2017/1369**, se le informazioni relative a un parametro di prodotto, comprese le classi di prestazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, non possono essere incluse nell'etichetta energetica [...] **e purché tali informazioni siano considerate più pertinenti e complete delle informazioni contemplate dall'etichetta energetica,** la Commissione, dopo aver valutato **il rischio di confusione per i clienti, l'onere amministrativo per gli operatori economici** e il modo migliore per comunicare [...] tali informazioni particolari, può, se del caso, esigere la creazione di un'etichetta in conformità del presente regolamento **al posto dell'etichetta energetica**.
4. Nello stabilire gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, la Commissione esige, se del caso, che l'etichetta includa supporti dati o altri mezzi che consentano ai clienti di accedere a informazioni supplementari sul prodotto, compresi mezzi che permettano l'accesso al passaporto del prodotto [...].
5. La Commissione [...] **adotta** atti di esecuzione che stabiliscono prescrizioni comuni per la configurazione delle etichette prescritte dall'articolo 7, paragrafo 6, lettera [...]c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

Articolo 15

Imitazione delle etichette

I prodotti non sono immessi sul mercato o messi in servizio se recano etichette che, imitando le etichette di cui all'articolo 14, possono indurre in errore o confondere i clienti.

[...]

Capo V - Definizione delle priorità, pianificazione e consultazione

Articolo 16

Definizione delle priorità e pianificazione

1. Nel definire l'ordine di priorità dei prodotti che devono essere oggetto di specifiche di progettazione ecocompatibile [...], la Commissione **analizza** [...] **il** potenziale contributo **di tali prodotti** al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica[...] **e alla promozione della resilienza e della competitività economiche dell'Unione,** [...] **tenendo conto almeno** dei criteri seguenti:
 - a) la possibilità di migliorare gli aspetti del prodotto elencati all'articolo 5, paragrafo 1, senza comportare costi sproporzionati, considerando in particolare:
 - i) l'assenza o l'insufficienza di norme dell'Unione o l'incapacità delle forze di mercato o delle misure di autoregolamentazione adottate conformemente all'articolo 18 di conseguire l'obiettivo in modo adeguato; e
 - ii) la disparità di prestazione dei prodotti disponibili sul mercato con funzionalità equivalenti per quanto riguarda gli aspetti del prodotto elencati all'articolo 5, paragrafo 1;
 - b) il volume delle vendite e degli scambi del prodotto all'interno dell'Unione;

- c) la distribuzione degli impatti ambientali, del consumo energetico e della produzione di rifiuti lungo la catena del valore[...];
- d) la necessità di riesaminare e adattare periodicamente gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato, **tenendo conto anche dei cambiamenti e delle tendenze sociali.**

1 bis. Nel definire l'ordine di priorità degli aspetti che devono essere oggetto di prescrizioni orizzontali a norma del presente regolamento, la Commissione tiene conto anche del valore aggiunto derivante dall'imposizione di prescrizioni orizzontali a una serie di prodotti e gruppi di prodotti.

2. **Sulla base dell'analisi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, la [...] Commissione, entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], adotta un atto di esecuzione che definisce [...] un piano di lavoro, di durata non inferiore a tre anni, che stabilisce un elenco di gruppi di prodotti che saranno considerati prioritari per [...] la definizione di specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento e lo aggiorna regolarmente. L'elenco include gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che saranno considerati prioritari per la definizione di [...] specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali [...] a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma. L'elenco indica inoltre quali prodotti possono essere presi in considerazione per tali prescrizioni orizzontali.**

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

[...] **Prima** di adottare o aggiornare il piano di lavoro di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e consulta il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17 **e il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17 bis.**

3. **La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro. In caso di ritardi nell'attuazione del piano di lavoro, la Commissione fornisce una spiegazione delle principali cause dei ritardi e del modo in cui intende garantire progressi nell'attuazione. Qualora decida di non adottare un atto delegato per quanto riguarda un gruppo di prodotti o a una**

prescrizione orizzontale inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 2, la Commissione fornisce una spiegazione al Consiglio e al Parlamento.

Articolo 17

Forum sulla progettazione ecocompatibile

La Commissione **istituisce un gruppo di esperti denominato forum sulla progettazione ecocompatibile che garantisce** [...] una partecipazione equilibrata di **esperti designati dagli** Stati membri [...] e **di** tutte le parti interessate dal prodotto o gruppo di prodotti, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale, **soggetti coinvolti in attività dell'economica circolare, organizzazioni di normazione europee** e organizzazioni dei consumatori. [...] **Il forum sulla progettazione ecocompatibile** contribuisce in particolare a definire le specifiche di progettazione ecocompatibile, a esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato e a valutare le misure di autoregolamentazione **e i divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.**

[...]

Articolo 17 bis

Gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile

1. La Commissione istituisce un gruppo di esperti costituito da esperti designati dagli Stati membri ("gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile").

La Commissione consulta il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile almeno per quanto riguarda:

- a) l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile,
- b) la valutazione delle misure di autoregolamentazione a norma dell'articolo 18,
- c) le misure volte a migliorare la conformità al regolamento, quali campagne di educazione e informazione, lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri o il sostegno alle PMI;
- d) la definizione delle priorità e la pianificazione a norma dell'articolo 20 quinquies.

2. La consultazione con il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile[...] a norma dell'articolo 17 bis è effettuata dopo la consultazione a norma dell'articolo 17. La consultazione di cui all'articolo 66, paragrafo 4, comprende almeno la consultazione[...] con il gruppo di esperti.

La Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile.

La Commissione informa periodicamente, almeno ogni 6 mesi, il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile in merito ai progressi compiuti riguardo alle azioni presentate nei piani di lavoro e ai lavori del forum sulla progettazione ecocompatibile.

Il membri del gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile ricevono l'invito alla riunione e il progetto di ordine del giorno almeno 60 giorni di calendario prima della riunione. Essi ricevono i progetti di atti delegati e qualsiasi altro documento pertinente con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del gruppo di esperti e almeno 30 giorni di calendario prima della data della riunione. In casi urgenti o eccezionali, tale termine può essere ridotto a 14 giorni di calendario prima della data della riunione.

Articolo 18

Misure di autoregolamentazione

1. [...] **Gli** operatori **economici** possono presentare alla Commissione una misura di autoregolamentazione volta a stabilire le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti [...] **che non rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4**. Gli operatori forniscono prove attestanti che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), sono soddisfatti. Per quanto riguarda il paragrafo [...] **2**, lettera [...] **e**, le prove consistono in un'analisi tecnica, ambientale ed economica strutturata che motivi le specifiche di progettazione ecocompatibile e gli obiettivi della misura di autoregolamentazione e che valuti l'impatto delle specifiche di progettazione ecocompatibile definite nella misura di autoregolamentazione.
2. La misura di autoregolamentazione **presentata** contiene le informazioni seguenti:
 - a) un elenco degli operatori economici firmatari della misura di autoregolamentazione;
 - b) le specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili ai prodotti oggetto della misura di autoregolamentazione;
 - c) un piano di monitoraggio dettagliato, trasparente e obiettivo, con responsabilità chiaramente definite per l'industria e gli ispettori indipendenti, compresi i criteri di cui all'allegato VII, punto 6;

d) regole sulle informazioni che devono essere comunicate dai firmatari e regole su prove e ispezioni[...] **e**;

e) una nota esplicativa che spieghi in che modo la misura di autoregolamentazione presentata conseguirebbe gli obiettivi del presente regolamento più rapidamente o a costi inferiori rispetto alle prescrizioni obbligatorie previste dal diritto dell'Unione, suffragata da elementi di prova.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono costantemente aggiornate e consultabili su un sito web accessibile al pubblico.

3. La Commissione valuta la misura di autoregolamentazione **presentata** [...] e, se necessario, chiede il parere scientifico delle agenzie decentrate dell'Unione. **Nel corso della valutazione la Commissione** [...] **verifica se** [...] siano soddisfatti i criteri seguenti:

a) la misura di autoregolamentazione contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e a garantire la libera circolazione nel mercato interno in modo **più** rapido o in modo meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4[...] **e consiste in specifiche di prodotto necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;**

a bis) la misura di autoregolamentazione è presentata da almeno due operatori economici;

b) la quota di mercato in termini di volume dei firmatari della misura di autoregolamentazione in relazione ai prodotti oggetto della misura è pari almeno all'80 % delle unità immesse sul mercato o messe in servizio;

c) la misura di autoregolamentazione è conforme ai criteri di cui all'allegato VII;

[...]

- e) la misura di autoregolamentazione è in linea con [...] **il diritto** dell'Unione e con gli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale.
- f) gli ispettori indipendenti di cui al paragrafo 2, lettera c), sono stati selezionati e debitamente abilitati per quanto riguarda la misura di autoregolamentazione conformemente all'allegato VII , punto 6;**
- g) la misura di autoregolamentazione non contiene un'etichetta che possa essere confusa con l'etichetta per la progettazione ecocompatibile o con l'etichetta energetica.**

Nel corso della valutazione la Commissione consulta il forum sulla progettazione ecocompatibile e il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile, nell'ordine indicato, in merito alla misura di autoregolamentazione presentata.

La Commissione adotta un atto di esecuzione contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione **che soddisfano i criteri di cui al presente paragrafo** [...]. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura [...] **d'esame** di cui all'articolo 67, paragrafo **3**[...].

4. La Commissione può imporre in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione **elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, terzo comma,** di presentarne una versione riveduta e aggiornata in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti o se ha motivo di ritenere che i criteri di cui al paragrafo 3 non siano più soddisfatti. **La Commissione fissa un termine, in funzione del gruppo di prodotti in questione, per la presentazione di tale versione riveduta e aggiornata.**

5. Una volta che una misura di autoregolamentazione è stata elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, [...] **terzo** comma, i firmatari della misura riferiscono alla Commissione, a intervalli regolari stabiliti nell'atto di esecuzione, in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle misure di autoregolamentazione e per dimostrare che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), continuano a essere soddisfatti. Tali relazioni sono anche messe a disposizione su un sito web **liberamente** accessibile al pubblico.
6. Se la Commissione ritiene[...] che una misura di autoregolamentazione **elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, terzo comma**, non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3 **o se i firmatari della misura di autoregolamentazione interessata non hanno rispettato il termine di cui al paragrafo 4**, la cancella dall'elenco di cui al suddetto paragrafo. In tali casi la Commissione può decidere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili al prodotto oggetto della misura di autoregolamentazione. **L'elenco è aggiornato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.**

Articolo 19

Micro, piccole e medie imprese

1. Nell'ambito dei programmi di cui possono beneficiare le PMI, la Commissione [...] **si assicura l'esistenza di** iniziative che aiutano le PMI a integrare [...] la sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore.
2. Nell'adottare atti delegati in applicazione dell'articolo 4, la Commissione fornisce [...] a corredo di tali atti gli orientamenti **e gli strumenti digitali, ad esempio per il calcolo dell'analisi del ciclo di vita**, riguardanti le specificità delle PMI attive nel settore del prodotto o del gruppo di prodotti al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte delle PMI. **La Commissione fornisce un sostegno specifico alle PMI per l'attuazione dei requisiti relativi ai passaporti dei prodotti.**

3. Gli Stati membri adottano misure appropriate per aiutare le PMI ad applicare le specifiche di progettazione ecocompatibile definite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

Le misure assicurano quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili volti ad accrescere la consapevolezza delle PMI riguardo a tali specifiche e a creare opportunità di collaborazione in rete che permettano loro di adattarsi. **La Commissione fornisce sostegno nell'attuazione di tali misure.**

Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure possono prevedere:

- a) un sostegno finanziario, anche attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e investimenti in infrastrutture fisiche e digitali;
- b) l'accesso a finanziamenti;
- c) formazione specializzata per i dirigenti e il personale;
- d) un'assistenza tecnica e organizzativa.

Capo VI - Distruzione dei prodotti di consumo invenduti

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20 bis bis

Principio generale per evitare il disfarsi di prodotti

Gli operatori economici adottano le misure necessarie che è possibile attendersi ragionevolmente per evitare di doversi disfare di prodotti di consumo invenduti idonei all'uso.

SEZIONE 2 – TRASPARENZA

Articolo 20

Divulgazione di informazioni [...] *su prodotti di consumo invenduti*

1. L'operatore economico che si disfa di prodotti di consumo invenduti direttamente, **o che incarica un terzo di disfarsi dei prodotti invenduti per suo conto,** rende noti:
 - a) il numero **e il peso dei** [...] prodotti di consumo invenduti di cui si disfa ogni anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti;
 - b) i motivi per cui si è disfatto dei prodotti **e, se del caso, la deroga pertinente a norma dell'articolo 20 quater, paragrafo 5;**
 - c) **la percentuale di** consegna dei prodotti di cui si è disfatto, **direttamente o tramite terzi, a ciascuna delle seguenti attività:** preparazione per riutilizzo, rifabbricazione, riciclaggio, **altro recupero, ad esempio** recupero di energia e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;
 - d) **misure volte a prevenire la distruzione di prodotti di consumo invenduti.**

I prodotti di consumo invenduti divenuti non conformi alla legislazione nazionale o dell'UE dopo essere stati immessi sul mercato o messi in servizio in ragione dell'entrata in vigore di una legislazione nuova o modificata sono esentati dalle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

L'operatore economico pubblica tali informazioni [...] almeno su una pagina facilmente accessibile del suo sito web [...]. Gli operatori economici soggetti all'obbligo di pubblicare la rendicontazione sulla sostenibilità nella loro relazione sulla gestione ai sensi degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE possono, in alternativa alla pubblicazione sul loro sito web, includere le informazioni di cui sopra in detta rendicontazione sulla sostenibilità [purché tali informazioni siano contemplate dai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della medesima direttiva].

Le informazioni sono pubblicate su base annuale e riguardano i prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Le informazioni per ogni anno sono disponibili al pubblico per un periodo di 5 anni. La prima pubblicazione di informazioni riguarda i prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti durante il primo esercizio finanziario completo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Fatta eccezione per i casi in cui le informazioni sono a disposizione dell'autorità nazionale sulla base di un altro atto giuridico, l'operatore economico fornisce, su richiesta della Commissione o di un'autorità nazionale competente, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie per dimostrare la consegna e il ricevimento dei prodotti di cui si è disfatto quali comunicati a norma del paragrafo 1, lettera c), ove richiesto, e informazioni sull'applicabilità di una deroga al divieto di distruzione ai sensi dell'articolo 20 quater, paragrafo 5. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

1 bis. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica alle PMI. Tuttavia tale obbligo si applica alle medie imprese a decorrere dal [nota GU: 4 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

2. La Commissione [...] adotta atti di esecuzione che stabiliscano le modalità e il formato, comprese la delimitazione dei tipi e delle categorie di prodotti e le modalità con cui le informazioni devono essere verificate, tenendo in considerazione la necessità di proteggere le informazioni sensibili e i segreti commerciali, per la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), da parte degli operatori economici che non inseriscono tali informazioni nella loro relazione sulla gestione di cui al paragrafo 1, quarto comma. [...]

Il primo atto di esecuzione è adottato entro il [nota GU: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

[...]

[...]

SEZIONE 3 – DIVIETO

Articolo 20 ter

Divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti che sono articoli di abbigliamento o accessori di abbigliamento

- 1. Dal [nota GU: 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti che sono articoli di abbigliamento o accessori di abbigliamento, quali elencati nei capitoli 61 e 62 della TARIC istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁷⁷.**
- 2. Entro il [nota GU: 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le deroghe pertinenti al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti che sono articoli di abbigliamento o accessori di abbigliamento sulla base dei principi di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 4, e delle giustificazioni di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.**
- 3. Il paragrafo 1 non si applica alle PMI. Tuttavia tale paragrafo si applica alle medie imprese a decorrere dal [nota GU: 4 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].**

Articolo 20 quater

Conferimento alla Commissione del potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano divieti di distruzione di prodotti di consumo invenduti

- 1. Fatto salvo l'articolo 20 ter, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano divieti di distruzione di prodotti di consumo invenduti da parte degli operatori economici quando sono soddisfatti i seguenti criteri:**
 - a) la distruzione del tipo di prodotti di consumo invenduti ha un impatto ambientale negativo;**
 - b) un divieto non comporterebbe oneri amministrativi sproporzionati e significativi.**

⁷⁷ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

2. Tali atti di esecuzione specificano:

- a) il tipo di prodotti di consumo invenduti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto, garantendo che i prodotti non siano trattati in modo discriminatorio;**
- b) le deroghe applicabili;**
- c) le modalità e il formato dell'obbligo di rendicontazione degli operatori economici che distruggono prodotti di consumo invenduti in virtù di una deroga;**
- d) la data di applicazione e, se del caso, eventuali misure o periodi sequenziati o transitori. Tali date sono fissate tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI.**

3. Nell'elaborare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione:

- a) effettua una valutazione d'impatto basata sulle migliori prove e analisi disponibili, ricorrendo se necessario a ulteriori studi;**
- b) svolge adeguate consultazioni con i portatori di interessi, con il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17 e con il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17 bis.**

4. Le deroghe al divieto rispettano i seguenti principi:

- a) la deroga si applica integralmente al divieto o a parte di esso;**
- b) la deroga è adattata alle specificità del tipo di prodotti di consumo invenduti che rientrano nell'ambito di applicazione;**
- c) la deroga si applica per una durata limitata o illimitata.**

5. Le deroghe non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria e si basano su una delle seguenti giustificazioni:

a) ragioni di carattere sanitario e di sicurezza;

b) i prodotti sono danneggiati a causa della loro manipolazione o i danni sono riscontrati dopo che un prodotto è stato restituito dal consumatore, nonostante le misure adottate in conformità dell'articolo 20 bis bis;

c) l'idoneità del prodotto allo scopo cui è destinato, tenendo conto, se del caso, del diritto nazionale e dell'Unione e delle norme tecniche;

d) il rifiuto di prodotti destinati a donazione, preparazione per il riutilizzo e rifabbricazione;

e) prodotti illegali a norma del diritto nazionale o dell'Unione, compresi prodotti non conformi, prodotti contraffatti o prodotti resi invendibili a causa di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale;

f) prodotti oltre la data di scadenza;

g) prodotti per i quali la distruzione è l'opzione con il minor impatto negativo sull'ambiente.

6. Il presente articolo non si applica alle PMI. Tuttavia tale articolo si applica alle medie imprese a decorrere dal [nota GU: 4 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], compresi gli atti di esecuzione già adottati a norma del paragrafo 1.

Articolo 20 quinquies

Definizione dell'ordine di priorità per i prodotti di consumo invenduti ai fini dell'imposizione di un divieto di distruzione

- 1. Entro il [nota GU: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni 36 mesi, la Commissione pubblica un elenco dei prodotti per i quali intende effettuare valutazioni d'impatto a norma dell'articolo 20 quater e i calendari proposti, tenendo conto di quanto segue:**

 - a) la diffusione della pratica di distruggere determinati prodotti di consumo;**
 - b) l'impatto ambientale comparato derivante da tale distruzione;**
 - c) le informazioni disponibili, incluse quelle divulgate dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 20.**
- 2. Nell'effettuare la valutazione d'impatto di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la Commissione valuta se debba essere stabilito un divieto di distruzione del gruppo di prodotti in questione, a norma dell'articolo 20 quater.**

Capo VII - Obblighi degli operatori economici

Articolo 21

Obblighi dei fabbricanti

1. Allorché immettono sul mercato o mettono in servizio i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, i fabbricanti assicurano che:
 - a) i prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente alle specifiche di cui [...] agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;
 - b) i prodotti siano accompagnati dalle informazioni prescritte dall'articolo 7 e dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4; **e**
 - c) sia disponibile un passaporto del prodotto in conformità dell'articolo 8 e degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

2. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, i fabbricanti eseguono la procedura di valutazione della conformità specificata negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 [...], o la fanno eseguire per loro conto, **e redigono la documentazione tecnica richiesta**.

Se con tale procedura è stata dimostrata la conformità di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 alle specifiche applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità a norma dell'articolo 37 e appongono la marcatura CE a norma dell'articolo 39. Se però la Commissione ha stabilito disposizioni alternative ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera **e**), il fabbricante [...] appone un marchio di conformità conformemente a tali disposizioni.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio [...] **di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente.** [...]
4. I fabbricanti assicurano che siano predisposte procedure **affinché i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 che fanno parte di una** [...] produzione in serie [...] **continuino a essere conformi** alle specifiche applicabili. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche apportate al processo di produzione, alla progettazione del prodotto o alle sue caratteristiche, nonché delle modifiche apportate alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o ad altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata o in applicazione delle quali è verificata la conformità del prodotto e, se constatano che la conformità del prodotto è pregiudicata, effettuano o fanno effettuare per proprio conto una nuova valutazione secondo la procedura di valutazione della conformità [...] **applicabile.**
5. I fabbricanti assicurano che sui propri prodotti **disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4** sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6. [...] **Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 i fabbricanti indicano** il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e [...] i mezzi elettronici di comunicazione a cui possono essere contattati:

a) sulla parte pubblica del passaporto del prodotto, se del caso, e

b) sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto [...].

L'indirizzo indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni di contatto sono chiare, comprensibili e leggibili.

7. I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni che consentono ai [...] **clienti** e ad altri **soggetti pertinenti** [...] di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto in modo sicuro, in una lingua facilmente comprensibile [...] stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni **di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii)** specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 [...].

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite [...] **in tale** atto delegato [...] **intraprendono** immediatamente le **azioni** [...] correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.

I fabbricanti informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto **o lo hanno messo in servizio** in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali [...] **azioni** correttive **intraprese** [...].

9. **Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4**, i fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità [...] **di tali prodotti**, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico [...] entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità nazionale competente.

I fabbricanti cooperano con l'autorità nazionale competente in merito a qualsiasi azione intrapresa per porre rimedio a eventuali casi di non conformità alle prescrizioni stabilite in un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato.

Articolo 22

Mandatari

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

Gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.

2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i compiti seguenti:
- a) tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, **salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente**;
 - b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi misura intrapresa in merito alla non conformità del prodotto che rientra nel suo mandato;
 - c) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità;

- d) a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, [...] **fornire** i documenti pertinenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; **e**
- e) porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento [...].

Articolo 23

Obblighi degli importatori

1. [...] **Riguardo ai** prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, **gli importatori immettono sul mercato solo i prodotti** che rispettano le prescrizioni degli atti delegati applicabili.
2. Prima di immettere sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, gli importatori si assicurano che:
 - a) il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica;
 - b) i prodotti siano accompagnati dalle informazioni prescritte [...] dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;
 - c) sia disponibile un passaporto del prodotto in conformità [...] degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

L'importatore assicura anche che [...] **un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4** rechi la necessaria marcatura CE di cui all'articolo 38, **se del caso, conformemente alle regole e alle condizioni di cui all'articolo 39**, o il marchio di conformità alternativo previsto in un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera **c**) [...], e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 5 e 6.

Qualora ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto non sia conforme alle prescrizioni di cui agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, gli importatori non immettono il prodotto sul mercato né lo mettono in servizio finché non ne sia stata assicurata la conformità.

3. [...] Per i prodotti **disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 gli importatori indicano** il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e [...] i mezzi elettronici di comunicazione a cui possono essere contattati:

a) sulla parte pubblica del passaporto del prodotto, se del caso, e

b) sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio **o** in un documento di accompagnamento del prodotto [...].

Le informazioni di contatto sono chiare, comprensibili e leggibili.

4. Gli importatori assicurano che **un** prodotto **disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4** sia accompagnato da istruzioni che consentono ai [...] **clienti** e ad altri **soggetti pertinenti** [...] di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto in modo sicuro, in una lingua facilmente comprensibile [...] stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni **di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii)** specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

5. Gli importatori assicurano che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da cui tale prodotto è disciplinato.

6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato [...] non sia conforme alle prescrizioni definite in tale atto **delegato** [...] **intraprendono** immediatamente le **azioni** [...] correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.

Gli importatori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali [...] **azioni** correttive **intraprese**.

7. Gli importatori tengono [...] una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che, su richiesta, tale documentazione tecnica possa essere resa loro disponibile, **per un periodo di 10 anni a decorrere**

dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente.

8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto **disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4**, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico [...] entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità **nazionale** competente.

Gli importatori cooperano con l'autorità nazionale competente in merito a qualsiasi azione intrapresa per porre rimedio a eventuali casi di non conformità alle prescrizioni stabilite in un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato.

Articolo 24

Obblighi dei distributori

1. Nel mettere a disposizione sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni di tale atto.
2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, i distributori verificano che:
 - a) il prodotto rechi la marcatura CE a norma degli articoli 38 e 39 o il marchio di conformità [...] adottato [...] **conformemente a** [...] l'articolo 4, terzo comma, lettera **c** [...], e, se del caso, che il prodotto sia etichettato o collegato a un passaporto del prodotto in conformità dell'atto delegato;
 - b) il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni [...] **che** consentano al [...] **cliente** di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, **riparare** e smaltire il prodotto **in modo sicuro**, in una lingua facilmente comprensibile per i [...] **clienti** stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato, e che tali istruzioni siano chiare, comprensibili

e leggibili e includano almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), **specificate** nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4; **e**

c) il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 23, paragrafo 3.

3. Se, prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, ritengono o hanno motivo di credere che il prodotto non sia conforme alle prescrizioni di un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 o che il suo fabbricante non rispetti tali prescrizioni, i distributori non mettono il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme o finché il fabbricante non rispetti le prescrizioni.

I distributori assicurano che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni stabilite in un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 assicurano che siano **intraprese le azioni** [...] correttive necessarie per renderlo conforme [...].

I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali [...] **azioni** correttive **intraprese** [...].

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione cui hanno accesso e che sono pertinenti per dimostrare la conformità di un prodotto. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico [...] **entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità nazionale competente.**

I distributori cooperano con l'autorità in merito a qualsiasi azione intrapresa per porre rimedio a eventuali casi di non conformità all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato.

Articolo 25

Obblighi dei rivenditori

1. I rivenditori assicurano che i loro **potenziali clienti e i loro** clienti abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti **che accompagnano i prodotti, quali** prescritte dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4, anche in caso di vendita a distanza.
2. I rivenditori assicurano che il passaporto del prodotto sia facilmente accessibile ai **potenziali clienti e ai** clienti, anche in caso di vendita a distanza, come **stabilito** [...] all'articolo 8, **paragrafo 2, lettera e), e come specificato negli** atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato.
3. **Anche in caso di vendita a distanza** i distributori:
 - a) espongono in modo visibile ai **potenziali clienti e** ai clienti [...] le etichette previste dall'articolo 26, paragrafo [...] **1, lettera b) o c)**
 - b) nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello rimandano alle informazioni contenute nelle etichette fornite a norma dell'articolo 26, paragrafo [...] **1, lettera b) o c)**, conformemente agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato; **e**
 - c) non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta.

Articolo 26
Obblighi relativi alle etichette

1. Qualora un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 14, l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio:

a) assicura che i prodotti siano corredati, per ciascuna unità e gratuitamente, di etichette stampate conformemente all'atto delegato;

[...]

b) [...] **forniscono** al rivenditore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate o copie digitali dell'etichetta gratuitamente e rapidamente, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi;

[...]

c) **assicurano** [...] l'accuratezza delle etichette e, nell'ambito della procedura di valutazione della conformità applicabile, **presentano** [...] la documentazione tecnica sufficiente per permettere di accertarne l'accuratezza.

[...]

2. Qualora un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 14, l'operatore economico che mette a disposizione il prodotto o lo mette in servizio:

- a)** nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello rimanda alle informazioni contenute nell'etichetta conformemente all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;
- b)** non fornisce né espone altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta.

Articolo 27

Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché, per i prodotti da essi trattati e disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, le condizioni di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità dei prodotti all[...]'atto delegato.

Articolo 28

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

L'importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento [...] se:

- 1) immette sul mercato con il proprio nome o marchio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4; **o**
- 2) modifica il prodotto già immesso sul mercato in modo da incidere sulla conformità alle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato.

Articolo 29

Obblighi dei mercati online e dei motori di ricerca online

1. La cooperazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, per quanto riguarda i **fornitori di** mercati online e ai fini del presente regolamento, consiste in particolare nel:
 - a) cooperare per assicurare misure di vigilanza del mercato efficaci, anche evitando di porre ostacoli a tali misure;
 - b) informare le autorità di vigilanza del mercato in merito a qualsiasi azione intrapresa **in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità riguardanti i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;**
 - c) istituire uno scambio regolare e strutturato di informazioni sui **contenuti** [...] che i mercati online hanno ritirato **di cui al paragrafo 3;**
 - d) consentire agli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato di accedere alle loro interfacce per individuare i prodotti non conformi; **e**
 - e) su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, se i mercati online o i venditori online hanno posto ostacoli tecnici all'estrazione di dati dalle loro interfacce online, consentire alle autorità di recuperare i dati ai fini della conformità dei prodotti in base ai parametri di identificazione forniti dalle autorità di vigilanza del mercato richiedenti.

2. Ai fini delle prescrizioni di cui all'[...] **articolo 31, paragrafo 1**, [...] del regolamento (UE) **2022/2065** [...], i mercati online progettano e organizzano le loro interfacce online in modo da consentire ai rivenditori di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 25 **del presente regolamento** e agli operatori economici di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento.

Le informazioni [...] **sono** fornite per ciascun prodotto offerto e visualizzate o rese comunque facilmente accessibili ai clienti nell'elenco dei prodotti.

In particolare, se gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 prevedono che i messaggi pubblicitari visivi online di determinati prodotti siano accompagnati da informazioni elettroniche online da visualizzare sul dispositivo di visualizzazione, i mercati online consentono ai rivenditori di mostrare tali informazioni. Questo obbligo si applica anche ai motori di ricerca online e ad altre piattaforme online che forniscono messaggi pubblicitari visivi online per i prodotti in questione.

3. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, il potere di ordinare a un mercato online di [...] **contrastare uno o più specifici contenuti illegali** [...] che si riferiscono a un prodotto non conforme, **anche procedendo alla loro rimozione. Tali contenuti sono considerati contenuti illegali ai sensi dell'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065.** [...] **Le autorità di vigilanza del mercato possono, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, emettere tali ordini** [...].

4. [...].

5. Ogni mercato online stabilisce un unico punto di contatto che consenta la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento [...].

Il punto di contatto può essere lo stesso punto di contatto di cui all'[articolo 20, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti] o di cui all'[articolo **11**, paragrafo **1**,] del regolamento (UE) **2022/2065** [...].

Articolo 30

Obblighi di informazione degli organismi notificati

1. **Nel mettere a disposizione sul mercato, mediante la vendita a distanza, un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4,** [...] gli operatori economici **assicurano che l'offerta del prodotto** fornisca in modo chiaro e visibile almeno le informazioni seguenti:
- a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante, nonché l'indirizzo postale **e** [...] di posta elettronica al quale può essere contattato;
 - b) nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nell'Unione, il nome, l'indirizzo **postale**, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico stabilito nell'Unione ai sensi dell'articolo 4, **paragrafo 2**, del regolamento (UE) 2019/1020; **e**
 - c) informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo e [...] **un** identificatore del prodotto.

2. Gli operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta **motivata**:

- a) il nome di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4;
- b) informazioni riguardanti qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito tali prodotti, nonché i quantitativi e i modelli esatti.

Gli operatori economici sono in grado di fornire tali informazioni per 10 anni a partire dal momento in cui hanno ricevuto i prodotti e durante i 10 anni successivi alla fornitura dei medesimi, **salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente. Tali informazioni sono fornite in formato cartaceo o elettronico entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità di vigilanza del mercato.** [...]

3. Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

- a) la necessità di agevolare la verifica della conformità alle prescrizioni applicabili da parte delle autorità di vigilanza del mercato;
- b) la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici, **in particolare le PMI; e**
- c) **la necessità di proteggere i segreti commerciali e i diritti di proprietà intellettuale degli operatori economici.**

La Commissione specifica **nel pertinente atto di esecuzione** il modo in cui **devono essere messe** [...] a disposizione le parti della documentazione tecnica. [...] **L**a documentazione tecnica è messa a disposizione attraverso il passaporto del prodotto, **se disponibile**.

Articolo 31

[...] **Monitoraggio e [...] comunicazione [...] da parte degli operatori economici dei dati generati durante l'uso**

1. [...]

1 bis. La Commissione, se del caso per il gruppo di prodotti interessato, esige che i prodotti misurino e comunichino i dati generati durante l'uso conformemente ai paragrafi 2 e 3, ove ciò sia necessario per garantire un uso efficiente sotto il profilo energetico dei prodotti o per elaborare nuove specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti.

2. Nell'esigere che un prodotto sia in grado di misurare l'energia che consuma o le proprie prestazioni rispetto ad altri parametri di prodotto di cui all'allegato I durante l'uso, a norma dell'articolo 4, terzo comma, lettera [...] **b), punto i)**, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a) l'utilità dei dati generati durante l'uso per **i clienti** [...] al fine di capire e gestire il consumo di energia o le prestazioni del prodotto;

b) la fattibilità tecnica della registrazione dei dati generati durante l'uso; **e**

c) la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici [...], **in particolare le PMI;**

d) l'anonimizzazione dei dati, vista la necessità di garantire la riservatezza dei dati in linea con il regolamento [GDPR].

I prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera c), **ove ciò sia necessario e opportuno in linea con i criteri di cui al paragrafo 2,** registrano i dati generati durante l'uso che ne derivano e li rendono visibili al[...] **cliente.**

3. Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di raccogliere, rendere anonimi [...] **e** comunicare alla Commissione i dati generati durante l'uso di cui al paragrafo 2, a norma dell'articolo 4, terzo comma, lettera [...] **b), punto ii)**, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a) l'utilità dei dati generati durante l'uso per la Commissione al momento di riesaminare le specifiche di progettazione ecocompatibile o nel fornire alle autorità di vigilanza del mercato informazioni statistiche a sostegno delle analisi basate sul rischio da esse effettuate; **e**

b) la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici, **in particolare le PMI.**

Le prescrizioni di cui al primo comma possono consistere in particolare nel:

[...] **i)** raccogliere **e rendere anonimi** i dati generati durante l'uso se accessibili a distanza tramite Internet, a meno che [...] **il cliente** non rifiuti espressamente di renderli disponibili;

[...] **ii) dopo aver reso** [...] anonimi i dati raccolti ai sensi della lettera a), [...] comunicarli alla Commissione almeno una volta all'anno. L'operatore economico include il numero identificativo del modello quale figura nella banca dati dei prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369 e, se pertinenti per le prestazioni, informazioni geografiche **generali** sui prodotti.

La Commissione specifica le modalità e il formato per la comunicazione dei dati generati durante l'uso **e resi anonimi** di cui al secondo comma, lettera b), **nel pertinente atto delegato**.

4. La Commissione valuta periodicamente i dati generati durante l'uso ricevuti ai sensi del paragrafo 3 e, se del caso, pubblica serie di dati aggregati.

Articolo 31 bis

Prescrizioni per i soggetti operanti nella catena di fornitura

Il testo che segue è il precedente articolo 5, paragrafo 6, modificato e trasformato in articolo distinto

Se specificato nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, i soggetti operanti nella catena di fornitura:

- a) forniscono, su richiesta, ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti le informazioni disponibili pertinenti relative alle loro forniture o ai loro servizi;
- b) consentono ai fabbricanti, in assenza delle informazioni di cui alla lettera a), di valutare le loro forniture o i loro servizi e danno loro l'accesso ai documenti o ai siti pertinenti;
- c) consentono agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti di verificare la correttezza delle informazioni pertinenti relative alle loro attività.

La prescrizione di cui al primo comma dovrebbe essere non discriminatoria, non comportare oneri amministrativi sproporzionati e tenere conto della legittima necessità degli operatori economici di proteggere i segreti commerciali. Nello stabilire le prescrizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), la Commissione tiene conto delle esigenze delle PMI, comprese le difficoltà di accesso delle PMI alle informazioni.

Capo VIII - Conformità dei prodotti

Articolo 32

Metodi di prova, misurazione e calcolo

1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando **norme armonizzate o altri** metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Tali metodi sono conformi ai requisiti in materia di **metodi di** prova, misurazione e calcolo stabiliti nei pertinenti atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.
2. [...]

[...] **Nel fissare la prescrizione relativa all'utilizzo di strumenti digitali ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera b), punto iii),** la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

- a) la necessità di assicurare un'applicazione armonizzata dei requisiti in materia di calcolo;
- b) la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici [...].

L'accesso agli strumenti online è gratuito per gli operatori economici [...].

Articolo 33

Prevenzione delle e[...]lusioni[...] e del peggioramento delle prestazioni

-1. Un operatore economico non adotta alcun comportamento che pregiudichi la conformità al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tale comportamento sia di natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo.

1. I prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 non sono immessi sul mercato o messi in servizio se progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modificano durante le prove al fine di ottenere un risultato più favorevole rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati.

Ai fini del presente paragrafo, i prodotti progettati in modo da poter rilevare di essere sottoposti a prova e modificare di conseguenza le loro prestazioni in modo automatico e i prodotti preimpostati per modificarne le prestazioni in sede di prova costituiscono prodotti progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modificano durante le prove.

2. Gli operatori economici che immettono sul mercato **o mettono in servizio** un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 non danno istruzioni specifiche sulle prove che modificano il comportamento o le proprietà dei prodotti al fine di ottenere un risultato più favorevole rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati.

Ai fini del presente paragrafo, le istruzioni che comportano una modifica manuale del prodotto prima che sia sottoposto a prova tale da modificarne le prestazioni costituiscono istruzioni specifiche sulle prove intese a modificare il comportamento o le proprietà dei prodotti.

3. I prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 non sono immessi sul mercato o messi in servizio se progettati in modo da modificarne il comportamento o le proprietà entro un breve periodo di tempo dopo la messa in servizio, determinando un peggioramento delle loro prestazioni rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati [...].
4. Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento delle prestazioni del prodotto rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati [...], misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo consenso esplicito del[...] **cliente** prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato [...] **avviene alcuna modifica.**

Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano **in alcun caso** un peggioramento delle prestazioni di cui al primo comma tali da rendere il prodotto non conforme alle prescrizioni degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 applicabili al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.

Articolo 34

Presunzione di conformità

1. I metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 32 conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi agli obblighi del suddetto articolo e a quelli in materia di prova, misurazione e calcolo stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 nella misura in cui detti obblighi sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse.
2. I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 nella misura in cui dette specifiche sono contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse.
3. I prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 **o un marchio ambientale EN ISO 14024 di tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale** sono considerati conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile definite nell'atto delegato nella misura in cui **i criteri stabiliti da tali marchi siano contemplati da tali specifiche e siano almeno altrettanto rigorosi.**[...]

Articolo 35
Specifiche comuni

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni **concernenti** [...] le specifiche di progettazione ecocompatibile, [...] i requisiti essenziali relativi al passaporto del prodotto di cui all'articolo 10 o i metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 32 [...] **per i prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.**

Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano state soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata concernente** [...] una specifica di progettazione ecocompatibile [...], **un requisito essenziale relativo ai passaporti dei prodotti di cui all'articolo 10 del presente regolamento o un metodo di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 32 del presente regolamento e** [...]
- i) la richiesta non è stata accolta, o**
- ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono fornite entro il termine stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, oppure**
- iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e**
- b) nessun riferimento alle norme armonizzate concernenti una specifica di progettazione ecocompatibile o un requisito essenziale relativo ai passaporti dei prodotti di cui all'articolo 10 del presente regolamento o un metodo di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 32 del presente regolamento[...] è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole;**

[...]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

1 bis. Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

1 ter. Nel preparare il progetto di atto di esecuzione che stabilisce le specifiche comuni, la Commissione tiene conto dei pareri di organismi pertinenti o del forum sulla progettazione ecocompatibile e del gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile e consulta debitamente tutti i portatori di interessi pertinenti.

2. I metodi di prova, misurazione e calcolo di cui all'articolo 32 che sono conformi alle specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi agli obblighi di tale articolo e a quelli in materia di prova, misurazione e calcolo stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 nella misura in cui detti obblighi sono contemplati dalle specifiche comuni o da parti di esse.

3. I prodotti **rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che sono conformi a specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1** [...] sono considerati conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile, **ai requisiti essenziali relativi ai passaporti dei prodotti di cui all'articolo 10 o ai metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 32** stabiliti nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da cui tali prodotti sono disciplinati nella misura in cui dette specifiche sono contemplate dalle specifiche comuni o parti di esse.

4. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando i riferimenti di una norma armonizzata sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, o parti di essi che riguardano le stesse specifiche di progettazione ecocompatibile, i requisiti essenziali relativi ai passaporti dei prodotti e i metodi di prova, misurazione o calcolo.

5. Quando ritiene che una specifica comune non soddisfa interamente le specifiche di progettazione ecocompatibile, i requisiti essenziali relativi ai passaporti dei prodotti e i metodi di prova, misurazione o calcolo, uno Stato membro ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata; la Commissione valuta tale informazione e, se del caso, può modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Articolo 36

Valutazione della conformità

1. Nel definire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 4, secondo comma, la Commissione prende in considerazione i criteri seguenti:
 - a) se il modulo in questione è adeguato al tipo di prodotto **e alle pertinenti specifiche di progettazione ecocompatibile** e proporzionato all'interesse pubblico perseguito;
 - b) la natura dei **rischi connessi al prodotto e la misura in cui la valutazione della conformità corrisponde al tipo e al grado di rischio,** [...]
 - c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli [...] [...] stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

2. [...] **I documenti** e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato coinvolto nella procedura di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1, o in una lingua da esso accettata.

Articolo 37

Dichiarazione UE di conformità

1. La dichiarazione UE di conformità attesta il rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 **o conformemente all'articolo 34.**
2. La dichiarazione UE di conformità assume la struttura tipo di cui all'allegato V, contiene gli elementi specificati nella procedura di valutazione della conformità applicabile nonché un riferimento agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4. È continuamente aggiornata. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.
3. Se a un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, è redatta un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione indica gli atti dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. [...]
4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

Articolo 38

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 39

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato **o messa in servizio**.
3. La marcatura CE di un prodotto alla cui [...] **fase di controllo della produzione** ha partecipato un organismo notificato è seguita dal numero di identificazione dell'organismo.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.
4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare.
5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura.

Articolo 40

*[...] **Definizione di norme in materia di marchi***

Nello specificare, **per i prodotti senza prescrizioni relative alla marcatura CE previste dal diritto dell'Unione**, disposizioni [...] in materia di [...] marchi che indicano la conformità alle prescrizioni applicabili nel diritto dell'Unione a norma dell'articolo 4, terzo comma, lettera **c**), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

- a) la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici;
- b) la necessità di garantire la coerenza con [...] altri marchi applicabili al prodotto;
- c) la necessità di evitare confusione sul significato [...] dei marchi previsti da altra legislazione dell'Unione.

Capo IX - Notifica degli organismi di valutazione della conformità

Articolo 41

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità **quando previsti dagli** atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

Articolo 42

Autorità di notifica

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e la vigilanza degli organismi notificati, inclusa l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 47.

2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Se l'autorità di notifica delega o **altrimenti** affida la valutazione, la notifica o vigilanza di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 43. Inoltre esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 43

Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1. L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità [...].
2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.
3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.
4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. Tuttavia, su richiesta, essa scambia informazioni sugli organismi notificati con la Commissione, con le autorità di notifica di altri Stati membri e con altre autorità nazionali competenti, **che salvaguardano la riservatezza delle informazioni ottenute.**
6. Ai fini della notifica l'autorità di notifica si basa esclusivamente sullo specifico organismo di valutazione della conformità che presenta la domanda di notifica e non tiene conto delle capacità o del personale delle società controllanti o affiliate. L'autorità valuta l'organismo sulla base delle prescrizioni e dei compiti di valutazione della conformità pertinenti.
7. L'autorità di notifica dispone di personale competente in numero sufficiente e di finanziamenti adeguati per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

[...]

[...]

Articolo 44

Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

Articolo 45
Prescrizioni relative agli organismi notificati

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale dello Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che valuta. Non ha alcun legame commerciale con le organizzazioni che hanno un interesse nei prodotti che esso valuta, in particolare con i fabbricanti, i loro partner commerciali e i loro investitori azionari.

Tuttavia, un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo di tale tipo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

Ciò non preclude all'organismo di valutazione della conformità di svolgere attività di valutazione della conformità per fabbricanti concorrenti.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'importatore, né il distributore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti per scopi privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'uso o nella manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività della propria società controllante o delle affiliate, delle società controllate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

[...] **Un organismo di valutazione della conformità non delega a un subappaltatore o a un'affiliata** l'istituzione e la supervisione di procedure interne, politiche generali, codici di condotta o altri regolamenti interni, l'assegnazione **del proprio** personale a compiti specifici e le decisioni relative alla valutazione della conformità [...].

5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel settore. Essi sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare per quanto riguarda persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'atto delegato pertinente adottato in applicazione dell'articolo 4 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che i compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità[...];
- b) le descrizioni delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza di tali procedure e la capacità di riprodurle [...], **compresa una descrizione di come** i membri del personale, il loro status e i [...] **loro** compiti **corrispondono ai** compiti di valutazione della conformità in relazione ai quali l'organismo intende essere notificato;
- c) le politiche e procedure appropriate per distinguere i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
- d) le procedure per svolgere le attività, che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in un modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
- a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
 - b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'autorità adeguata per eseguirle, comprese una conoscenza e una comprensione adeguate della legislazione pertinente, delle prescrizioni in materia di prova, misurazione e calcolo, delle norme armonizzate o delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;
 - c) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

7 bis. Il personale responsabile dell'adozione di decisioni di valutazione è costituito da dipendenti dell'organismo di valutazione della conformità a norma della legislazione nazionale dello Stato notificante, non ha alcun altro potenziale conflitto di interesse ed è competente per verificare le valutazioni effettuate da altri membri del personale, esperti esterni o subappaltatori. Tale personale è in numero sufficiente per assicurare la continuità delle attività e un approccio coerente alla valutazione della conformità.

8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati delle valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10. Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti di valutazione della conformità a norma degli atti delegati pertinenti adottati in applicazione dell'articolo 4, tranne nei confronti delle autorità di notifica e di altre autorità nazionali dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato [...].

Articolo 46

Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 45 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali prescrizioni.

Articolo 47

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 45 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. [...]

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione e il controllo delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli atti delegati pertinenti adottati in applicazione dell'articolo 4.

Articolo 48

Domanda di notifica

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità, del prodotto o dei prodotti per i quali l'organismo dichiara di essere competente[...], e da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 45. Il certificato di accreditamento si riferisce unicamente al soggetto giuridico specifico che presenta la domanda di notifica e si basa, oltre che sulle norme armonizzate del caso, sulle prescrizioni e sui compiti di valutazione della conformità specifici stabiliti nell'atto delegato pertinente adottato in applicazione dell'articolo 4.
3. Se non può fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 45.

Articolo 49
Procedura di notifica

1. Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni dell'articolo 45.
2. Le autorità di notifica notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il prodotto o i prodotti interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora la notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 48, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che l'organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 45.
5. L'organismo può eseguire le attività di un organismo notificato se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi alla notifica qualora non sia usato un accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.
6. [...]

[...]

7. Eventuali modifiche pertinenti successive della notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 50

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.

Articolo 51

Modifiche delle notifiche

1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 45 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, secondo i casi, in funzione della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche dell'organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 52

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza continua di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.
2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, **informa di conseguenza lo Stato membro di notifica e gli chiede di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di revocare la notifica.**

[...]

[...]

Articolo 53

Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi **notificati** [...]svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti.

3. Qualora riscontri che un fabbricante non rispetta le prescrizioni pertinenti o le norme armonizzate corrispondenti, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche, l'organismo notificato chiede al fabbricante di prendere le misure correttive appropriate [...] **e** non rilascia alcun certificato [...].
4. L'organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato[...], **conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4**, riscontri che un prodotto o il fabbricante non è conforme o non è più conforme, chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato [...].
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato necessario, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati [...], secondo i casi.

6. [...]

7. [...]

Articolo 54

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:
 - a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
 - b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
 - c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
 - d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono [...] **lo stesso gruppo di prodotti**, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

3. Se presenta a un organismo notificato stabilito nel territorio di un altro Stato membro una richiesta riguardante la valutazione della conformità effettuata dall'organismo notificato, la Commissione o l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro invia copia della richiesta all'autorità di notifica dell'altro Stato membro. L'organismo notificato interessato risponde quanto prima, e al più tardi entro 15 giorni, a detta richiesta. L'autorità di notifica provvede a che tali richieste siano accolte dall'organismo notificato [...].
4. Se gli organismi notificati hanno o ricevono prove che:
 - a) un altro organismo notificato non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 45 o i propri obblighi; o
 - b) un prodotto immesso sul mercato non soddisfa le specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato; o
 - c) un prodotto immesso sul mercato, a causa delle sue condizioni fisiche, potrebbe provocare un rischio grave;

essi avvertono e condividono le prove con le pertinenti autorità di vigilanza del mercato o di notifica, secondo i casi.

Articolo 55

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 56

Coordinamento degli organismi notificati

1. La Commissione garantisce che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra gli organismi notificati a norma del presente regolamento e che funzioni correttamente sotto forma di uno o più gruppi di organismi notificati, se del caso includendo anche gruppi di organismi notificati a norma del medesimo atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 o in relazione a compiti di valutazione della conformità simili.

Gli organismi notificati partecipano al lavoro di qualsiasi gruppo pertinente, direttamente o mediante rappresentanti designati.

2. Gli organismi notificati applicano, come guida generale, qualsiasi documento pertinente prodotto dai lavori dei gruppi di cui al paragrafo 1.
3. Le attività di coordinamento e cooperazione nei gruppi di cui al paragrafo 1 mirano ad assicurare l'applicazione armonizzata del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4. [...]

Capo X - Incentivi

Articolo 57

Incentivi degli Stati membri

1. Gli incentivi degli Stati membri concernenti prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 e che determina classi di prestazione conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, rispetto a un parametro di prodotto di cui all'allegato I, riguardano le due classi di prestazione più elevate che sono popolate a livello di Unione o, se del caso, i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE, **compresi i prodotti che soddisfano prescrizioni equivalenti** [...].

1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano i parametri di prodotto di cui all'allegato I per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 che possono essere oggetto di incentivi degli Stati membri al fine di stimolare la domanda di prodotti ecosostenibili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 66, paragrafo 3.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 bis rispettano i criteri seguenti:

[...] **a)** se un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 determina classi di prestazione conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, rispetto a più di un parametro di prodotto di cui all'allegato I, oppure se le classi di prestazione sono stabilite a norma sia del regolamento (UE) 2017/1369 sia del presente regolamento [...], la Commissione [...] **può, al fine di stimolare la domanda di prodotti ecosostenibili,** specificare [...] negli atti [...] **di esecuzione** [...] quali sono i parametri di prodotto interessati dagli incentivi degli Stati membri **e che le due classi di prestazione più elevate per ogni parametro possono essere oggetto di incentivi.**

[...]

[...] **b)** se un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 non determina le classi di prestazione, la Commissione può specificare **in un atto di esecuzione** [...] le **specifiche di prestazione** relative ai parametri di prodotto che devono essere soddisfatte dai prodotti interessati dagli incentivi degli Stati membri.

Nel decidere quali sono i parametri di prodotto interessati dalle prescrizioni relative agli incentivi, la Commissione valuta, in funzione del gruppo di prodotti interessato, se esiste la possibilità di stimolare la domanda di prodotti con prestazioni migliori e la probabilità che gli incentivi contribuiscano al conseguimento di tale obiettivo.

3. Nell'elaborare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2[...], la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a) il numero di prodotti in ciascuna classe di prestazione;

[...]**(b) la necessità di garantire** l'accessibilità economica [...] dei prodotti che soddisfano tali prescrizioni, **al fine di evitare ripercussioni negative significative sui consumatori.**

[...].

4. Gli atti di esecuzione adottati a norma dei paragrafi 2 e 3 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

*Articolo 58
Appalti pubblici verdi*

1. [...] Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano prescrizioni minime obbligatorie relative agli appalti pubblici **che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/25/UE** e aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, **al fine di incentivare la domanda e l'offerta di prodotti ecosostenibili disciplinati da tali atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.**

1 bis. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono stabilite per i prodotti disciplinati dagli atti delegati che stabiliscono specifiche di progettazione ecocompatibile, se del caso, tenuto conto delle specificità del gruppo di prodotti interessato:

- a) sono incluse le prescrizioni relative al prodotto di cui all'allegato I, considerando in particolare i seguenti aspetti dei gruppi di prodotti: i) l'estensione della durata, ii) il consumo di energia, iii) la gestione della fine del ciclo di vita, iv) i criteri applicabili ai prodotti ricondizionati/rifabbricati,**
- b) se sono state definite classi di prestazione per i prodotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, i prodotti devono corrispondere a una delle due classi di prestazione più elevate popolate a livello di Unione.**

Le prescrizioni assumono, in funzione del gruppo di prodotti interessato, [...] la forma di [...]:

- i) specifiche tecniche ai sensi dell'allegato VII, punto 1, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 60 della direttiva 2014/25/UE,**
- ii) criteri di selezione ai sensi dell'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 80 della direttiva 2014/25/UE,**
- iii) clausole di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE,**
- iv) obiettivi.**

2. Nello stabilire le prescrizioni in applicazione del **paragrafo 1**[...], la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
- a) il valore e il volume degli appalti [...] aggiudicati per il gruppo di prodotti **interessato** o per i servizi o lavori che usano il determinato gruppo di prodotti;
 - b) [...]
 - c) la fattibilità economica, per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, di acquistare prodotti più ecosostenibili senza incorrere in costi sproporzionati [...];
 - d) la situazione del mercato a livello dell'Unione del gruppo di prodotti interessato.**
 - e) gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza.**
- 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui al paragrafo 1 possono, in casi debitamente giustificati, derogare alle prescrizioni obbligatorie specificate in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 per motivi di sicurezza pubblica e di salute pubblica. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono inoltre, in casi debitamente giustificati, derogare alle prescrizioni obbligatorie qualora queste comportino difficoltà tecniche sproporzionate.**

Capo XI - Vigilanza del mercato

Articolo 59

[...] **Attività di** vigilanza del mercato

1. [...] **Ogni Stato membro delinea, nell'ambito della strategia nazionale globale di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, [...] le attività di vigilanza del mercato previste per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. [...] Qualora tali informazioni siano facilmente disponibili, gli Stati membri tengono conto dell'impatto ambientale della non conformità dei prodotti pertinenti al momento di definire le priorità per tali attività.**

[...]

[...]

[...]
[...]

[...]

[...]

Articolo 61
Comunicazione e analisi comparativa

1. [...]
2. Ogni [...] **quattro** anni la Commissione stila, entro il 30 giugno, una relazione basata sulle informazioni inserite dalle autorità di vigilanza del mercato nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. La prima di tali relazioni sarà pubblicata entro il [OP: aggiungere la data: [...] **quattro** anni dalla data di applicazione del presente regolamento].

La relazione contiene:

- a) informazioni sulla natura e il numero dei controlli effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato durante i [...] **quattro** anni civili precedenti a norma dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1020;
 - b) [...]
 - c) una valutazione di [...] tali informazioni [...] in relazione alle attività previste nel contesto delle attività previste [...] ai sensi dell'articolo 59 [...];
 - d) parametri indicativi per le autorità di vigilanza del mercato in relazione alla frequenza dei controlli [...].
3. La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e rende pubblica una sintesi della relazione.

Articolo 62
Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato

1. Ai fini del presente regolamento [...] la Commissione:
 - a) organizza progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune;
 - b) organizza investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato, ivi compresi attrezzature e strumenti informatici;
 - c) organizza attività di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, **delle autorità doganali**, delle autorità di notifica e degli organismi notificati, riguardanti anche l'interpretazione e l'applicazione corrette delle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 nonché metodi e tecniche per attuare o verificare la conformità **alla valutazione della conformità e alla verifica della conformità**;
 - d) elabora orientamenti per garantire l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, comprese pratiche e metodologie comuni per un'efficace vigilanza del mercato.

L'Unione finanzia, se del caso, le azioni di cui alle lettere da a), b) e c).

3. La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico per consentire all'ADCO di svolgere i suoi compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1020 **qualora tali compiti siano connessi al presente regolamento.** [...]

Capo XII - Procedure di salvaguardia

Articolo 63

Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 presenti un rischio, esse svolgono una valutazione estesa a tutte le prescrizioni pertinenti per il rischio e stabilite nel presente regolamento o nell'atto delegato pertinente. [...]

Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme alle prescrizioni stabilite negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando azioni correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. L'azione correttiva che l'operatore economico è tenuto a prendere può includere le azioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.

[...] **Se del caso, le** autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

2. Se ritengono che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico di adottare.

3. L'operatore economico **interessato** prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
4. Se l'operatore economico non adotta le misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, oppure la non conformità persiste, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati.

5. Le informazioni destinate alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 4 sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari per l'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e la non conformità effettiva, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:
 - a) mancata conformità del prodotto alle prescrizioni stabilite nell'atto delegato pertinente adottato in applicazione dell'articolo 4; o
 - b) carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni, di cui agli articoli 34 e 35, che conferiscono la presunzione di conformità.

6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto e, in caso di disaccordo con la misura nazionale emanata, delle loro obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa dallo Stato membro, la misura è ritenuta giustificata. Le misure possono prevedere un periodo superiore o inferiore a tre mesi in considerazione delle specificità dei prodotti o delle prescrizioni in questione.
8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto [...] in questione, quali il ritiro del prodotto dal loro mercato.

Articolo 64

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 63, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

2. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione.

Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 34 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle specifiche comuni di cui all'articolo 35, la Commissione adotta senza indugio atti di esecuzione che modificano o abrogano le specifiche comuni di cui trattasi.]

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

Articolo 65
Non conformità formale

1. Se uno Stato membro giunge a una delle conclusioni seguenti, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
 - a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 39 del presente regolamento;
 - b) la marcatura CE non è stata apposta;
 - c) il numero di identificazione dell'organismo notificato è stato apposto in violazione dell'articolo 39 o non è stato apposto, pur essendo necessario;
 - d) la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta;
 - e) la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta correttamente;
 - f) la documentazione tecnica non è disponibile, non è completa o contiene errori;
 - g) le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, o all'articolo 23, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
 - h) eventuali altre prescrizioni amministrative di cui all'articolo 21 o all'articolo 23, o di cui all'atto delegato applicabile adottato in applicazione dell'articolo 4, non sono rispettate.

2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Capo XIII - Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 66

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, **all'articolo 11 bis**, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, **e** all'articolo 11, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal *[un mese dopo l'entrata in vigore del presente atto]*. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, **all'articolo 11 bis**, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, **e** all'articolo 11, paragrafo 4, [...] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, **dell'articolo 11 bis**, dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, **e** dell'articolo 11, paragrafo 4, [...] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 67

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo XIV - Disposizioni finali

Articolo 68

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive [...]. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [[...] **due anni** dalla data di [...] **entrata in vigore** del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 69

Valutazione

Entro [[...] otto anni dalla data di applicazione del presente regolamento] **e successivamente ogni otto anni**, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.

Nella valutazione è esaminata in particolare l'opzione di estendere l'articolo 6 per includere la possibilità per la Commissione, se del caso, di istituire un meccanismo che consenta l'adeguamento automatico delle specifiche di progettazione ecocompatibile innescato dal miglioramento delle prestazioni dei prodotti immessi sul mercato, al fine di garantire che le specifiche di progettazione ecocompatibile restino pertinenti e proporzionate alla situazione del mercato, tenendo anche conto dei vincoli giuridici ed economici.

La Commissione effettua tuttavia una valutazione del capo VI entro [quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni quattro anni. La valutazione esamina in particolare l'esenzione per le PMI.

Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 70

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 2009/125/UE è abrogata **a decorrere dal [nota GU: data di entrata in vigore del presente regolamento], fatta eccezione per:**
 - a) **l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10 e 14 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE, che continuano ad applicarsi ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva fino all'abrogazione di tali misure;**
 - b) **gli articoli 6, 7, 12 e 20 della direttiva 2009/125/CE, che sono abrogati a decorrere dal [nota GU: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].**
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

[...]

4. L'articolo 33 e gli articoli [...]61 e [...]62 del presente regolamento si applicano **ai prodotti disciplinati dalle** misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE. **Gli articoli 3, 59, da 63 a 65 e 68 del presente regolamento si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE a decorrere dal [nota GU: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].**
5. Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

Articolo 71
*Entrata in vigore **e applicazione***

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [nota GU: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Tuttavia, gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 11 bis, 12 e 12 bis, l'articolo 13, paragrafi 1 e 6 bis, gli articoli 14, 16, 17, 17 bis e 18, l'articolo 19 paragrafi 1 e 2, l'articolo 20, l'articolo 20 bis, paragrafo 2, gli articoli 20 ter e 20 quater, l'articolo 30, paragrafo 3, gli articoli 31, 31 bis, 32, 33 e 35, l'articolo 36, paragrafo 1, gli articoli 38, 40, 57, 58, 61, 62, 66, 67, 69 e 70 si applicano a decorrere dal [nota GU: data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Parametri di prodotto

I parametri seguenti **sono utilizzati, in funzione dei gruppi di prodotti** [...], per migliorare gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

- a) durabilità e affidabilità del prodotto o dei suoi componenti, espresse in termini di durata garantita del prodotto, durata tecnica, **obsolescenza prematura**, tempo medio tra due guasti, informazioni sull'uso effettivo del prodotto, resistenza alle sollecitazioni o meccanismi obsoleti;
- b) facilità di riparazione e manutenzione, espressa in termini di caratteristiche, disponibilità e tempi di consegna delle parti di ricambio, modularità, compatibilità con le parti di ricambio solitamente disponibili, disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
- c) facilità di miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento, espressa in termini di numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso, condizioni di accesso a protocolli di prova o ad apparecchiature di prova non comunemente disponibili, disponibilità di garanzie specifiche per prodotti rifabbricati o ricondizionati, condizioni di accesso a o uso di tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale, modularità;

- d) facilità e qualità del riciclaggio, espresse in termini di uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro, facile e non distruttivo a componenti e materiali riciclabili o a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose, composizione e omogeneità dei materiali, possibilità di vaglio a elevata purezza, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
- e) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo, al miglioramento, alla riparazione, alla manutenzione, al ricondizionamento, alla rifabbricazione e al riciclaggio di prodotti e componenti;
- f) uso di sostanze, da sole, come componenti di sostanze o in miscele, durante il processo di produzione dei prodotti, o risultante nella presenza di tali sostanze nei prodotti, anche quando tali prodotti divengono rifiuti;
- g) **uso o** consumo di energia, acqua e altre risorse, **tra cui le materie prime critiche**, in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, compresi gli effetti di fattori fisici e di aggiornamenti del software e del firmware sull'efficienza del prodotto nonché l'impatto sulla deforestazione;
- h) uso o contenuto di materiali riciclati **e recupero di materiali, tra cui le materie prime critiche**;
- i) peso e volume del prodotto e dell'imballaggio e rapporto prodotto/imballaggio;
- j) incorporazione dei componenti utilizzati;
- k) quantità, caratteristiche e disponibilità dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati, **espresse in termini di resa, durata tecnica, capacità di riutilizzo, riparazione e fabbricazione, efficienza sotto il profilo delle risorse di massa, interoperabilità**;

- l) impronta ambientale del prodotto, espressa come quantificazione, conformemente all'atto delegato applicabile, degli impatti ambientali del prodotto nel ciclo di vita, in relazione a una o più categorie di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto;
- m) impronta di carbonio **e ambientale** del prodotto;
- n) rilascio di microplastiche **espresso in termini di rilascio durante le pertinenti fasi del ciclo di vita del prodotto, comprese le fasi di fabbricazione, trasporto, uso finale e fine vita;**
- o) emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, **espresse in termini di quantità e natura delle emissioni, compreso il rumore;**
- p) quantità di rifiuti generati, compresi i rifiuti di plastica e i rifiuti di imballaggio, e facilità del loro riutilizzo; quantità di rifiuti pericolosi generati;
- q) **prestazioni funzionali e** condizioni d'uso, **ivi comprese quelle espresse tra l'altro in termini di capacità di soddisfare l'uso previsto, precauzioni d'uso, competenze richieste, compatibilità con altri prodotti o sistemi, ecc.;**
- r) **progettazione leggera espressa in termini di riduzione del consumo di materiali, ottimizzazione del carico e dello stress delle strutture, integrazione delle funzioni all'interno del materiale o in un singolo componente del prodotto, uso di materiali a densità inferiore o ad alta resistenza e di materiali ibridi; ottimizzazione dei processi di fabbricazione, produzione e assemblaggio per quanto riguarda il risparmio di materiali, il riciclaggio e altri aspetti relativi alla circolarità e la riduzione dei rifiuti.**

Procedura per la definizione delle specifiche di prestazione

Le specifiche di prestazione sono definite nel modo seguente:

- (1) un'analisi tecnica, ambientale ed economica seleziona sul mercato una serie di modelli rappresentativi del prodotto o dei prodotti in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni del prodotto rispetto ai parametri di cui all'allegato I (alla luce delle prescrizioni orizzontali o specifiche del prodotto), tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi aumento significativo di altri impatti ambientali nel ciclo di vita e perdite significative di prestazione o di utilità per i consumatori.

L'analisi tecnica, ambientale ed economica individua inoltre, per quanto riguarda i parametri in esame, i prodotti e le tecnologie che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.

Le prestazioni dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nelle legislazioni di altri paesi sono presi in considerazione nel corso dell'analisi di cui al primo comma nonché al momento di fissare le specifiche.

La Commissione tiene altresì conto del bilancio ambientale netto tra i benefici e gli oneri ambientali; dell'impatto sull'innovazione, dell'estetica e delle scelte di progettazione, se esiste un metodo o una metrica per esprimere il parametro di prodotto per il quale è stabilita la specifica di prestazione e se la conformità al parametro di prodotto per il quale è stabilita la specifica di prestazione è verificabile o misurabile dalle autorità di vigilanza del mercato. Sulla base di tale analisi e tenendo conto della fattibilità economica e tecnica, compresa la disponibilità di risorse e tecnologie essenziali, nonché il potenziale di miglioramento, si definiscono livelli o specifiche non quantitative.

Qualsiasi limite di concentrazione per le sostanze di cui all'allegato I, lettera f), si basa su un'analisi esaustiva della sostenibilità delle sostanze e delle loro alternative individuate, e non deve avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente. Qualsiasi specifica di prestazione per le sostanze di cui all'allegato I, lettera f), tiene conto delle valutazioni sulla sicurezza chimica esistenti, effettuate dagli organismi dell'Unione competenti per le sostanze in questione, nonché dei criteri di sicurezza e sostenibilità sin dalla progettazione per le sostanze chimiche e i materiali, elaborati dalla Commissione. I limiti di concentrazione proposti tengono conto anche degli aspetti di esecutività, come i limiti di rivelazione analitica.

Se del caso, l'analisi di cui al primo comma tiene conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici sul prodotto durante la sua durata prevedibile, nonché del potenziale del prodotto di migliorare la resilienza climatica in tutto il suo ciclo di vita.

Si deve effettuare un'analisi di sensibilità per i fattori pertinenti, quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime e delle tecnologie necessarie, i costi di produzione, i tassi di sconto e, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti a evitare le emissioni di gas a effetto serra.

- (2) Per l'elaborazione delle analisi tecniche, ambientali ed economiche si tiene conto delle informazioni pertinenti disponibili nel quadro di altre attività dell'Unione, tra cui le informazioni tecniche usate come base per il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE e i criteri per gli appalti pubblici verdi o da essi tratte.

Ciò vale anche per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari di progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'Unione.

[...]

Elementi da prendere in considerazione per gli obblighi di informazione

Nel decidere quali obblighi di informazione, diversi da quelli relativi al passaporto digitale del prodotto e alle sostanze che destano preoccupazione, sono appropriati per il gruppo di prodotti interessato, la Commissione, fatta eccezione per gli articoli 5 e 7, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) il potenziale di miglioramento e l'efficacia relativa nel conseguimento di una migliore sostenibilità ambientale;
- b) la fattibilità tecnica di tali obblighi di informazione;
- c) le esigenze dei vari operatori economici, comprese le PMI;
- d) la necessità per i potenziali clienti di compiere scelte informate;
- e) la necessità di verificare la conformità agli obblighi;
- f) la legittima necessità di proteggere le informazioni commerciali riservate, i diritti di proprietà intellettuale e i segreti commerciali;
- g) la necessità di fornire informazioni sulle prestazioni dei prodotti per ciascun aspetto coperto da una specifica di prestazione;
- h) il valore aggiunto nel fornire informazioni sulle prestazioni dei prodotti per gli aspetti che non rientrano nelle specifiche di prestazione.

La Commissione includerà gli obblighi di informazione nell'analisi e nella valutazione d'impatto relative alle specifiche di prestazione di cui all'articolo 6 e al presente allegato. In particolare, la Commissione valuterà il tipo di informazioni e il modo in cui dovrebbero essere rese disponibili per garantire che siano pertinenti e comprese dal gruppo destinatario.

Passaporto digitale del prodotto

[...] (**articoli 8, 9,10 e 11**)

I requisiti relativi al passaporto del prodotto di cui agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 specificano, tra quelle indicate di seguito, le informazioni che possono o devono essere incluse nel passaporto del prodotto:

- a) informazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, **lettera b)** e [...] all'**articolo 7, paragrafo 5**, o da altra legislazione dell'Unione applicabili al gruppo di prodotti;
- b) identificativo univoco del prodotto al livello indicato nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;
- c) codice GTIN (Global Trade Identification Number), di cui alla norma ISO/IEC 15459-6 o equivalente, dei prodotti o delle loro parti;
- d) codici pertinenti dei prodotti, come il codice TARIC quale definito nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁷⁸;
- e) informazioni e documentazione di conformità prescritte dal presente regolamento o da altra legislazione dell'Unione applicabile al prodotto, come la dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica o i certificati di conformità;
- f) manuali utente, istruzioni, avvertenze o informazioni sulla sicurezza, prescritti da altra legislazione dell'Unione applicabile al prodotto;
- g) informazioni concernenti il fabbricante, come l'identificativo univoco dell'operatore e le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7;

⁷⁸ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

- h) identificativi univoci dell'operatore diversi da quello del fabbricante;
- i) identificativi univoci del sito;
- j) informazioni concernenti l'importatore, comprese le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, e il suo numero EORI;
- k) nome, recapiti e codice identificativo univoco dell'operatore economico stabilito nell'Unione e responsabile dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, o all'articolo 15 del regolamento (UE) [...] relativo alla sicurezza generale dei prodotti, o di compiti analoghi a norma di altra legislazione dell'Unione applicabile al prodotto.

l) Il supporto di dati, l'identificativo univoco del prodotto di cui alla lettera b), gli identificativi univoci degli operatori di cui alle lettere g) e h) e gli identificativi univoci del sito di cui alla lettera i) sono conformi, se pertinente per i prodotti interessati, alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale ("ISO/IEC") 15459-1:2014; alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale ("ISO/IEC") 15459-2:2015; alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale ("ISO/IEC") 15459-3:2014; alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale ("ISO/IEC") 15459-4:2014; alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale ("ISO/IEC") 15459-5:2014; alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale ("ISO/IEC") 15459-6:2014.

Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 individuano le informazioni riguardanti le specifiche di progettazione ecocompatibile che i fabbricanti possono includere nel passaporto del prodotto in aggiunta alle informazioni necessarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), comprese le informazioni su etichette facoltative specifiche applicabili al prodotto. Tra queste informazioni vi è l'eventuale menzione al marchio Ecolabel UE assegnato al prodotto in linea con il regolamento (CE) n. 66/2010.

Controllo interno della produzione

(Modulo A)

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti da 2, 3 e 4, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa le prescrizioni dell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione consente di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni dell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;
- progetti di massima e piani di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del prodotto;

- un elenco delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate integralmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni approvate per rispettare le prescrizioni, se tali norme armonizzate non sono state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte ecc.;
- i risultati delle misurazioni effettuate in relazione alle specifiche di progettazione ecocompatibile, compresi raggugli sulla conformità delle misurazioni con riferimento alle specifiche di progettazione ecocompatibile precisate nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;
- i verbali delle prove; e
- una copia delle informazioni fornite in conformità degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

3. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni dell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante applica il marchio di conformità prescritto a ciascun prodotto che soddisfa le prescrizioni dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

Il fabbricante redige per ciascun modello di prodotto, conformemente all'articolo 37, una dichiarazione di conformità scritta che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali competenti per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per cui è stata redatta.

Una copia della dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Mandatari

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere rispettati, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, purché siano specificati nel mandato.

Dichiarazione UE di conformità

(articolo 37)

La dichiarazione di conformità UE contiene gli elementi seguenti:

- 1) n. ... (identificazione univoca del prodotto);
- 2) nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario;
- 3) la presente dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante;
- 4) oggetto della dichiarazione (descrizione del prodotto sufficiente per identificarlo in maniera inequivocabile e garantirne la tracciabilità; se necessario per l'identificazione del prodotto, è possibile includere un'immagine);
- 5) l'oggetto della dichiarazione descritto in precedenza è conforme al presente regolamento, all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 e, se del caso, ad altra legislazione di armonizzazione dell'Unione;
- 6) riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;
- 7) ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ... ha svolto ... (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione ... (numero);
- 8) se del caso, il riferimento ad altra legislazione dell'Unione applicata che dispone l'apposizione del marchio CE; e
- 9) l'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo mandatario;

10) informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

[...]

[...]

Criteria per le misure di autoregolamentazione**(articolo 18)**

Per valutare le misure di autoregolamentazione [...] **a norma dell'articolo 18** si **utilizza** il seguente elenco non esaustivo di criteri [...]:

1. Partecipazione aperta

Le misure di autoregolamentazione devono essere aperte alla partecipazione di qualsiasi operatore che immetta sul mercato un prodotto disciplinato dalla misura di autoregolamentazione, compresi gli operatori di paesi terzi **e le PMI**, sia nella fase preparatoria che in quella di attuazione. Gli operatori economici che intendono introdurre una misura di autoregolamentazione dovrebbero annunciare pubblicamente tale intenzione prima dell'inizio del processo di elaborazione della misura.

2. Sostenibilità e valore aggiunto

Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela degli interessi dei consumatori, della salute, **dell'ambiente**, della qualità della vita e degli interessi economici.

3. Rappresentatività

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, lettera b), l'industria e le sue associazioni che partecipano a una misura di autoregolamentazione devono rappresentare una grande maggioranza del settore economico interessato. Occorre vigilare sul rispetto della legislazione dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente gli accordi anticoncorrenziali.

4. **Obiettivi quantificati e scaglionati**

Gli obiettivi elaborati dai firmatari nelle rispettive misure di autoregolamentazione devono essere stabiliti in termini chiari e univoci, partendo da principi base ben definiti. Se la misura di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe intermedie in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili.

5. **Coinvolgimento della società civile**

Al fine di assicurare la trasparenza, le misure di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, anche online e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.

I portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, devono essere invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione.

6. **Monitoraggio e relazioni**

La conformità dei firmatari alla misura di autoregolamentazione deve essere monitorata da un ispettore indipendente. La misura di autoregolamentazione deve abilitare l'ispettore indipendente a verificare la conformità alle prescrizioni della misura. Deve inoltre stabilire la procedura di selezione dell'ispettore indipendente e il modo in cui si garantisce che l'ispettore sia esente da conflitti di interesse e possieda le competenze necessarie per verificare la conformità alle prescrizioni fissate dalla misura di autoregolamentazione.

Ogni anno ciascun firmatario deve comunicare tutte le informazioni e i dati necessari affinché l'ispettore indipendente possa verificare in maniera attendibile la conformità del firmatario alla misura di autoregolamentazione.

L'ispettore indipendente deve redigere una relazione di conformità alla fine di ciascun periodo di riferimento di un anno.

Il firmatario che non abbia ottemperato alle prescrizioni della misura di autoregolamentazione deve adottare una misura correttiva.

L'ispettore indipendente dovrebbe tenere conto dei risultati di qualsiasi attività di vigilanza del mercato condotta da un'autorità di vigilanza del mercato in cui è stata rilevata la non conformità alle prescrizioni dell'SRM, in particolare nella relazione di conformità, e sono adottate misure correttive.

7. Rapporto costi-efficacia della gestione di una misura di autoregolamentazione

I costi di gestione della misura di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non devono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.

Tavola di concordanza

Direttiva 2009/125/CE	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	-
Articolo 4	Articolo 23
Articolo 5	Articoli da 37 a 39
Articolo 6	Articolo 3
Articolo 7	Articoli da 63 a 65
Articolo 8	Articoli 21 e 36
Articolo 9	Articolo 34
Articolo 10	-
Articolo 11	Articolo 5, paragrafo 6
Articolo 12	Articolo 62
Articolo 13	Articolo 19
Articolo 14	Articolo 7
Articolo 15	Articoli 4 e 5
-	Articoli da 8 a 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 18
Articolo 18	Articolo 17
-	Articolo 20
	Articolo 22
	Articoli da 24 a 33
	Articolo 35
	Articoli da 40 a 61
	Articolo 66
Articolo 19	Articolo 67
Articolo 20	Articolo 68
Articolo 21	Articolo 69
Articolo 22	-

Direttiva 2009/125/CE	Presente regolamento
Articolo 23	-
Articolo 24	Articolo 70
Articolo 25	Articolo 71
Articolo 26	-
ALLEGATO I	Articoli 5 e 7, ALLEGATO I
ALLEGATO II	ALLEGATO II
-	ALLEGATO III
ALLEGATO III	-
ALLEGATO IV	ALLEGATO IV
ALLEGATO V	-
ALLEGATO VI	ALLEGATO V
ALLEGATO VII	ALLEGATO VI
ALLEGATO VIII	ALLEGATO VII
ALLEGATO IX	-
ALLEGATO X	ALLEGATO VIII